

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

665° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2000

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	10
5 ^a - Bilancio.....	»	14

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i>	305
RAI-TV	»	307
Mafia	»	308
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	310
Sul ciclo dei rifiuti.....	»	326
Infanzia.....	»	330

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - <i>Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	331
--	-------------	-----

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	333
---------------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2000

607^a Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

indi del Vice Presidente

MARCHETTI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi e Franceschini e per gli affari esteri Danieli.

La seduta inizia alle ore 18,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LA LOGGIA lamenta la sovrapposizione dei lavori della Commissione con le sedute della 5^a Commissione dedicate all'esame dei documenti di bilancio. Invita dunque il Presidente a ridefinire il calendario dei lavori così da evitare simili sovrapposizioni che impediscono ai senatori di seguire i lavori delle due Commissioni.

Si associa il senatore GUBERT, il quale ricorda che gli emendamenti ai documenti di bilancio, se non sostenuti dai proponenti o fatti propri da altri senatori in Commissione, decadono e non possono essere riproposti in Assemblea.

Anche il senatore CASTELLI lamenta la sovrapposizione dei lavori della Commissione con quelli della Commissione bilancio. Chiede quindi una nuova programmazione dei lavori della Commissione cogliendo l'occasione per lamentare la convocazione, la settimana scorsa, di una seduta notturna, mercoledì 29 novembre, al posto della prevista seduta fissata per la mattina di giovedì 30 novembre. Nel ribadire quindi la richiesta di evitare simili sovrapposizioni, ricorda che vi è una consolidata prassi al riguardo e si riserva comunque di sottoporre la questione alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Prende quindi la parola il senatore D'ONOFRIO, che manifesta il suo interesse a seguire i lavori della Commissione bilancio in questa delicata fase dell'esame della manovra finanziaria invitando il Presidente a definire un calendario dei lavori che eviti le lamentate sovrapposizioni.

Agli intervenuti replica il presidente VILLONE il quale ricorda che anche in passato la Commissione ha tenuto sedute durante i lavori della Commissione bilancio dedicati all'esame della manovra finanziaria. Più in particolare, osserva che, questa settimana, molte altre Commissioni sono state convocate. Ritenendo tuttavia meritevoli di considerazione le richieste avanzate e tenendo conto del numero e del rilievo dei temi all'ordine del giorno della Commissione, che impediscono una pura e semplice sospensione dei lavori, assicura che non verranno trattati, in questa e nelle prossime sedute della Commissione, materie controverse (come ad esempio i disegni di legge di riforma del sistema elettorale) in orari che coincidano con i lavori della Commissione bilancio.

La Commissione prende atto di tali assicurazioni.

Prende quindi la parola il senatore PREIONI che propone di sospendere l'esame dei disegni di legge in materia elettorale sino alla fine della sessione di bilancio.

Il senatore SCHIFANI, nel rilevare che i segnalati problemi di sovrapposizione dei lavori della Commissione con quelli della Commissione bilancio vi sono solo in questa settimana, ritiene soddisfacente la soluzione avanzata dal Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(4903) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 ottobre 2000, n. 295, recante disposizioni urgenti a sostegno del processo di stabilizzazione e sviluppo della Repubblica Federale di Jugoslavia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame: parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente VILLONE il quale, illustrato il contenuto del provvedimento, osserva che esso appare necessario per rendere immediatamente disponibile una linea di finanziamento a favore della Repubblica federale della Jugoslavia, a sostegno di interventi di emergenza e di progetti per la ricostruzione del paese. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.

Il senatore PASTORE, senza entrare nel merito del provvedimento, ritiene discutibile l'uso dello strumento del decreto-legge. Più in generale, coglie l'occasione per lamentare il frequente ricorso a provvedimenti d'urgenza negli ultimi due anni, che sembra riproporre i fenomeni di abuso della decretazione conosciuti in passato.

Condivide questi rilievi il senatore PREIONI, il quale ritiene discutibile utilizzare lo strumento del decreto-legge per disporre di risorse pubbliche da utilizzare al di fuori del territorio nazionale. Al riguardo, crede che un simile uso distorto dello strumento del decreto-legge possa essere oggetto di un conflitto di attribuzioni da sollevare dinanzi alla Corte costituzionale.

Prende quindi la parola il senatore BORNACIN il quale, dato conto delle modifiche introdotte nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati, manifesta perplessità sulla destinazione di risorse finanziarie a favore di un paese estero, risorse che potrebbero essere, a suo avviso, più opportunamente utilizzate per far fronte agli eventi calamitosi che hanno colpito alcune regioni settentrionali italiane.

Il senatore PELLICINI, ricordati i molti interventi realizzati dall'Italia a favore dei paesi balcanici, lamenta l'uso distorto dello strumento del decreto-legge in una materia delicata, riguardante scelte essenziali di politica estera che dovrebbero essere riservate al Parlamento.

Agli interventi replica il relatore VILLONE, il quale preliminarmente ricorda che in più occasioni è stato usato lo strumento del decreto-legge per finanziare interventi al di fuori del territorio nazionale. La delicata situazione politica della repubblica di Jugoslavia consiglia e giustifica, inoltre, un intervento tempestivo attraverso l'adozione di un provvedimento di urgenza.

Quanto al pericolo presentato di un abuso dello strumento del decreto-legge, ricorda che la situazione attuale non è paragonabile con quanto avvenuto in passato, quando si ricorreva a decreti-legge, più volte reiterati, per introdurre nell'ordinamento discipline organiche e complesse.

Prende quindi la parola il sottosegretario DANIELI, che dichiara di concordare con le considerazioni del relatore ricordando come più volte si sia fatto ricorso allo strumento del decreto-legge per garantire la copertura finanziaria ad importanti interventi di politica estera. Nel caso di specie reputa sussistenti le condizioni di necessità e di urgenza del provvedimento; a fronte infatti dell'esito delle recenti elezioni in Jugoslavia il Governo italiano ha assunto precisi impegni in occasione del Consiglio europeo di Biarritz, che si traducono negli interventi finanziari previsti dal decreto in titolo. Più in particolare ricorda che 60 dei 100 miliardi previsti dall'articolo 1 sono destinati ad opere di ricostruzione, mentre la restante parte del finanziamento è volta a garantire alla Repubblica federale di Jugoslavia risorse per importare dall'Italia prodotti energetici al fine di riattivare, in quel paese, servizi essenziali con particolare riguardo alle esigenze connesse all'imminente stagione invernale. Quanto al coinvolgimento del Parlamento nelle scelte di politica estera, ricorda che con la modifica introdotta dalla Camera al testo del provvedimento in titolo il

Governo viene impegnato a riferire al Parlamento sulle iniziative realizzate.

Il senatore PELLEGRINO dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore. Occorre infatti considerare la delicatezza della partita politica che si sta giocando, oggi, nei Balcani, che coinvolge non solo i rapporti tra i paesi della NATO e la Russia, ma anche i rapporti tra paesi europei e Stati Uniti, nonché i rapporti tra gli stessi paesi dell'Unione europea ed in particolare i rapporti tra Italia e Germania.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è infine approvata dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(4860) Deputato CERULLI IRELLI. – *Norme generali sull'attività amministrativa*, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore PELLEGRINO ricorda anzitutto che nelle elaborazioni della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali fu tra l'altro introdotta la disposizione di principio secondo la quale le pubbliche amministrazioni agiscono di norma secondo il diritto privato: una scelta sostenuta da ampio consenso politico e coerente all'altra, introdotta nello stesso contesto, riguardante la giurisdizione amministrativa; in quel disegno essa veniva equiordinata a quella ordinaria, secondo una ripartizione fondata su gruppi omogenei di materie e non più sulla tradizionale dicotomia tra le posizioni soggettive da tutelare, diritti e interessi legittimi. Una volta venuta meno la possibilità di una organica riforma costituzionale, la legislazione ordinaria ha tuttavia compiuto notevoli progressi negli ultimi anni seguendo a un diverso livello normativo indirizzi sostanzialmente analoghi, sin dal decreto legislativo n. 80 del 1998, che ampliò in misura notevole la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per blocchi di materie. Si rinviene dunque in un impulso oggettivo e univoco una tendenza evolutiva del sistema diretta ad abbandonare quella distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, che appare sempre meno valida anche per il processo di omologazione europea, nel quale si può riscontrare che anche per gli ordinamenti a diritto amministrativo il criterio di riparto giurisdizionale non è mai quello fondato sulla natura delle posizioni soggettive. Un ulteriore fattore evolutivo consiste nel progressivo avvicinamento delle funzioni amministrative tra i diversi paesi dell'Unione europea, con particolare riguardo a quelle potestà pubbliche che investono direttamente le comunità degli interessi e degli affari, manifestandosi sempre più in forme di azione di natura privatistica. Emerge, inoltre, un'ampia zona intermedia tra diritto pubblico e diritto privato, definita da taluni come area del diritto privato di interesse pubblico nella quale, ad esempio, una società di capitali può ricorrere liberamente alle

diverse forme contrattuali, ma quando si tratta di una società a capitale misto pubblico e privato, nella scelta dei contraenti, in particolare per i contratti di appalto, essa deve seguire una procedura a evidenza pubblica. Anche nel diritto privato, peraltro, l'amministrazione pubblica non opera mai compiutamente secondo i canoni dell'autonomia negoziale, ma esercita pur sempre quelle funzioni discrezionali connaturate al perseguimento di un interesse pubblico. Nella legislazione nazionale, un altro elemento innovativo è stato introdotto dalla legge n. 205 del 2000, di riforma del processo amministrativo, che ha riscosso un successo notevole, si potrebbe dire straordinario, essendo stata accolta positivamente da tutte le categorie di operatori, magistrati, avvocati, esperti di diritto amministrativo. Ciò è dovuto in larga misura alla circostanza che le istituzioni processuali tendono spontaneamente ad autoregolarsi, cosicché una riforma normativamente modesta, sostanzialmente diretta a sanzionare tendenze già affermatesi nella prassi, diventa per ciò stesso una buona riforma.

Nella medesima direzione si muove complessivamente il disegno di legge in esame, a partire dal principio generale che le pubbliche amministrazioni agiscono di norma secondo il diritto privato, in modo da adeguare la legislazione in materia di attività amministrativa alle tendenze evolutive già affermatesi in concreto, in piena simmetria a quanto si è già verificato per il processo amministrativo. Al riguardo l'articolo 2 integra quell'affermazione di principio confermando che in ogni caso le amministrazioni pubbliche agiscono per la realizzazione dei pubblici interessi. L'articolo 3, quindi, prevede una maggiore tutela per i cittadini quando le amministrazioni pubbliche agiscono mediante procedimenti amministrativi, in particolare con l'affermazione di principio secondo cui l'azione amministrativa si conforma a criteri di ragionevolezza, proporzionalità e sussidiarietà rispetto all'autonomia dei privati. Vi sono, inoltre, garanzie essenziali riguardanti i provvedimenti amministrativi, come l'obbligo di comunicazione integrale ai destinatari previsto dall'articolo 4. Quanto all'invalidità degli atti amministrativi, egli ricorda che nella formulazione iniziale del disegno di legge vi era una certa eccessiva estensione dei casi di nullità non pienamente compatibile – a suo avviso – con l'impianto fondamentale della giurisdizione amministrativa, che presuppone una tendenziale celerità dell'atto nel raggiungimento dei requisiti di inoppugnabilità: osserva, infatti, che se l'atto è nullo e dunque inefficace dall'origine in casi sempre più numerosi, la tutela giurisdizionale per ottenere l'annullamento dell'atto invalido diventa vana. Tuttavia il testo approvato dalla Camera dei deputati riconduce i casi di nullità a una dimensione fisiologica, sino al punto di incorrere in una sorta di tautologia, come si evince dall'analisi dell'articolo 8. In merito alla disciplina dell'annullabilità dei provvedimenti amministrativi, esprime invece una riserva di principio quanto alla rilevanza del vizio di competenza, limitata ai soli casi in cui il provvedimento è adottato da organi di amministrazioni pubbliche diverse da quelle alle quali il relativo potere è attribuito nonché, nell'ambito della stessa amministrazione, in violazione delle norme sulla ripartizione della competenza tra gli organi di direzione politica e gli or-

gani amministrativi. In tali confini, ad esempio, non sarebbe viziato per incompetenza il piano regolatore generale adottato dal sindaco invece che dal consiglio comunale, e ciò non appare certamente commendevole. Va invece approvata la possibilità, coerente anche ad esperienze straniere come quella francese, di regolarizzare il vizio di incompetenza anche in pendenza di ricorso giurisdizionale nonché l'esclusione del vizio che conduce all'annullabilità per violazione di norme sul procedimento o sulla struttura formale dell'atto, quando il contenuto del medesimo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Ad esempio, la concessione edilizia denegata a causa di un vincolo espropriativo, una volta decaduto quel vincolo può restare comunque inibita per altro motivo, come l'insistenza del progetto edificativo su una zona interna dell'abitato. Conclusivamente, il relatore considera il testo in esame come il coronamento di una positiva serie di riforme riguardanti l'amministrazione pubblica e il processo amministrativo e si dichiara sin d'ora disponibile ad accogliere ogni sollecitazione che sarà formulata nella discussione generale, riservandosi di predisporre, quando ciò sarà ritenuto utile e opportuno, anche un numero limitato di emendamenti al testo della Camera dei deputati.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ELIA esprime un giudizio positivo sul testo in esame, invitando peraltro a riflettere sull'articolo 5 che, al comma 2, prevede in via generale una disciplina di rango regolamentare sulla base dei principi stabiliti dalla legge per il procedimento di esecuzione d'ufficio di obblighi fungibili. Una simile prescrizione, a suo avviso, non è del tutto conforme all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che rimette il potere abrogativo delle norme legislative concernenti materia delegificata a puntuali disposizioni contenute nella stessa legge di delegificazione o, quanto meno, nei regolamenti derivanti dalla stessa delegificazione. L'articolo 9, inoltre, al comma 6 contiene una disposizione formulata in modo equivoco e contraddittorio laddove sarebbe preferibile riferirsi all'efficacia e non già alla retroattività dell'annullamento.

Concorda il relatore PELLEGRINO.

Il senatore PELLICINI apprezza la formulazione complessivamente chiara e univoca del testo in esame e dichiara in proposito il consenso del Gruppo di Alleanza nazionale.

Il senatore PREIONI osserva che in alcune delle riforme più importanti in materia di amministrazioni pubbliche intervenute agli inizi degli anni 90, come ad esempio le legge n. 142 e n. 241 del 1990, furono introdotti elementi di forte ambiguità nel sistema, che hanno determinato inconvenienti notevoli sia di ordine funzionale sia di carattere normativo. In particolare l'istituto delle società a capitale misto pubblico e privato co-

stituisce a suo parere un fenomeno aberrante che determina conflitti permanenti tra lo strumento operativo e l'interesse pubblico e ha provocato anche fenomeni di cattiva gestione nonché, a volte, casi di vera e propria corruzione. Molte attività amministrative sono dunque regolate in modo incerto e in tale confusione normativa si realizza una sorta di inversione del principio di sussidiarietà, cosicché la potestà pubblica è prescelta tutte le volte che non convenga affidare quell'attività all'autonomia privata, intendendosi per convenienza quella intesa come tale dagli amministratori pubblici e dai rispettivi referenti politici. Una forma di composizione più equilibrata tra le diverse esigenze in questione esige comunque un adeguamento legislativo, che potrebbe essere realizzato anche dal disegno di legge in esame, sul quale si riserva peraltro un giudizio più compiuto a nome del proprio Gruppo.

Interviene quindi il sottosegretario CANANZI, anticipando alcune considerazioni di ordine generale, con riserva di fornire ulteriori elementi in sede di replica: dichiaratosi d'accordo con le valutazioni esposte dal relatore circa le ragioni che hanno condotto all'iniziativa in esame nonché le sue prospettive nel quadro di riferimento normativo vigente e nelle tendenze evolutive che vi si manifestano, ritiene che l'articolo 8 sia formulato in modo soddisfacente; in tema di annullabilità, invece, sarebbe utile un approfondimento, rammentando in proposito che la posizione espressa dal Governo alla Camera dei deputati postulava il vizio di incompetenza anche per il caso del provvedimento adottato da un organo diverso da quello competente, pur nell'ambito della stessa amministrazione e non solo nel caso in cui i due organi siano l'uno di direzione politica l'altro di natura amministrativa.

Su proposta del presidente VILLONE, quindi, si conviene di fissare per martedì 19 dicembre il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle 19,40.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2000

671^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.**La seduta inizia alle ore 15,30.***IN SEDE DELIBERANTE**

(1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Fassone ed altri, La Loggia ed altri; Occhipinti ed altri; Salvato ed altri; Fassone ed altri; Di Pietro ed altri; Calvi ed altri; Senese ed altri; Follieri; Fassone ed altri; Centaro, modificato dalla Camera dei deputati previa unificazione con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Simeone; Armosino ed altri; Carrara ed altri; Pisanu ed altri; Olivieri ed altri; Pecorella ed altri; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Contento e Trantino; Pisapia; Pecorella; Pecorella ed altri; Carotti; Biondi e Costa

(4383) SCOPELLITI. – Norme in materia di garanzie del cittadino imputato. Modifiche agli articoli 192, 195, 210, 500, 512-bis e 513 del codice di procedura penale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende il seguito della discussione congiunta sospeso nella seduta pomeridiana del 22 novembre scorso.

Interviene il relatore CALVI il quale, rifacendosi alle considerazioni già svolte nell'ultima seduta, sottolinea che l'impossibilità di approvare senza modifiche il testo del disegno di legge n. 1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B come trasmesso dall'altro ramo del Parlamento non può non indurre a utilizzare l'occasione della seconda lettura in Senato del citato disegno di legge per una rimediazione complessiva delle problematiche ad esse sottese. Dopo aver ricordato alcune recenti pronunzie della Corte Costituzionale – si tratta in particolare dell'ordinanza n. 439 e della sentenza n. 440 del 2000 – dalle quali emer-

gono indicazioni coerenti con la prospettiva di una piena e completa attuazione dei principi ispiratori della riforma dell'articolo 111 della Costituzione, il relatore prosegue soffermandosi sulle disposizioni di cui all'articolo 2 del disegno di legge n. 1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B sottolineando come le modifiche dallo stesso apportate all'articolo 64 del codice di procedura penale si collochino nella direzione di una significativa riduzione dell'area del diritto al silenzio. Tale scelta è ispirata da una finalità senz'altro condivisibile – e cioè quella di assicurare il maggior grado di effettività possibile al contraddittorio processuale – ma la sua concreta formulazione suscita non trascurabili perplessità in conseguenza del fatto che il dichiarante sul fatto altrui verrebbe ad assumere, in merito ai fatti oggetto delle dichiarazioni, l'obbligo di dire la verità e di rispondere in contraddittorio davanti al giudice, senza però assumere la qualifica di testimone con l'ulteriore conseguenza che la sua posizione difensiva potrebbe risultare pregiudicata in quanto egli potrebbe trovarsi nell'impossibilità di evitare di rendere dichiarazioni autoincriminanti. Ciò, a sua volta, potrebbe sortire effetti controproducenti rispetto alle finalità perseguite in quanto i rischi sopra delineati potrebbero indurre il potenziale dichiarante ad astenersi fin dall'inizio da qualsiasi risposta. Per quel che concerne poi il capoverso 3-*bis* del menzionato articolo 2 appare sovradimensionata la previsione dell'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente capoverso 3. Al riguardo, per quel che attiene specificamente all'ipotesi in cui non sia rivolto l'avvertimento di cui alla lettera c) del suddetto capoverso 3, sarebbe a suo avviso preferibile una soluzione diversa che si limitasse a prevedere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nei confronti delle persone diverse dal dichiarante e ad escludere che la persona interrogata possa assumere gli obblighi di cui alla medesima lettera c) rispetto ai fatti oggetto delle dichiarazioni.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 4, aver ricordato che la Camera dei deputati ha eliminato le modifiche proposte all'articolo 192 del codice di procedura penale dall'articolo 4 del testo licenziato dal Senato, ed aver richiamato le considerazioni già svolte sull'articolo 5 nella precedente seduta, sottolinea relativamente all'articolo 6 come il quadro normativo in esso delineato susciti perplessità soprattutto in quanto appare problematico sulla base di tale disposizione ricostruire in concreto lo *status* dei soggetti giudicati per reati connessi o collegati che assumono gli obblighi del testimone.

L'articolo 7 del disegno di legge trasmesso dall'altro ramo del Parlamento modifica l'articolo 203 del codice di procedura penale stabilendo che l'ipotesi di inutilizzabilità ivi prevista operi anche nelle fasi diverse dal dibattimento, ricorrendo i corrispondenti presupposti.

L'articolo 8 modifica l'articolo 238 del codice di procedura penale con un intervento che non appare convincente in particolare per quel che attiene al capoverso 2-*bis* della lettera a) del comma 1. Va sottolineato infatti che la previsione – che i verbali di dichiarazioni, nei casi

di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 238 del codice di procedura penale, possano essere utilizzati contro l'imputato soltanto se l'imputato e il suo difensore hanno partecipato all'assunzione della prova – risulta chiaramente sovradimensionata in quanto sembra logico e sufficiente richiedere la sola presenza del difensore, essendo l'imputato spesso assente per contingenze che nulla hanno a che vedere con l'espletamento dell'attività difensiva. Perplexità suscita anche la modifica apportata all'articolo 294 del codice di procedura penale dall'articolo 11 del testo licenziato dalla Camera dei deputati con la previsione dell'obbligo per il difensore di intervenire al cosiddetto interrogatorio di garanzia, così come non convincenti e rischiose per le loro implicazioni appaiono le modifiche contenute negli articoli 12 e 28 del medesimo testo, in quanto l'istituzione di un ufficio del giudice per l'udienza preliminare distinto dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari potrebbe finire per trasformare quest'ultimo in una sorta di appendice dell'ufficio del pubblico ministero, riducendone fortemente i margini di autonomia. Problematiche appaiono altresì le modifiche contenute negli articoli 22 e 25 del disegno di legge n. 1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B, che eliminano l'attuale limite temporale massimo di sei anni per l'esercizio delle funzioni di giudice delle indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare. Tale limite temporale introdotto dall'articolo 57 della legge n.479 del 1999 – cosiddetta Legge Carotti - fu a suo tempo oggetto di un ampio e articolato dibattito e, pur essendo i profili problematici ad esso connessi senz'altro meritevoli di un ulteriore approfondimento, va evidenziato come si tratti però di una riflessione che non può trovare la propria sede nel contesto dell'esame dei disegni di legge in materia di formazione e valutazione della prova.

Per quanto riguarda l'articolo 16 con il quale viene interamente sostituito l'articolo 500 del codice di procedura penale, il relatore – dopo aver rilevato l'esigenza di una correzione di carattere tecnico al capoverso 4 dove dovrebbe essere inserito anche il riferimento alle dichiarazioni di cui al precedente capoverso 3, al fine di tener conto dell'ipotesi in cui il rifiuto parziale di rispondere sia stato dovuto a violenza o a minaccia ovvero a offerta o promessa di denaro o di altra utilità – evidenzia come il meccanismo complessivamente delineato nella nuova formulazione proposta implichi il rischio della inutilizzabilità – si pensi in particolare al disposto del capoverso 3 – anche di dichiarazioni sulle quali invece il contraddittorio in sede processuale si è realizzato.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 18 che riformula l'articolo 513 del codice di procedura penale, il relatore passa ad esaminare l'articolo 19 che opportunamente inserisce nell'articolo 526 del codice di rito la previsione originariamente collocata nell'articolo 530, comma 2, dall'articolo 16 del testo licenziato dal Senato.

In merito all'articolo 20, il relatore giudica eccessivo l'aver fissato a tre anni il limite minimo della pena edittale prevista per il reato di falsa testimonianza in considerazione dei limiti di pena stabiliti per le fattispecie contigue in materia di delitti contro l'amministrazione della giustizia,

mentre con riferimento al successivo articolo 21 ricorda che la disposizione originariamente contenuta nell'articolo 17 del testo del Senato faceva specifico riferimento a chi, con violenza o minaccia ovvero con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, avesse indotto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a tal fine davanti all'autorità giudiziaria nei casi in cui quest'ultima avesse la facoltà di non rispondere. Invece, l'articolo 377-*bis* introdotto dall'articolo 21 del disegno di legge in questione non contiene più questo specifico riferimento alle persone che hanno la facoltà di non rispondere con la conseguenza che diventa estremamente problematico ricostruire il rapporto esistente fra tale fattispecie e quella di cui all'articolo 372 del codice penale, con riferimento all'ipotesi di concorso nel reato, mentre rispetto alle ipotesi aggravate di cui all'articolo 368 dello stesso codice – e sempre con riferimento alle ipotesi di concorso nel reato – la disposizione di cui al citato articolo 377-*bis* potrebbe addirittura implicare un trattamento sanzionatorio più favorevole per la persona che ha posto in essere la violenza o la minaccia ovvero che ha formulato la promessa o effettuato l'offerta di denaro o di altra utilità.

Dopo aver espresso una valutazione positiva sulla modifica introdotta dalla Camera dei deputati con l'articolo 23, il relatore si sofferma quindi sulle disposizioni di carattere transitorio contenute nell'articolo 26 manifestando anche qui alcune perplessità di carattere sistematico.

Riepiloga infine brevemente i contenuti del disegno di legge n.4383 che riprende alcuni emendamenti che furono presentati in sede di esame in prima lettura del disegno di legge n.1502 e che propone una serie di modifiche riferite agli articoli 192, 195, 210, 500, 512-*bis* e 513 del codice di procedura penale.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito della discussione congiunta.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2000

306^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze D'Amico, per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica, Giarda e Morgando.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

– **e petizione n. 828 e voto regionale n. 272 ad essi attinenti**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 4 dicembre scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6 del disegno di legge finanziaria.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibili gli emendamenti 6.15, 6.17, 6.21, 6.22, 6.25, 6.29, 6.85, 6.87, 6.88, 6.92, 6.0.2 (limitatamente al secondo periodo), 6.0.7, 6.0.17, 6.0.19, 6.0.21, 6.16, 6.67 (limitatamente al 2001), 6.83 (limitatamente al 2001), 6.0.18, 7.14, 8.24, 8.48, 8.70, 8.83, 8.90, 8.7, 8.8.

Il senatore RECCIA rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati dal Gruppo di Alleanza Nazionale all'articolo 6.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 6.3.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 6.51.

Il senatore AZZOLLINI illustra gli emendamenti 6.82 e 6.0.16 volti ad agevolare i settori dell'agricoltura, della pesca e del turismo.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 6.41.

Il senatore MORO, rinunciando ad illustrare tutti gli altri emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 6, si sofferma sull'importanza dell'emendamento 6.53.

Il senatore CÒ illustra gli emendamenti presentati dalla sua parte politica.

Prima di passare alla votazione degli emendamenti, i senatori D'ALÌ e VEGAS chiedono di poter riformulare la parte della copertura degli emendamenti testé dichiarati inammissibili in seguito all'approvazione dell'emendamento 5.2.Tab.2.68 del Governo al disegno di legge di bilancio.

Il senatore GUBERT si associa a tale richiesta sottolineando che il Governo, con questo meccanismo, potrebbe rendere inammissibili tutti gli emendamenti presentati dalla opposizione.

Il senatore RECCIA fa presente che tale possibilità di riformulazione dovrebbe eventualmente essere concessa a tutti i Gruppi.

Il presidente COVIELLO ricorda che il Governo ha solo proceduto ad un'opera di razionalizzazione formale dei finanziamenti contenuti nelle Tabelle A e B del disegno di legge finanziaria proprio per dare seguito alla volontà parlamentare che si è espressa attraverso l'approvazione delle leggi cui tali finanziamenti sono riferiti. Ritiene pertanto di non poter accogliere la richiesta espressa dai senatori D'Alì e Vegas.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario MORGANDO, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.1 e 6.2.

Sull'emendamento 6.3 il sottosegretario GIARDA, dopo aver ricostruito l'attuale consistenza dei contratti di apprendistato e di formazione

lavoro, fa presente che la norma contenuta nel disegno di legge è volta ad eliminare l'esistenza di lavoro precario attraverso un concreto aumento della base occupazionale. Si dichiara pertanto contrario alla formulazione proposta all'emendamento in questione. Dello stesso avviso si dichiara il RELATORE.

Il senatore D'ALÌ annuncia quindi il proprio voto favorevole sull'emendamento 6.3, importante per un concreto incremento della base occupazionale in più settori produttivi.

Il senatore MORANDO, annunciando il proprio voto contrario, ricorda che la norma contenuta nell'articolo 6, finalizzata ad un trasferimento di rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato è già stata fortemente criticata in quanto di natura prociclica e in qualche modo più efficace per le regioni del Centro-Nord che per quelle del Centro-Sud. L'accoglimento dell'emendamento in questione accentuerebbe un dato già discutibile ed avrebbe effetti dirompenti sul piano economico. Sarebbe anzi il caso di approfondire la valutazione su come compensare adeguatamente le regioni meridionali.

Il senatore CÒ annuncia il voto contrario della sua parte politica sull'emendamento, sottolineando peraltro che l'ordinamento già risente di una impostazione elusiva nei confronti del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Posto ai voti, l'emendamento 6.3 è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti sono poi respinti gli emendamenti 6.4 e 6.5.

Sull'emendamento 6.6 esprimono parere contrario tanto il RELATORE quanto il rappresentante del Governo.

Il senatore D'ALÌ annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento che posto ai voti è respinto.

Posti separatamente ai voti previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo sono del pari respinti gli emendamenti 6.7, 6.8, 6.211, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.212, 6.13, 6.14, 6.18 e 6.19.

Sull'emendamento 6.20 il RELATORE si rimette alle valutazioni del Governo.

Il sottosegretario MORGANDO invita il senatore Pelella a ritirare l'emendamento in questione in quanto la questione che la norma intende disciplinare è già presente nel comma 11 dell'articolo 6.

Sulla scorta di questa considerazione il senatore PELELLA ritira l'emendamento.

Sull'emendamento 6.23 il relatore GIARETTA si rimette alle valutazioni del Governo.

Si apre quindi un dibattito nel quale il senatore SCIVOLETTO sottolinea la opportunità di un riconoscimento della specificità del lavoro in agricoltura ed annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento in questione.

Dello stesso avviso si dichiara il senatore AZZOLLINI.

Il senatore MORANDO sottolinea la necessità di chiarire che le 230 giornate lavorative devono essere riferite ad un'unica unità lavorativa.

Il senatore PIZZINATO chiarisce a sua volta che l'unità di riferimento deve essere appunto l'operaio agricolo perché le altre categorie del settore sono differentemente disciplinate.

Il sottosegretario GIARDA esprime perplessità sulla norma e ritiene necessario un approfondimento del tema pur prescindendo che le 230 giornate lavorative vanno riferite ad un unico operaio agricolo.

Il senatore D'ALÌ fa presente che con questa precisazione la norma diventa inapplicabile sul piano concreto e non risolve alcun problema del settore.

Il relatore GIARETTA propone pertanto una bocciatura tecnica dell'emendamento in questione al fine di concordare per l'Assemblea un testo compatibile con la impostazione complessiva dell'articolo 6.

Posto ai voti l'emendamento 6.23 è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 6.24, 6.26, 6.27, 6.28, 6.30, 6.31 e 6.200.

Sull'emendamento 6.32, sul quale il RELATORE e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario, interviene il senatore VEGAS per annunciare il voto favorevole del suo Gruppo e per sottolineare che il limite dei 25 anni è troppo restrittivo. Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 6.33, 6.34, 6.35, 6.203, 6.202 e 6.36.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, il voto favorevole dei senatori D'ALÌ e PEDRIZZI e il voto contrario del senatore MORANDO, l'emendamento 6.37 è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 6.38, 6.201, 6.39, 6.40, 6.42, 6.43, 6.204 e 6.44.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo e il voto favorevole del senatore GUBERT, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 6.41.

Posto ai voti, con il voto favorevole del senatore PEDRIZZI, è quindi respinto l'emendamento 6.45.

Sull'emendamento 6.46 il senatore PELELLA dichiara di aggiungere la propria firma e propone al presentatore di precisare che la norma deve essere riferita a tutti i decreti di recepimento delle Direttive comunitarie in materia di sicurezza.

Il senatore RIPAMONTI, dichiarando di aggiungere la propria firma all'emendamento in questione, ritira l'emendamento 6.47.

Sull'emendamento 6.46, nella sua formulazione originaria, esprimono parere favorevole tanto il RELATORE quanto il rappresentante del Governo, entrambi sottolineando che la formulazione dell'emendamento è riferita con precisione alla normativa riguardante la sicurezza nel lavoro anche di natura comunitaria.

Il senatore FERRANTE ritiene opportuno mantenere la formulazione originaria dell'emendamento 6.46 che, posto ai voti, è approvato.

Il PRESIDENTE dichiara pertanto assorbito l'emendamento 6.48.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 6.49, 6.50 e 6.51.

Il RELATORE, al fine di precisare i contenuti del comma 6 propone quindi l'emendamento 6.51-*bis*: «sostituire il comma 6 con il seguente: "Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita"».

Il sottosegretario MORGANDO si dichiara favorevole all'emendamento che posto ai voti è approvato.

Il PRESIDENTE dichiara pertanto preclusa la votazione degli emendamenti 6.205 e 6.206.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 6.53.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 6.52, 6.54 e 6.207.

Sugli emendamenti da 6.55 fino a 6.63 tanto il RELATORE quanto il rappresentante del Governo si rimettono alle valutazioni della Commissione. Il RELATORE fa inoltre presente che sarebbe stato più opportuno modificare la cifra a 4 milioni piuttosto che a 5.

Con il voto contrario dei senatori RIPAMONTI, ALBERTINI e CÒ, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, gli emendamenti in questione risultano approvati.

Il PRESIDENTE dichiara quindi assorbiti gli emendamenti 6.64 e 6.65.

Il senatore MORO, su invito del rappresentante del Governo e del relatore ritira l'emendamento 6.208.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 6.66, 6.67/1, 6.67 (per la parte ammissibile), 6.209, 6.68, 6.210, 6.69, 6.70, 6.71, 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.81, 6.82 e 6.83 (per la parte ammissibile).

All'emendamento 6.84 dichiarano di aggiungere la propria firma i senatori D'ALÌ e AZZOLLINI.

L'emendamento, posto ai voti previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, è respinto.

È del pari respinto, previa dichiarazione del voto favorevole del senatore PEDRIZZI, l'emendamento 6.86.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, posti separatamente, ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 6.89, 6.90, 6.91, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.99, 6.100, 6.101, 6.102, 6.103, 6.104, 6.105, 6.106, 6.107, 6.108, 6.109, 6.0.1, 6.0.2 (per la parte ammissibile), 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15, 6.0.16 e 6.0.20.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

I presentatori rinunciano alla loro illustrazione.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 7.11, 7.13, 7.2, 7.4, 7.3, 7.5, 7.10, con il voto favorevole del senatore AZZOLLINI, 7.1 con il voto favorevole del senatore GUBERT, 7.7, 7.6, 7.9, 7.12 con il voto favorevole del senatore D'ALÌ e 7.8.

Con il voto favorevole del senatore AZZOLLINI, posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 7.0.1. Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

I presentatori degli emendamenti rinunciano alla loro illustrazione.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 8.1, 8.2 con il voto favorevole del senatore MORO, 8.4, 8.3, 8.5, 8.6, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.17, 8.14, 8.15, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.25, 8.28, 8.29, 8.30, 8.26, 8.31 con il voto favorevole del senatore D'ALÌ, 8.32, 8.33, 8.27, 8.35, 8.34, 8.36, 8.37, 8.39, 8.40, 8.41, 8.38, 8.42, 8.43, 8.44, 8.46, 8.47, 8.45, 8.50, 8.49, 8.51 e 8.52.

Sul nuovo testo dell'emendamento 8.70 del senatore MORANDO il RELATORE ritiene che sia necessario un approfondimento della parte riguardante la quantificazione della disposizione. Chiede poi ai rappresentanti del Governo fino a che punto questo testo possa essere compatibile con la normativa comunitaria.

Il sottosegretario MORGANDO propone una rievazione tecnica dell'emendamento in quanto la copertura deve essere oggetto di approfondimento.

Il sottosegretario D'AMICO, per quanto riguarda la compatibilità con la normativa comunitaria fa presente che questo testo potrebbe entrare in rotta di collisione con i vincoli posti per tutta la materia degli aiuti alle imprese, fermo restando che l'Italia è riuscita a contrattare con la Comunità un sistema assai vantaggioso per la concessione degli aiuti alle imprese compatibili con la normativa in questione.

La Commissione respinge pertanto l'emendamento 8.70 (Nuovo testo).

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, sulla base del quale il senatore FERRANTE ritira l'emendamento

8.71, posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.58, 8.57, 8.59, 8.67, 8.61, 8.63, 8.64, 8.65, 8.66, 8.68, 8.69, 8.62, 8.72, 8.73 con il voto favorevole del senatore VEGAS, 8.77, 8.74, 8.76, 8.75, 8.79, 8.78, 8.80 con il voto favorevole del senatore D'ALÌ, 8.91, 8.84, 8.89, 8.85, 8.81, 8.87, 8.82, 8.92, 8.86, 8.88, 8.0.1 e 8.0.2.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente COVIELLO propone di anticipare l'orario di inizio della seduta pomeridiana, già convocata per le ore 16 di oggi, alle ore 15,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 12,55.

307^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MORANDO

indi del Presidente

COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze D'Amico e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda e Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

– e **petizione n. 828 e voto regionale n. 272** ad essi attinenti.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente MORANDO dichiara inammissibili gli emendamenti 9.0.2, 10.5, 10.4, 11.1, 11.3, 12.29, 12.30, 12.34, 12.35, 12.37, 12.38, 12.39, 12.40, 12.3, 12.0.7, 12.0.10, 12.0.11, 12.0.19, 12.0.14, 12.0.15, 12.0.20, 12.0.190, 12.0.16, 12.0.18, 12.0.12, 12.0.21, 12.0.22, 12.0.24, 12.0.25, 12.0.26, 12.0.27, 12.0.28, 12.0.6, 12.0.17, 12.0.140, 12.0.180, 13.5, 13.8, 13.2, 13.14, 13.15, 14.46, 14.41, 14.43, 14.42, 14.3, 14.44, 14.100, 14.5, 14.1, 14.12, 14.26, 14.0.28, 14.0.18, 14.0.3, 14.0.5, 14.0.29, 14.0.19, 14.0.2, 14.0.4, 14.0.10, 14.4, 15.5, 15.2, 15.0.3, 15.0.17, 16.0.14, 16.0.16, 16.0.13, 17.16 (limitatamente al comma 1-bis), 17.20, 17.18, 17.17, 19.32, 19.47, 19.35, 19.48, 19.34, 19.33, 19.39, 19.4, 19.0.3, 20.0.1, 21.24, 21.26 (limitatamente al 2001), 22.2, 23.22, 23.33, 23.4, 23.9, 23.10, 23.12, 23.19, 24.0.4, 25.8, 25.9, 25.12, 25.28, 25.51, 25.44, 25.24, 25.54, 25.52, 25.48, 26.11, 27.3, 27.21, 27.22, 27.27, 27.29, 27.31, 27.30, 28.8, 28.0.7, 28.0.24, 28.0.28, 28.0.27, 28.0.20, 28.0.16, 28.0.17 e 28.0.13.

Prima di passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, il relatore GIARETTA propone di accantonare gli emendamenti riferiti agli articoli 9, 12 e 14, ritenendo opportuno esaminare congiuntamente le questioni concernenti il reddito d'impresa, l'imposta regionale per le attività produttive e le agevolazioni fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, anche al fine di valutare complessivamente tutte le proposte emendative su tali aspetti.

Non facendosi osservazioni, il presidente MORANDO dispone l'accantonamento degli articoli 9, 12 e 14 e dei relativi emendamenti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10, che vengono dati tutti per illustrati.

Su tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo il relatore GIARETTA e il sottosegretario D'AMICO esprimono parere contrario.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.6 e 10.7.

Si passa quindi ad esaminare un emendamento volto ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 10.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario D'AMICO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 10.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Si danno per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Sull'emendamento 11.2 il relatore GIARETTA si rimette al parere del Governo, chiedendo una valutazione degli oneri.

Il sottosegretario D'AMICO si riserva di verificare la quantificazione degli oneri ed esprime parere contrario sull'emendamento 11.2.

Il senatore D'ALÌ si riserva di ripresentare l'emendamento in Assemblée in caso di voto contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 11.2 viene respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario D'AMICO, posto ai voti, viene poi respinto l'emendamento 11.4.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 11, che vengono tutti dati per illustrati.

In merito all'emendamento 11.0.1, su richiesta del relatore GIARETTA, il sottosegretario D'AMICO ricorda che una disposizione analoga a quella recata dall'emendamento è contenuta nella legge n. 342 del 21 novembre 2000, in riferimento al Consorzio nazionale per gli imballaggi. Egli peraltro ritiene superflua la copertura degli oneri, in quanto l'emendamento non comporta minori entrate, ed esprime parere favorevole sull'emendamento. Concordemente si esprime anche il RELATORE.

Il senatore VEGAS fa presente che l'emendamento 11.0.3, pur se con diversa formulazione, riguarda il trattamento fiscale degli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti e chiede che esso sia valutato congiuntamente.

Il RELATORE e il sottosegretario D'AMICO convengono sul fatto che l'emendamento 11.0.3 riguarda una questione analoga all'emendamento 11.0.1, ma ritengono che il primo abbia un significato più ampio e necessiti quindi di una valutazione più approfondita.

Il senatore RIPAMONTI riformula l'emendamento 11.0.1 (11.0.1 nuovo testo) eliminando la disposizione di copertura e – tenendo conto della dichiarazione del rappresentante del Governo – aggiunge al Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi anche il Con-

sozio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del Governo l'emendamento 11.0.1 (nuovo testo) viene approvato.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 11.0.2 – sul quale si erano espressi negativamente il RELATORE e il rappresentante del Governo – il presidente MORANDO fa presente che l'emendamento 11.0.3 è stato ritirato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 13.7, soppressivo dell'intero articolo, sottolineando il rischio che le disposizioni da esso recate possano consentire una surrettizia introduzione del caporalato in particolari settori produttivi.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti all'articolo 13.

Il relatore GIARETTA e il sottosegretario D'AMICO esprimono parere contrario sull'emendamento 13.7.

Il senatore D'ALÌ raccomanda l'approvazione dell'emendamento, richiamando l'attenzione sul fatto che l'articolo 13 ingenera confusione anche per gli effetti in materia tributaria e contributiva.

Il senatore SCIVOLETTO preannuncia il proprio voto contrario, rilevando che il riferimento al caporalato appare piuttosto improprio rispetto al contenuto dell'articolo 13, che consente invece di praticare concretamente la multifunzionalità dell'agricoltura, agevolando cioè scambi di servizi tra aziende agricole dei comuni montani, il cui carattere di mutualità appare indiscutibile.

Il senatore GUBERT condivide le osservazioni del senatore Scivoleto, mentre invece il senatore PIZZINATO esprime forti perplessità sul contenuto del comma 2 dell'articolo 13, richiamando il *deficit* accumulato dall'INPS per i contributi nel settore agricolo.

Dopo un intervento del senatore MORANDO, il senatore CURTO preannuncia il voto favorevole di Alleanza nazionale sull'emendamento 13.7, condividendo le osservazioni sul caporalato.

Posto ai voti, l'emendamento 13.7 viene respinto.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 13.4, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario D'AMICO, viene poi

respinto anche l'emendamento 13.6, del quale il senatore RIPAMONTI preannuncia la ripresentazione in Assemblea.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MORGANDO, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 13.1, 13.3, 13.8, 13.11 (sul quale il senatore PIZZINATO aveva aggiunto la firma), 13.12 e 13.9.

Sull'emendamento 13.10 il relatore GIARETTA e il sottosegretario MORGANDO esprimono parere contrario, ritenendo che il testo dell'articolo 13 sia sufficientemente esplicito nel delimitare i settori per i quali si applica l'articolo 13.

Posto ai voti, l'emendamento 13.10 viene respinto.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore GUBERT raccomanda l'approvazione degli emendamenti 13.17 e 13.13, finalizzati a definire ai fini fiscali l'attività delle cooperative che effettuano lavori di manutenzione agraria e forestale nelle zone di montagna.

Il relatore GIARETTA esprime perplessità sugli oneri derivanti dagli emendamenti in votazione.

Il senatore MORGANDO concorda con il relatore.

Posti ai voti separatamente, gli emendamenti 13.17 e 13.13 sono respinti.

La Commissione respinge poi l'emendamento 13.16, sul quale si erano espressi negativamente il RELATORE e il sottosegretario MORGANDO.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il senatore ROSSI illustra l'emendamento 15.8, sostitutivo dell'intero articolo 15, criticando la innovazione contenuta in tale articolo rispetto alla disciplina dei versamenti dell'imposta comunale sugli immobili, in particolare per ciò che concerne l'incremento della percentuale di acconto da versare. D'altro canto, anche il divieto del versamento in un'unica soluzione appare contraddire l'indirizzo di semplificazione in materia tributaria.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 15.7, finalizzato a consentire comunque la possibilità di versare l'imposta comunale in un'unica soluzione.

Il senatore PREIONI illustra l'emendamento 15.4, analogo all'emendamento illustrato dal senatore Gubert.

Si danno quindi per illustrati i rimanenti emendamenti all'articolo 15.

Il relatore GIARETTA e il sottosegretario D'AMICO esprimono parere contrario sull'emendamento 15.8.

Su richiesta del senatore ROSSI, il sottosegretario D'AMICO specifica che la modifica alla disciplina dei versamenti ICI recati dall'articolo 15 è più favorevole per il contribuente, in quanto la percentuale di acconto va calcolata in riferimento all'imposta dovuta, a sua volta calcolata in riferimento all'anno d'imposta precedente.

Posto ai voti, l'emendamento 15.8 viene respinto.

Il sottosegretario D'AMICO esprime parere favorevole sull'emendamento 15.6, presentato dal Relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 15.6 viene approvato.

Il relatore GIARETTA e il sottosegretario D'AMICO esprimono parere favorevole sull'emendamento 15.1 che, posto ai voti, viene approvato.

La Commissione respinge poi l'emendamento 15.3, con il parere contrario del RELATORE e del Sottosegretario.

Dopo l'espressione del parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario D'AMICO, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 15.7.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO la Commissione respinge l'emendamento 15.4.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 15, che vengono dati tutti per illustrati.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario D'AMICO, vengono respinti gli emendamenti 15.0.24, 15.0.22, 15.0.19, 15.0.11, 15.0.1, 15.0.4, 15.0.10 e 15.0.6, di identico contenuto.

Sull'emendamento 15.0.3, dichiarato inammissibile, interviene il senatore SCIVOLETTO, il quale chiede al rappresentante del Governo di esprimersi nel caso l'agevolazione sia ristretta alle sole agevolazioni di volontariato e con l'esclusione dell'anno di imposta 2001.

Il sottosegretario MORGANDO si esprime in senso contrario all'emendamento.

Il sottosegretario D'AMICO ritiene che la quantificazione dell'onere sia sostanzialmente corretta, ma ribadisce il parere contrario del Governo.

Il senatore FERRANTE sollecita il relatore a tener conto della proposta emendativa, in considerazione della disponibilità del senatore Scivolto a restringere il campo delle agevolazioni.

In merito all'emendamento 15.0.25 il senatore D'ALÌ sottolinea all'attenzione della Commissione il fatto che quasi tutti i Gruppi parlamentari hanno presentato un emendamento finalizzato ad escludere l'applicazione di sanzioni ed interessi nei confronti dei contribuenti che adeguano le proprie scritture contabili indicando dei ricavi analoghi a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore.

Il sottosegretario D'AMICO dichiara la contrarietà del Governo su tutti gli emendamenti in questione, che introducono la facoltà per i contribuenti di adeguare volta per volta le scritture contabili in riferimento alle risultanze degli studi di settore: ciò appare in contraddizione con il sistema di determinazione presuntiva dei ricavi definito dagli studi di settore.

Posti congiuntamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 15.0.25, 15.0.23, 15.0.20, 15.0.13, 15.0.12, 15.0.7, 15.0.2, 15.0.5 e 15.0.9, di identico contenuto. Il presidente Morando avverte che si intendono posti ai voti e respinti anche gli emendamenti 16.0.7 e 16.0.10, di identico contenuto ai precedenti.

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario D'AMICO, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 15.0.8, sul quale aggiunge la firma il senatore GUBERT.

Il presidente MORANDO fa presente che l'emendamento 15.0.14 è identico all'emendamento 16.0.15 e che pertanto essi verranno posti in votazione congiuntamente.

Il relatore GIARETTA si esprime favorevolmente sull'emendamento 15.0.14.

Il sottosegretario D'AMICO ritiene che gli emendamenti risolvano una questione che attiene alla disciplina più civilistica che tributaria, intervenendo in tema di utili non distribuiti tra i soci delle cooperative e accantonati in riserva indisponibile in caso di modifica statutaria.

Posti congiuntamente ai voti, vengono approvati gli emendamenti 15.0.14 e 16.0.15, di identico contenuto.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MORANDO, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 15.0.15, 15.0.16, 15.0.18 e 15.0.21.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il senatore ROSSI illustra l'emendamento 16.1, soppressivo dell'intero articolo, facendo presente che la previsione di un sistematico e periodico controllo sui contribuenti con volume di affari non inferiore a 10 miliardi è del tutto svincolata da una valutazione della pericolosità per il fisco dei contribuenti medesimi e che quindi si risolve in un inutile aggravio di lavoro per gli organi accertatori.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il relatore GIARETTA e il sottosegretario D'AMICO esprimono parere contrario sugli emendamenti 16.1 e 16.6, di identico contenuto.

Posti congiuntamente ai voti, tali emendamenti vengono respinti.

Il RELATORE e il sottosegretario D'AMICO esprimono parere contrario sull'emendamento 16.7, che posto ai voti, viene respinto.

Il relatore GIARETTA e il sottosegretario D'AMICO invitano i presentatori a ritirare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.

Poiché i presentatori insistono per la votazione, tutti i rimanenti emendamenti all'articolo 16 vengono separatamente posti ai voti e respinti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo all'articolo 16.

Si danno per illustrati tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 16.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MORGANDO, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6, 16.0.8, 16.0.9 e 16.0.11.

Dopo che il relatore GIARETTA e il sottosegretario D'AMICO hanno espresso parere contrario sull'emendamento 16.0.12, il presidente MORANDO fa presente che l'emendamento verte sulla questione, in parte già affrontata, del trattamento fiscale dei redditi prodotti dai lavoratori frontalieri.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÌ, posto ai voti, l'emendamento 16.0.12 viene respinto.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il senatore CAPONI illustra l'emendamento 17.19, sottoscritto dalla maggioranza dei gruppi della Commissione industria, che origina da una serie di audizioni svolte al fine di individuare lo strumento più adatto per agevolare l'utilizzo del combustibile denominato biodiesel. L'emendamento tiene conto degli equilibri di mercato dei carburanti per autotrazione e costituisce un segnale importante per agevolare l'uso di prodotti a basso tasso di inquinamento.

Il senatore D'ALÌ fa presente che gli articoli 17 e 18 investono, per aspetti diversi, la stessa materia della accisa su particolari prodotti utilizzati come carburanti o come combustibili e che all'articolo 18 il relatore ha presentato un emendamento interamente sostitutivo che riguarda sia il biodiesel che altri prodotti a ridotto tasso di inquinamento. Chiede al Presidente, pertanto, di consentire una discussione congiunta sui due articoli.

Il presidente MORANDO condivide tale orientamento.

Dopo che sono stati dati per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 17, il relatore GIARETTA illustra l'emendamento 18.5, interamente sostitutivo dell'articolo 18, che interviene anche sull'aliquota dell'accisa applicabile sul prodotto denominato biodiesel. Tuttavia egli si riserva di presentarne una riformulazione, che tenga anche conto di ulteriori aspetti. Chiede quindi al Presidente di accantonare sia l'emendamento illustrato dal senatore Caponi che l'emendamento 18.5, invitando peraltro i presentatori a ritirare tutti gli altri emendamenti riferiti agli articoli 17 e 18.

Il presidente MORANDO avverte che l'eventuale ritiro dei restanti emendamenti riferiti agli articoli 17 e 18 non ne pregiudica la ripresentazione in forma di subemendamenti rispetto al nuovo testo dell'emendamento 18.5 preannunciato dal relatore.

Il senatore CAPONI concorda sulla proposta del relatore e chiede pertanto che sia accantonato anche l'emendamento 17.19.

Vengono pertanto ritirati gli emendamenti 17.2 e 17.12, di identico contenuto, 17.11 (a proposito del quale il senatore RIPAMONTI chiede che la questione del biodiesel sia tenuta distinta comunque dal trattamento fiscale di altri prodotti a ridotto impatto ambientale), 17.13, 17.16, 17.1, 17.14, 17.8, 17.7, 17.21 e 17.22.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario D'AMICO, posti separatamente ai voti, vengono invece respinti gli emendamenti 17.9, 17.6, 17.10, 17.3, 17.4, 17.5 e 17.15.

Avendo il Relatore chiesto l'accantonamento dell'emendamento 18.5, al fine di predisporre una riformulazione, il senatore D'ALÌ, facendo rife-

rimento ai contenuti dell'emendamento 18.6, sollecita il relatore a tener conto sia dell'enorme giacenza di bioetanolo di origine agricola e di etilbetanolo, sia della necessità di procedere quanto prima al piano di utilizzo dei prodotti definiti «bioetanolo di origine agricola» e «ETBE».

Viene pertanto accantonato l'emendamento 18.6.

Prendendo atto dell'esigenza di verificare la riformulazione dell'emendamento 18.5 da parte del relatore, i presentatori ritirano poi gli emendamenti 18.7, 18.8, 18.9, 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4.

Si passa quindi all'esame di un emendamento volto ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 18.

Il RELATORE illustra l'emendamento 18.0.1, finalizzato in particolare a sostenere alcuni particolari settori (trasporto taxi e autoambulanze).

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, e dopo la dichiarazione di voto a favore dei rappresentanti dei Gruppi Forza Italia, Centro Cristiano Democratico e Alleanza nazionale, l'emendamento 18.0.1 viene approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19, che vengono tutti dati per illustrati.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del Sottosegretario D'AMICO, posto ai voti viene respinto l'emendamento 19.7.

Dopo che il relatore GIARETTA e il sottosegretario D'AMICO hanno espresso parere contrario sull'emendamento 19.8, il senatore CENTARO ne raccomanda l'approvazione, sottolineando l'esigenza di prevedere un intervento fiscale a sostegno dei territori siciliani che hanno subito un grave degrado ambientale a cagione della attività estrattiva e di raffinazione dei prodotti petroliferi.

Posto ai voti, l'emendamento 19.8 viene respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MORGANDO, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 19.55, 19.24, 19.25, 19.57, 19.52, 19.62, 19.42, 19.30, 19.46 e 19.59.

Il senatore STIFFONI sottolinea all'attenzione della Commissione il contenuto dell'emendamento 19.29, finalizzato a tener conto della diversa incidenza sui consumi del gas metano della differente tipologia di uso.

Il relatore GIARETTA pur comprendendo lo spirito dell'emendamento invita i presentatori a ritirarlo, preannunciando un parere favorevole se trasformato in un ordine del giorno.

Il sottosegretario D'AMICO concorda con il parere espresso dal relatore.

Il senatore STIFFONI ritira l'emendamento preannunciandone la ripresentazione in Assemblea.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MORGANDO, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 19.45 e 19.60.

Dopo che il relatore GIARETTA e il sottosegretario D'AMICO hanno espresso parere contrario sull'emendamento 19.40, il senatore CAMERINI ne sottolinea il rilievo sia per i lavoratori frontalieri della provincia di Trieste e di Udine sia per la esigenza di recuperare il gettito dell'imposta sul valore aggiunto per gli acquisti compiuti oltre frontiera.

Il senatore GUBERT preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 19.40.

Il senatore D'ALÌ fa presente che la Commissione si è già espressa sull'emendamento di identico tenore in precedenza.

Posto ai voti, l'emendamento 19.40 viene respinto.

Con il parere favorevole del sottosegretario D'AMICO, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 19.1 del relatore.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MORGANDO, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 19.61 e 19.36.

IL relatore GIARETTA e il sottosegretario D'AMICO esprimono parere contrario sull'emendamento 19.49.

Il senatore ROSSI raccomanda l'approvazione di tale emendamento, finalizzato ad equiparare l'accisa sui consumi di gas metano per i consumi di contribuenti a basso reddito residenti nel Nord con quella prevista per i consumi effettuati in tutto il Mezzogiorno.

Posto ai voti, tale emendamento viene respinto.

Sull'emendamento 19.18 il RELATORE e il sottosegretario D'AMICO esprimono parere contrario.

Dopo che il senatore CENTARO ne ha raccomandato l'approvazione, la Commissione respinge l'emendamento 19.18.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MORGANDO, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 19.19, 19.20, 19.22, 19.21, 19.28, 19.26, 19.27 e 19.17 (con dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÌ).

Il senatore SCIVOLETTO illustra il subemendamento 19.31/1, finalizzato a prevedere l'agevolazione non solo per il riscaldamento delle serre ma anche per la coltivazione sotto serra, nonché a modificare la formula di copertura dell'emendamento 19.31.

I senatori MORANDO e NAPOLI preannunciano il voto favorevole su tale subemendamento.

Il RELATORE esprime parere favorevole.

Il sottosegretario D'AMICO esprime invece parere contrario, soprattutto in relazione alla quantificazione degli oneri recati dall'emendamento. Invita pertanto i presentatori a ritirarlo.

Il senatore MONTELEONE ritiene essenziale parificare il trattamento fiscale dei combustibili utilizzati per il riscaldamento delle serre e quello dei combustibili utilizzati per la coltivazione sotto serra.

Il presidente COVIELLO ritiene opportuno rinviare l'approfondimento delle questioni in vista dell'esame in Assemblea.

Posto ai voti, il subemendamento 19.31/1 viene respinto; viene poi respinto anche l'emendamento 19.31.

Con il voto contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 19.6, 19.16, 19.37, 19.15, 19.58 e 19.23.

Il relatore GIARETTA propone di respingere l'emendamento 19.14 al fine di consentire un maggiore approfondimento della proposta per un esame in Assemblea.

L'emendamento 19.14 viene quindi respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo l'emendamento 19.41 viene accolto.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del Governo hanno formulato parere contrario sono respinti gli emendamenti 19.2, 19.3, 19.5, 19.9 e 19.10.

Il senatore D'ALÌ, nel preannunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento 19.11 sottolinea l'opportunità di prevedere forme compen-

sative per i Comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di lavorazione e di stoccaggio degli oli minerali per una migliore tutela del territorio e ambientale.

Il presidente COVIELLO aggiunge la propria firma all'emendamento e dopo aver espresso apprezzamento per la finalità dell'emendamento, suggerisce di riformularlo al fine di includere anche i Comuni nel cui territorio sono collocati impianti di estrazione.

Il senatore NAPOLI dichiara di non condividere la previsione di agevolazioni finalizzate a fronteggiare l'inquinamento derivante dalla lavorazione degli oli minerali, discriminando in tal modo i Comuni nel cui territorio sussistono altre imprese altrettanto inquinanti come ad esempio quelle chimiche o conciarie.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 19.11 viene quindi respinto.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono quindi respinti gli emendamenti 19.12, 19.13 e 19.43.

Il relatore GIARETTA propone di respingere l'emendamento 19.38 al fine di individuare una copertura alternativa per un esame in Assemblea.

L'emendamento 19.38 viene quindi respinto.

Il relatore GIARETTA esprime avviso contrario sugli emendamenti 19.44, 19.51, 19.50, 19.53 e 19.54.

Il sottosegretario D'AMICO concorda con i pareri formulati dal relatore.

Dopo una breve illustrazione del senatore STIFFONI, con il voto favorevole del senatore D'ALÌ a nome del Gruppo di Forza Italia l'emendamento 19.44 viene respinto.

Con votazioni separate sono quindi respinti gli emendamenti 19.51, 19.50, 19.53 e 19.54.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 19.0.1 e 19.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il senatore D'ALÌ ritira l'emendamento 20.1.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo viene respinto l'emendamento 20.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo vengono respinti con separate votazioni gli emendamenti 21.19, 21.13, 21.15, 21.3, 21.14, 21.16, 21.11, 21.4, 21.10, 21.12, 21.17, 21.18, 21.8, 21.5, 21.20 e 21.9.

Il senatore DONDEYNAZ, nell'illustrare l'emendamento 21.23, propone di riformulare l'emendamento al fine di indicare esplicitamente in alternativa al richiamo legislativo la definizione delle zone agevolate. Ritiene peraltro che occorre valutare l'idoneità della copertura proposta che a suo avviso è superiore all'onere dell'emendamento.

Il sottosegretario D'AMICO propone di respingere l'emendamento, riservandosi di verificare l'entità dell'onere.

L'emendamento 21.23 (Nuovo testo) viene quindi respinto.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, vengono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 21.25, 21.26 (per la parte ammissibile), 21.21, 21.2, 21.6, 21.7, 21.22, 21.0.2 e 21.0.1.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo viene accolto l'emendamento 21.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Con il parere favorevole del sottosegretario D'AMICO viene accolto l'emendamento 22.35.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 22.12, 22.24 e 22.25.

Il sottosegretario D'AMICO esprime avviso favorevole sull'emendamento 22.36 – riformulato al fine di introdurre le parole «e successive modificazioni» dopo il richiamo al decreto legislativo n. 504 del 1995 – e sull'emendamento 22.3.

Dopo che il relatore GIARETTA ha concordato con le osservazioni del rappresentante del Governo in ordine all'emendamento 22.3 e accolto la proposta di riformulazione sull'emendamento 22.36, sono separatamente posti ai voti ed accolti gli emendamenti 22.36 (Nuovo testo) e 22.3.

Il senatore CARPI, nell'illustrare l'emendamento 22.5, sollecita una riflessione sull'opportunità di prevedere un allargamento della platea delle imprese agevolate in quanto forti utilizzatori di energia elettrica, al fine di tutelare la piccola e media impresa, che in base alla formulazione approvata dalla Camera dei deputati viene esclusa dalle disposizioni.

Il relatore GIARETTA, pur condividendo le finalità dell'emendamento, esprime perplessità sulla copertura proposta, che creerebbe problemi di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria.

Il sottosegretario D'AMICO, dopo aver sottolineato che il testo del disegno di legge è finalizzato ad agevolare le imprese che utilizzano l'energia elettrica, pur dichiarandosi consapevole delle finalità dell'emendamento, esprime parere contrario sulla proposta, tenuto conto degli oneri derivanti ad essa connessi.

Il senatore MORANDO, dopo aver evidenziato che il testo in esame prevede una riduzione dei costi per aziende di grandi dimensioni e ad alto consumo di energia, evidenzia l'opportunità di ricorrere a parametri diversi per l'individuazione della platea dei beneficiari, eventualmente facendo riferimento ad un concetto relativo di consumo di energia rispetto al fatturato dell'impresa. Ritiene peraltro meritevole di approfondimento anche la formulazione dell'emendamento 22.5.

Il senatore AZZOLLINI, nell'evidenziare che l'emendamento 22.30 presentato dalla propria parte politica persegue la medesima finalità, auspica che sia prevista un'estensione della disposizione agevolativa, eventualmente introducendo parametri di consumo relativo di energia elettrica, al fine di evitare che a causa degli eccessivi oneri piccole imprese non siano in grado di rimanere sul mercato.

Il senatore TAROLLI sollecita il rappresentante delle Finanze a valutare più approfonditamente l'emendamento in esame e le ulteriori proposte analoghe al fine di ridurre i costi delle piccole e medie imprese.

Il senatore NAPOLI suggerisce di aumentare l'importo dei consumi richiamati nell'emendamento al fine di contenere i conseguenti oneri.

Il sottosegretario D'AMICO, dopo aver chiarito che l'individuazione di un importo di consumo non necessariamente risulta correlata con una grande dimensione di impresa, suggerisce di respingere l'emendamento al fine di consentire un maggiore approfondimento durante l'esame in Assemblea.

Separatamente posti ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 22.5, 22.30, 22.23, 22.21, 22.20 e 22.22.

Dopo che il RELATORE si è rimesso al Governo e il sottosegretario D'AMICO ha espresso avviso contrario l'emendamento 22.4 viene respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 22.18, 22.19, 22.11, 22.13, 22.14, 22.15, 22.16, 22.17 e 22.33.

Dopo una breve illustrazione da parte del RELATORE, e con il parere favorevole del sottosegretario D'AMICO, l'emendamento 22.6 viene accolto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 22.9, 22.8, 22.27, 22.28, 22.29, 22.31, 22.32, 22.10, 22.34, 22.1 e 22.7. Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore NAPOLI, il relatore GIARETTA esprime avviso contrario sugli emendamenti 22.0.1, 22.0.5, 22.0.4, 22.0.6, 22.0.7, 22.0.8 e 22.0.9; si rimette alle valutazioni del Governo in ordine all'emendamento 22.0.2, sollecitando altresì una riflessione sull'emendamento 22.0.3.

Il sottosegretario D'AMICO propone di respingere gli emendamenti 22.0.2 e 22.0.3 al fine di consentire un più puntuale approfondimento per l'esame in Assemblea. Concorda con le osservazioni del relatore sui restanti emendamenti.

Il senatore CÒ, nell'illustrare l'emendamento 22.0.9, preannuncia il proprio voto favorevole su una proposta finalizzata a consentire che le tariffe dei servizi pubblici per i nuclei familiari a basso reddito siano allineate ai costi di produzione.

Il senatore VENTUCCI preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 22.0.8 – cui il senatore GUBERT aggiunge la propria firma – sollecitando una più approfondita riflessione da parte del rappresentante del Governo.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 22.0.2, 22.0.1, 22.0.5, 22.0.3, 22.0.4, 22.0.6, 22.0.7, 22.0.8 e 22.0.9.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 23.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario D'AMICO, sono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 23.1, 23.2, 23.3, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.11, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16, 23.17, 23.18, 23.19 (nuovo testo) e 23.20.

Il relatore GIARETTA propone di accantonare l'emendamento 23.21 per esaminarlo insieme agli emendamenti relativi all'articolo 27.

Non facendosi osservazioni, il presidente COVIELLO dispone l'accantonamento dell'emendamento 23.21.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario D'AMICO, sono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 23.23, 23.24, 23.25, 23.26, 23.27 e 23.28.

Il relatore GIARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento 23.29, che interviene sulla disciplina speciale cosiddetta «del margine» per i rivenditori di veicoli usati.

Previo parere favorevole del sottosegretario D'AMICO, la Commissione accoglie quindi l'emendamento 23.29.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario D'AMICO, viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 23.30.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI ritira l'emendamento 23.31.

Il relatore GIARETTA esprime parere contrario sull'emendamento 23.32, riservandosi di fornire eventualmente una diversa valutazione per l'Assemblea.

Previo parere contrario del sottosegretario D'AMICO, l'emendamento 23.32 viene quindi posto ai voti e respinto.

È altresì respinto l'emendamento 23.34, previ pareri contrari del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Sull'emendamento 23.35 il RELATORE esprime parere contrario in ragione delle modalità di copertura utilizzate, pur dichiarando di condividerne la finalità.

Previo parere contrario del sottosegretario D'AMICO, l'emendamento 23.35 viene quindi posto ai voti e respinto.

Con il parere favorevole del relatore GIARETTA e del sottosegretario D'AMICO, la Commissione accoglie quindi l'emendamento 23.36 (sul quale dichiarano di apporre la propria firma i senatori AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, MORO e GUBERT), posto ai voti congiuntamente all'emendamento 23.37, di identico contenuto.

Con separate votazioni, previo parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario D'AMICO, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 23.38, 23.0.1 e 23.0.2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 24.

Con separate votazioni, previo parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario D'AMICO, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 24.1, 24.2, 24.3, 24.0.1, 24.0.2 e 24.0.3.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 24.0.5, in materia di accatastamento dei fabbricati rurali, sul quale il relatore GIARETTA ed il sottosegretario D'AMICO esprimono parere contrario.

L'emendamento 24.0.5 viene quindi posto ai voti e respinto.

Sono altresì respinti, con separate votazioni, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 24.0.6, 24.0.8 e 24.0.9.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 25.

Con separate votazioni, previo parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario D'AMICO, la Commissione respinge gli emendamenti 25.1, 25.2, 25.6, 25.3, 25.5, 25.7, 25.10 e 25.11.

Il relatore GIARETTA e il sottosegretario D'AMICO esprimono parere favorevole sull'emendamento 25.13.

Il senatore VENTUCCI dichiara di apporvi la propria firma, a nome del Gruppo Forza Italia.

L'emendamento 25.13 viene quindi accolto dalla Commissione.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario D'AMICO sono quindi posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 25.17, 25.21, 25.20, 25.19, 25.16 e 25.14.

Il senatore MORO ritira gli emendamenti 25.22 e 25.23.

Sono quindi posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 25.18, 25.53, 25.25, 25.26, 25.15, 25.27, 25.31, 25.29, 25.30 e 25.32, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Sull'emendamento 25.33 esprimono parere contrario sia il relatore GIARETTA che il sottosegretario D'AMICO.

Il senatore D'ONOFRIO chiede di conoscere le motivazioni dell'avviso di contrarietà espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo, lamentando la pregiudiziale ostilità dei senatori della maggioranza nei confronti delle proposte emendative presentate dall'opposizione. Evidenzia

quindi la necessità di un esame sufficientemente approfondito dei singoli emendamenti, allo scopo di acquisire piena consapevolezza sul merito e sulle implicazioni delle varie proposte.

Il senatore MORANDO sottolinea che la contrarietà della maggioranza sull'emendamento in esame è motivata principalmente dalla modalità di copertura utilizzata, che prevede un incremento dell'accisa sui tabacchi.

Il senatore D'ONOFRIO fa presente che all'aumento del costo dei tabacchi conseguente all'emendamento in esame farebbero riscontro agevolazioni tali da migliorare le condizioni di vita degli italiani.

Dopo che il sottosegretario D'AMICO ha ribadito il proprio avviso di contrarietà, l'emendamento 25.33 viene quindi posto ai voti e respinto.

Sono altresì respinti con separate votazioni, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 25.34, 25.35, 25.36, 25.37, 25.38 e 25.39.

Il sottosegretario D'AMICO esprime parere favorevole sull'emendamento 25.40, a firma del relatore, evidenziando che esso è finalizzato ad introdurre una modifica del comma 3 in materia di maggiorazione a titolo di interessi sulle somme da versare ai fini IVA, con rinvio ad un regolamento per l'eventuale variazione della misura del tasso di interesse.

L'emendamento 25.40 viene quindi posto ai voti ed accolto.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario D'AMICO la Commissione respinge quindi, con voti separati, gli emendamenti 25.41, 25.42, 25.43, 25.50, 25.49 e 25.45.

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario D'AMICO è posto ai voti ed accolto l'emendamento 25.46.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 25.47, 25.55, 25.0.1, 25.0.3, 25.0.2, 25.0.9, 25.0.6, 25.0.4, 25.0.8, 25.0.5, 25.0.7 e 25.0.10.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 26.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 26.1, finalizzato a semplificare gli adempimenti tributari delle piccole società sportive dilettantistiche.

Il sottosegretario D'AMICO fa presente che la materia è già trattata nel provvedimento collegato in materia fiscale recentemente approvato dal Parlamento.

Prende atto il senatore GUBERT, il quale ritira l'emendamento 26.1.

È altresì ritirato l'emendamento 26.2.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario D'AMICO la Commissione respinge l'emendamento 26.3.

Vengono quindi ritirati gli emendamenti 26.4 e 26.6.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario D'AMICO, sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 26.5, 26.7, 26.8, 26.9, 26.10, 26.0.1 e 26.0.2.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,30.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4885
(LEGGE FINANZIARIA) (ARTICOLI 6, 7, 8, 10, 11, 13
E ARTICOLI DA 15 A 26)**

Art. 6.

6.1

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

Sopprimere l'articolo.

6.2

MACERATINI, CUSUMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sopprimere l'articolo.

6.3

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. È riconosciuto ai datori di lavoro, che nel periodo compreso dal 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003 assumono nuovi dipendenti, un credito di imposta pari a lire 31.000 per ogni giornata retribuita eccedente quelle retribuite nel corrispondente mese dell'anno precedente. A tal fine, le prestazioni di lavoro a tempo parziale sono computate in misura proporzionale all'orario normale previsto dal contratto nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali previsto dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

2. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è incrementato di lire 15.000 giornaliera in relazione ai dipendenti occupati presso le unità produttive ubicate nei territori di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre

1998, n. 448. Tale ulteriore credito compete nel rispetto dei limiti della regola *de minimis* prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste nel presente comma sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.

4. Il reddito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nè ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta a condizione che siano osservati i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria e che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le agevolazioni previste nel presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

7. Le disposizioni di cui all'articolo a della legge 23 dicembre 1998, n. 448 restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5 (v. emend. 1.0.1).

6.4

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. È riconosciuto ai datori di lavoro un credito di imposta pari a lire 31.000 per ogni giornata retribuita eccedente quelle retribuite nel corrispondente mese dell'anno precedente. A tal fine, le prestazioni di lavoro a tempo parziale sono computate in misura proporzionale all'orario normale previsto dal contratto nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali previsto dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

2. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è incrementato di lire 15.000 giornaliere in relazione ai dipendenti occupati presso le unità produttive ubicate nei territori di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Tale ulteriore credito compete nel rispetto dei limiti della regola *de minimis* prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste nel presente comma sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.

4. Il reddito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nè ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta a condizione che siano osservati i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria e che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le agevolazioni previste nel presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.5

PIREDDA

Al comma 1, dopo le parole: «ai datori di lavoro,» inserire le seguenti: «operanti nelle regioni con un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale».

6.6

MINARDO, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, le parole: «1° ottobre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2001».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6 (v. emend. 1.0.1).

6.7

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «con contratto di lavoro a tempo indeterminato».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato, l'incremento deve intervenire rispetto alla base occupazionale costituita dalla media dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e dalla media dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato occupati nel periodo tra il 1° ottobre ed il 30 settembre 2000; in tal caso il credito di imposta è pari a 400.000 lire per ciascun mese.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.8

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «contratto di lavoro a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «ovvero a tempo determinato per un periodo non inferiore a sei mesi, per le imprese operanti nel settore turistico e alberghiero».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 8 (v. emend. 1.0.1).

6.211

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «contratto di lavoro a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «o a tempo determinato

per non meno di sei mesi nelle attività turistiche, alberghiere e ricettive a carattere stagionale».

Seguono compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.9

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «contratto di lavoro a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «o a tempo determinato».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5 (v. emend. 1.0.1).

6.10

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato nel settore agricolo, il credito è concesso, in misura, proporzionale alle giornate di lavoro effettuate, ai datori di lavoro che dimostrano, sulla base delle risultanze delle dichiarazioni trimestrali effettuate dall'INPS, un incremento pari almeno al 10 per cento del numero delle giornate di lavoro prestate nell'anno precedente».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5 (v. emend. 1.0.1).

6.11

ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 800.000» con le seguenti: «lire 1.000.000».

Conseguentemente sopprimere il comma 10.

Seguono compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.12

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «con contratto di lavoro a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «e lire 500.000 per ciascun lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 380.000;
2002: - 630.000;
2003: - 1.000.000.

Seguono ulteriori compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.212

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 2, primo periodo, ovunque ricorrono, sopprimere le parole: «a tempo indeterminato».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «a tempo indeterminato e a tempo determinato».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12 (v. emend. 2.40).

6.13

MINARDO, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, le date: «1° ottobre 1999 e 30 settembre 2000» vengono rispettivamente sostituite da: «1° gennaio 2000 e 31 dicembre 2000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6 (v. emend. 1.0.1).

6.14

MINARDO, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, il periodo che va da: «e a tempo determinato» fino a: «contenuto formativo», viene soppresso.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6 (v. emend. 1.0.1).

6.15

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «e a tempo determinato».

6.16

PELELLA, SMURAGLIA, DUVA, GRUOSSO, BATTAFARANO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «inferiori o pari» con le seguenti: «, per le aziende con un numero di addetti minore delle 50 unità, inferiore o, per aziende con un numeri di addetti superiore ale 50 unità, pari».

Conseguentemente alla Tabella A sono apportate le seguenti modifiche:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001:	- 2.000;
2002:	- 2.000;
2003:	- 2.000.

6.17

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: «e a tempo pieno».

Conseguentemente sopprimere il terzo periodo.

6.18

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al terzo periodo sostituire le parole da: «il credito d'imposta» fino alla fine del periodo con le altre: «non spetta alcun credito d'imposta».

6.19

ROSSI, MORO

Al comma 2, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: «È previsto un credito di imposta di lire 400.000 nel caso dei soggetti di cui al comma 5, lettera b-bis), per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato».

Conseguentemente al comma 5, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 12 mesi;».

Segue compensazione n. 1 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.20

BATTAFARANO, PELELLA, DUVA, GRUOSSO

Al comma 2, alla fine aggiungere: «la disciplina del credito d'imposta è applicabile anche ai soci di cooperative inquadrati ai fini previdenziali con il decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 purchè retribuiti secondo CCNL e ai soci di cooperative di piccola pesca inquadrati ai fini previdenziali con la legge n. 250 del 1958 che erogano retribuzioni contrattuali "alla parte"».

6.21

SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, PAPPALARDO, BATTAFARANO, BARRILE, LORETO, FIGURELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«Il credito d'imposta spetta anche di datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano, rispetto all'anno precedente, la base occupazionale di almeno 230 giornate di lavoro effettuate da operai a tempo

determinato, corrispondenti ad una unità lavorativa agricola a tempo indeterminato».

6.22

BEDIN, LAURIA BALDASSARE, PREDA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«Il credito d'imposta spetta anche di datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano, rispetto all'anno precedente, la base occupazionale di almeno 230 giornate di lavoro effettuate da operai a tempo determinato, corrispondenti ad una unità lavorativa agricola a tempo indeterminato».

6.23

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«Il credito d'imposta spetta anche di datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano, rispetto all'anno precedente, la base occupazionale di almeno 230 giornate di lavoro effettuate da operai a tempo determinato, corrispondenti ad una unità lavorativa agricola a tempo indeterminato».

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.

Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

6.24

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.25

NAPOLI Roberto, CIMMINO, NAVA, LAURIA

Eliminare il primo periodo del comma 3.

6.26

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.27

LAURO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 3, eliminare il seguente periodo: «l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5 (v. emend. 1.0.1).

6.28

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.29

MINARDO, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente:

«Le dimissioni volontarie dei lavoratori dipendenti, non vengono considerate come decremento occupazionale ai fini del calcolo del numero complessivo dei dipendenti mediamente occupati».

6.30

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 4, sostituire la parola: «esclusivamente» con le seguenti: «o può essere chiesto a rimborso».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.31

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma 5, sopprimere la lettera a).***Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).****6.32**

MINARDO, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «25 anni» con le seguenti: «20 anni».***6.200**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «25 anni» con le seguenti: «18 anni».***Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12 (v. emend. 2.40).****Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 8 (v. emend. 1.0.1).****6.33**

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, LAURO

*Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «a 25 anni» con le seguenti: «a 21 anni».***Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 8 (v. emend. 1.0.1).****6.34**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma 5, sopprimere la lettera b).***Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

6.35

ROSSI, MORO

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

6.36

ROSSI, MORO

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «da almeno 24 mesi» con le seguenti: «da almeno 6 mesi».

6.203

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 5, sopprimere la lettera b), sostituire le parole da: almeno 24 mesi con le seguenti: «da almeno 3 mesi».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, e 6 (v. emend. 2.40).

6.202

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 5, sopprimere la lettera b), sostituire le parole da: «almeno 24 mesi» con le seguenti: «da almeno 6 mesi».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, e 6 (v. emend. 2.40).

6.37

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 5, lettera b), sopprimere le parole: «non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6 (v. emend. 1.0.1).

6.38

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «da almeno 24 mesi» con le seguenti. «da almeno 12 mesi».

6.201

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «da almeno 24 mesi» con le seguenti. «da almeno 12 mesi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6 (v. emend. 1.0.1).

6.39

ROSSI, MORO

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «24 mesi» con le seguenti. «12 mesi».

Segue compensazione n. 1 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.40

MINARDO, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Alla fine della lettera b) del comma 5, dopo la parola: «104» viene aggiunta la seguente: «o siano stati lavoratori di imprese edili che hanno chiuso un cantiere per il quale avevano proceduto ad assunzioni a tempo indeterminato anche nell'ultimo biennio e che dopo il licenziamento, vengono riassunti per l'apertura di un nuovo cantiere».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 8 (v. emend. 1.0.1).

6.41

GUBERT

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «i mesi sono ridotti da 24 a sei qualora il nuovo assunto abbia a carico, con quota almeno pari al 50 per cento, almeno tre figli di minore età».

Conseguentemente, a copertura del maggiore onere, fino alla sua concorrenza è aumentato l'importo di cui al comma 2 dell'articolo 22.

6.42

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 5, lettera c), premettere le parole: «fatti salvi i diversi trattamenti consentiti nei contratti d'area o di riallineamento».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.43

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, fatte salve le diverse indicazioni contenute nei contratti d'area e di riallineamento».

6.204

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, fatte salve le diverse indicazioni contenute nei contratti d'area e di riallineamento».

6.44

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «fatte salve le diverse indicazioni contenute nei contratti d'area e di riallineamento».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.45

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, MULAS

All'articolo 6 (Incentivi per l'incremento dell'occupazione) nel comma 5, la lettera d) è soppressa; il comma 7 è soppresso.

6.46

FERRANTE, PELELLA, RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: «dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626» con le seguenti: «dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,» con le seguenti: «dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni».

6.47

RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 5, lettera d), dopo le parole: «19 settembre 1994, n. 626» sopprimere le parole: «e successive modificazioni» ed aggiungere le seguenti parole: «e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e loro successive modificazioni».

6.48

MARINO, MANZI, ALBERTINI, CAPONI

Al comma 5, lettera d), dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le parole: «e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni».

Al comma 7, terzo rigo dopo le parole: «n. 626, e successive modificazioni» aggiungere le parole: «e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni».

6.49

MINARDO, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Alla fine del comma 5) viene aggiunta la seguente lettera:

«e) siano stati lavoratori di imprese edili che hanno chiuso un cantiere per il quale avevano proceduto ad assunzioni a tempo indeterminato anche nell'ultimo biennio e che dopo il licenziamento, vengono riassunti per l'apertura di un nuovo cantiere».

6.50

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alle lavoratrici e ai lavoratori con contratto di lavoro stagionale e a tempo determinato le detrazioni d'imposta di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni si applicano per l'intero anno. Nel caso di più rapporti di lavoro stagionale o a tempo determinato nel corso dell'anno, ciascun datore di lavoro applica le detrazioni stesse rapportate ai periodi di lavoro di competenza, fermo restando per il lavoratore il diritto a conguagliare le eventuali differenze di sede di presentazione della dichiarazione dei redditi».

Compensazione del Gruppo P.R.C. (v. emend. 2.10).

6.51

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, LAURO

*Sopprimere il comma 6.***Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6 (v. emend. 1.0.1).**

6.51-bis

IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito

d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

6.52

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: «violazioni non formali» fino a: «ovvero».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.53

ROSSI, MORO

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «e per le quali sono state irrogate» con le seguenti: «punibili con».

6.54

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 7, sostituire le parole: «sono state irrogate» con le altre: «sono previste».

Compensazione del Gruppo P.R.C. (v. emend. 2.10).

6.55

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «3 milioni» con le seguenti: «5 milioni».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.207

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «state irrogate» con le seguenti: «previste».

6.206

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 6, sopprimere le parole: «comunque assegnato».

6.205

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 6, sopprimere le parole: «pubblico o privato».

6.56

ZANOLETTI

Al comma 7, le parole: «3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni».

6.57

BONAVITA

Al comma 7, le parole: «3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni».

6.58

DE CAROLIS

Al comma 7, le parole: «3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni».

6.59

MUNDI, LAURIA

Al comma 7, le parole: «3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni».

Copertura U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).

6.60

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 7, le parole: «3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni».

6.61

WILDE, MORO, PERUZZOTTI

Al comma 7, le parole: «3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni».

Seguono compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).

6.62

NOVI, LAURO, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE VEGAS

Al comma 7, le parole: «3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni».

6.63

CAZZARO, LARIZZA, MACONI, GAMBINI

Al comma 7, le parole: «3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni».

6.64

RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 7, dopo le parole: «19 settembre 1994, n. 626», sopprimere le parole: «e successive modificazioni» ed aggiungere le seguenti: «e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e loro successive modificazioni».

6.65

ROSSI, MORO

Al comma 8, dopo la parola: «articolo», aggiungere la seguente: «non».

6.66

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il credito all'imposta, di cui al presente articolo, è riconosciuto ai datori di lavoro agricolo anche per l'assunzione di nuovi dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a 151 giornate lavorative annue».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 40
2002: - 30
2003: - 20

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CEE, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare

maggiori entrate in importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CEE, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate in importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A, apportare le seguenti variazioni: «rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000
2002: - 1.000.000
2003: - 1.000.000

6.67/1

SCIVOLETTO

All'emendamento 6.67, sostituire le parole: «151 giornate», con le altre: «230 giornate».

6.67

BETTAMIO, MINARDO, BUCCI, AZZOLLINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il credito all'imposta, di cui al presente articolo, è riconosciuto ai datori di lavoro agricolo anche per l'assunzione di nuovi dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a 151 giornate lavorative annue».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: – 40

2002: – 30

2003: – 20

6.208

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 9, dopo le parole: «presente articolo», aggiungere le seguenti: «e presenta una relazione al Parlamento».

6.209

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Sopprimere il comma 10.

6.68

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole: «nei territori individuati nel citato articolo 4 e».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.210

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole: «nei territori individuati nel citato articolo 4 e».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.69

CIMMINO, MUNDI, NAVA, NAPOLI Roberto

Sostituire, al comma 10, secondo periodo, la frase: «... nei territori individuati nel citato articolo 4...» con: «nelle regioni dell'Obiettivo 1, individuate ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999».

6.70

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 10, terzo periodo, sopprimere la parola: «400.000» con la seguente: «800.000».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.71

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: «400.000» con la seguente: «500.000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5 (v. emend. 1.0.1).

6.72

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: «nuovo dipendente», aggiungere le seguenti: «con riferimento al periodo indicato 1° gennaio 2001-31 dicembre 2003».

6.73

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 10, ultimo periodo, sopprimere la parola: «purchè non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio»

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.74

MORO, ROSSI

Sopprimere il comma 11.

6.75

GRILLO, AZZOLLINI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Allo scopo di favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato, ad incremento dei lavoratori occupati con il predetto tipo di contratto nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 dei Fondi strutturali della UE, per il primi tre anni di durata una retribuzione inferiore, per il primo anno fino al 5 per cento a quella prevista dai contratti collettivi di lavoro per i lavoratori di pari qualifica.

11-ter. A totale o parziale compensazione della minore retribuzione percepita dai lavoratori di cui al comma precedente, il Ministro delle finanze con proprio decreto fissa annualmente uno specifico aumento delle detrazioni Irpef nel limite massimo di lire 445 miliardi per il 2001, lire 343 miliardi per il 2002 e lire 342 miliardi per il 2003».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le autorizzazioni di spesa per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono ridotte dell'1 per cento.

6.76

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le amministrazioni che hanno vuoti di organico, che rientrano nel prossimo triennio nel patto di stabilità o sono in regola con il patto di stabilità, per qualifiche medio basse, possono effettuare assun-

zioni, tramite l'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, attingendo direttamente dal bacino dei lavoratori socialmente utili, al di là del limite del 30 per cento previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997».

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CEE, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate in importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CEE, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate in importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A, apportare le seguenti variazioni: «rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000
2002: - 1.000.000
2003: - 1.000.000

6.77

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-ter. Ai datori di lavoro privati, agli enti locali titolari di progetti per lavoratori socialmente utili e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo 81/2000, è riconosciuto un contributo pari a 18 milioni per ogni lavoratore socialmente utile assunto a tempo pieno e indeterminato.»

Conseguentemente, alla Tabella A Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, variare gli importi come segue:

2001: - 20;

2002: - 20;

2003: - 20.

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n: 3 Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

2001: - 1.000;

2002: - 1.000;

2003: - 1.000.

6.78

NAVA, LAURIA Baldassare, MUNDI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«11-bis. All'art. 1 il comma 1 del D.Lgs. 81 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Ai datori di lavoro privati, agli Enti Locali titolari di progetti LSU e agli Enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 81/2000, è riconosciuto un contributo pari a 18 milioni per ogni lavoratore LSU assunto a tempo pieno e indeterminato».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

6.79

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11-bis. Le disposizioni di cui al comma 5, dell'art. 66, legge n. 144/99, sono prorogate fino al 31 marzo 2001. Al relativo onere si provvede nel limite massimo di lire 110 miliardi a carico degli stanziamenti del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

6.80

GUBERT

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Alle società cooperative, comprese le piccole cooperative, di nuova costituzione la cui base sociale sia composta in prevalenza da soci la cui età non superi i 35 anni, è riconosciuto un credito di imposta pari a 6 milioni a valere sull'IRPEG, sull'IRAP e sull'IVA».

Conseguentemente all'art. 22, comma 2 aumentare l'aliquota di imposta erariale ivi prevista fino a concorrenza delle minori entrate.

6.81

BATTAFARANO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«11-bis. Le agevolazioni previste dal presente articolo si applicano anche ai soci di cooperative inquadrati, ai fini previdenziali, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, purchè retribuiti secondo il contratto collettivo nazionale, ed ai soci di cooperative di piccola pesca inquadrati, ai fini previdenziali, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, che erogino retribuzioni contrattuali »alla parte«.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni.

2001: - 2.000;

2002: - 3.000;

2003: - 3.000.

6.82

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Ai datori di lavoro agricolo operanti ed aventi sede in aree naturali protette, si applicano le agevolazioni contributive di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, così come sostituito dal comma 27 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, già previste per i territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

11-ter. Entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e fore-

stali, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, individuano le aree naturali protette regionali e nazionali in cui si applicano le agevolazioni previste in favore dei soggetti di cui al comma 11-*bis*. Il Governo provvede alla individuazione delle aree naturali protette di competenza delle regioni qualora le stesse non vi provvedano nei termini.

11-*quater*. Alle imprese agricole condotte da coltivatori diretti, coloni e mezzadri o da imprenditori agricoli a titolo principale operanti ed aventi sede in aree naturali protette, si applicano le misure contributive ridotte previste dall'articolo 7, comma 3, lettera *b*), della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 7, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, in favore delle aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1993, n. 601».

6.83

AZZOLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. Il credito all'imposta, di cui al presente articolo, è riconosciuto ai datori di lavoro agricolo anche per l'assunzione di nuovi dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a 151 giornate lavorative annue».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni::

2001: - 40.000;

2002: - 30.000;

2003: - 20.000.

6.84

NOVI, LAURO, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Nell'articolo 6 aggiungere il seguente comma 12:

«12. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera *c*), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previden-

ziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano concessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria residenza da altra località distante più di 300 chilometri. Detti compensi sono deducibili ai sensi degli artt. 50 e 62 del testo unico delle imposte sui redditi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5 (v. emend. 1.0.1).

6.85

ZANOLETTI

Nell'articolo 6 aggiungere il seguente comma 12:

«12. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previdenziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano concessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria residenza da altra località distante più di 300 chilometri. Detti compensi sono deducibili ai sensi degli artt. 50 e 62 del testo unico delle imposte sui redditi».

6.86

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Nell'articolo 6 aggiungere il seguente comma 12:

«12. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previdenziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano concessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria residenza da altra località distante più di 300 chilometri. Detti compensi sono deducibili ai sensi degli artt. 50 e 62 del testo unico delle imposte sui redditi».

6.87

GAMBINI, MACONI, LARIZZA, CAZZARO

Nell'articolo 6 aggiungere il seguente comma 12:

«12. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previdenziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano concessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria residenza da altra località distante più di 300 chilometri. Detti compensi sono deducibili ai sensi degli artt. 50 e 62 del testo unico delle imposte sui redditi».

6.88

DE CAROLIS

All'articolo 6 aggiungere il seguente comma:

«12. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previdenziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano concessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria residenza da altra località distante più di 300 chilometri. Detti compensi sono deducibili ai sensi degli artt. 50 e 62 del testo unico delle imposte sui redditi».

6.89

WILDE, MORO, PERUZZOTTI

Nell'articolo 6 aggiungere il seguente comma 12:

«12. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previdenziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano concessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria re-

sidenza da altra località distante più di 300 chilometri. Detti compensi sono deducibili ai sensi degli artt. 50 e 62 del testo unico delle imposte sui redditi».

Seguono compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).

6.90

MUNDI, LAURIA

Nell'articolo 6 aggiungere il seguente comma 12:

«12. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previdenziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano concessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria residenza da altra località distante più di 300 chilometri. Detti compensi sono deducibili ai sensi degli artt. 50 e 62 del testo unico delle imposte sui redditi».

Copertura U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).

6.91

ROSSI, MORO

Nell'articolo 6 aggiungere il seguente comma 12:

«12. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previdenziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano concessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria residenza da altra località distante più di 300 chilometri. Detti compensi sono deducibili ai sensi degli artt. 60 e 62 del testo unico imposte sui redditi».

Seguono compensazioni nn. 1, 6, 12 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.92

BONAVITA

Nell'articolo 6 aggiungere il seguente comma 12:

«12. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previdenziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano concessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria residenza da altra località distante più di 300 chilometri. Detti compensi sono deducibili ai sensi degli artt. 50 e 62 del testo unico delle imposte sui redditi».

Conseguentemente l'articolo 12 è così riformato:

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Regime agevolato per le nuove iniziative produttive*). - 1. Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1-1-2001, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; il credito è utilizzato per il versamento della detta imposta e non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Se le iniziative produttive sono intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi.

2. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che:

a) i contribuenti non abbiano esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel pe-

riodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali e assicurativi.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n. 917, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse abbiano i requisiti indicati nel comma 2.11 credito di imposta di cui al comma 1 è elevato a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato dai soggetti di cui al citato articolo 5, è attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni, ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili; per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi né per i settori esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 e le agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con altri benefici accordati ai sensi della predetta Comunicazione.

6.93

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MULAS

Dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come modificato dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

"c-bis) nei casi di fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

c-ter) nei casi di aumento delle attività connesse a richieste di mercato".

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. L'impresa fornitrice trasmette alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, entro il giorno 20 di ogni mese, l'elenco dei

contratti di fornitura stipulati nel mese precedente specificando il numero e il livello di inquadramento dei lavoratori interessati, le loro mansioni, le date di inizio e di conclusione dei contratti, nonché il nominativo dell'azienda utilizzatrice. In relazione a specifiche attività di vigilanza e controllo in corso di svolgimento presso aziende utilizzatrici la direzione provinciale del lavoro competente per territorio può chiedere alla società fornitrice copia del contratto di fornitura»;

d) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il numero dei lavoratori temporanei non può comunque superare il 10 per cento del numero dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice a tempo indeterminato; per le imprese con meno di cinquanta dipendenti è in ogni caso consentita l'utilizzazione sino a cinque unità";

e) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le imprese individuali e le imprese familiari che non hanno dipendenti possono ricorrere comunque alla fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di cinque lavoratori».

6.94

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 sono aggiunte le seguenti lettere:

«d) nel caso di punte di più intensa attività, cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali, connesse a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività di altri settori;

e) quando sia necessario per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali.

6.95

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MULAS

Dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è aggiunto il seguente comma:

"9. Le società autorizzate ad esercitare l'attività di fornitura di lavoro temporaneo, possono esercitare, nei medesimi ambiti territoriali, l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in deroga al requisito

dell'oggetto esclusivo, previsto per entrambe le attività, nonché l'attività di ricerca, selezione, formazione e di *outplacement*. Del pari, le società di collocamento autorizzate ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 che rispondano ai requisiti richiesti per le società di fornitura di lavoro temporaneo possono esercitare l'attività di fornitura di lavoro temporaneo nonché l'attività di ricerca, selezione, formazione e di *outplacement*».

6.96

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. All'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è aggiunto il seguente comma:

"9. Le società autorizzate ad esercitare l'attività di fornitura di lavoro temporaneo, possono esercitare, nei medesimi ambiti territoriali, l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in deroga al requisito dell'oggetto esclusivo, previsto per entrambe le attività"».

6.97

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. All'articolo 3, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196, va aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui, sulla base di quanto previsto nel contratto di fornitura, l'impresa utilizzatrice rifiuti la prestazione del lavoratore che abbia superato il periodo di prova, l'impresa fornitrice, ferma restando la sua responsabilità nei confronti del prestatore di lavoro, per il pagamento della retribuzione prevista per l'intero periodo di assegnazione concordato e ferma restando la scadenza del termine della predetta assegnazione, può inviare il predetto prestatore di lavoro presso altra azienda utilizzatrice per lo svolgimento delle stesse mansioni o di mansioni analoghe ovvero utilizzarlo di rettamente presso l'agenzia».

6.98

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è aggiunto il seguente:

"6-bis. In caso di fornitura di lavoro temporaneo ad aziende utilizzatrici italiane operanti in Paesi extracomunitari, l'autorizzazione già ottenuta dalle suddette aziende è valida anche per le società fornitrici a condizione che l'utilizzo in Paesi extracomunitari sia menzionato nel contratto di fornitura"».

6.99

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«12. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come modificato dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"2. Ferme restando le retribuzioni tabellari di base previste dalle contrattazioni collettive dei settori delle imprese utilizzatrici, il rapporto di lavoro temporaneo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo. Nelle more della stipulazione del contratto della categoria delle imprese fornitrici, si applicano interamente i contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori delle imprese utilizzatrici".

13. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:

"3. Il contratto collettivo di lavoro per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo può prevedere, al fine di garantire la copertura assicurativa per i lavoratori impegnati in iniziative formative di cui all'articolo 5, comma 2, nonché per i periodi intercorrenti fra i contratti per prestazioni di lavoro temporaneo stipulati a tempo determinato, la possibilità di concorso agli oneri contributivi a carico del lavoratore previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564"».

6.100

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore ai minimi del contratto collettivo nazionale di lavoro cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice».

6.101

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MULAS

Dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:

«11-bis. L'articolo 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come sostituito dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. – (*Fondo per la formazione*). 1. Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo di cui alla presente legge, attuate nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato alle imprese fornitrici, le predette imprese sono tenute a destinare una somma pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3.

2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un fondo appositamente istituito nel bilancio delle imprese di cui al medesimo comma, per essere destinati al finanziamento, anche con il concorso delle regioni, di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3"».

6.102

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. All'articolo 10 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 2, il primo periodo è abrogato;
 - b) nel comma 3, dopo le parole: "fino al decimo giorno successivo" sono inserite le parole: "e del 40 per cento per ogni giorno ulteriore sino al trentesimo"».
-

6.103

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. All'articolo 10, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, nel secondo periodo, dopo le parole: "si trasforma in contratto", sono aggiunte le seguenti: "di lavoro temporaneo"».

6.104

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:

"3. Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 20 per cento della retribuzione giornaliera per ogni giorno di continuazione del rapporto e fino al decimo giorno successivo, e pari al 40 per cento per ogni giorno ulteriore fino al trentesimo. Se la prestazione continua oltre il trentesimo giorno, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa fornitrice a decorrere dalla scadenza del termine stesso"».

6.105

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. 1. All'articolo 1 I della legge 24 giugno 1997, n. 196, come modificato dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente capitale pubblico che intendano stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo devono procedere a gare di appalto aperte a tutte le società di fornitura di lavoro temporaneo debitamente autorizzate. I relativi bandi dovranno essere resi pubblici nei modi e termini di legge;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, non possono essere rilasciate a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato"».

6.106

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MULAS

Dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:

«11-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come da ultimo sostituito dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

"3-bis. I crediti derivanti dall'obbligo di cui alla lettera f) del comma 5 dell'articolo 1 sono compresi fra quelli di cui al numero 1) dell'articolo 2778 del codice civile"».

6.107

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. All'articolo 16, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, le parole: "derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: ", da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"».

6.108

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«12. Per il sostegno dell'occupazione nelle aziende colpite dall'influenza aviaria ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto sono corrisposti, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, una indennità pari al trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni ovvero propor-

zionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

12-*bis*. L'indennità è corrisposta per ciascuna azienda per il massimo di dieci mesi con riferimento all'arco temporale 15 dicembre 1999-31 dicembre 2000.

12. L'indennità è corrisposta per un numero massimo di 3000 unità dall'INPS, su richiesta dei datori di lavoro, da produrre entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge. Per i periodi di paga già scaduti, la richiesta deve essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la richiesta i datori di lavoro si attengono alla procedura prevista dalla citata legge n. 164 del 1975. Ai lavoratori già assunti alla data del 15 dicembre 1999 con contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, nel limite massimo di lire 18.750 milioni, per un periodo massimo di 5 mesi.

12-*quater*. Ai lavoratori che nel biennio precedente al 15 dicembre 1999 sono stati assunti con contratto a tempo determinato e che alla data del 15 dicembre 1999 non avevano stipulato alcun contratto è corrisposta nel limite massimo di lire 11.250 milioni e per un periodo massimo di 5 mesi, una indennità pari al trattamento di disoccupazione ordinaria più la copertura figurativa e gli assegni familiari. Le indennità previste dai commi 4 e 5 sono corrisposte ai lavoratori interessati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.109

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. Qualora, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuto un contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, di cui all'articolo 3, stipulato dalle associazioni maggiormente rappresentative delle predette imprese e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può convocare le parti al fine di promuovere un accordo tra le stesse».

6.0.1

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'orario normale di lavoro secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi dei lavoratori è fissato in 35 ore settimanali».

Conseguentemente compensazioni P.R.C.

Compensazione del Gruppo misto-rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

6.0.2

NOVI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Nel caso in cui gli enti locali necessitino di coprire vuoti di organico, gli stessi non possono procedere a nuove assunzioni senza aver prima ricercato e operato una selezione tra coloro che sono impegnati nei lavori socialmente utili, compatibilmente alle qualifiche professionali richieste. Nel caso in cui gli enti locali abbiano vuoti d'organico e si avvalgano dei lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, hanno l'obbligo di equipararne sia l'orario di impiego sia il compenso erogato a quello del personale dipendente».

6.0.3

NOVI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Ai datori di lavoro privati, agli enti pubblici, agli enti locali e alle aziende municipalizzate che assumono a tempo pieno e indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, è concesso, per tre periodi di imposta a partire dal 1° gennaio 1999, un'esenzione totale d'imposta per ogni lavoratore.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono operare nelle aree situate nei territori di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento (Cee) n. 2052/88, del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità dell'intervento.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dell'esenzione d'imposta di cui al comma 1».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

6.0.4

NOVI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, le parole da: "competete" a "utili" sono sostituire con le seguenti: "spetta un compenso mensile, denominato assegno per i lavori socialmente utili, così distribuito: lire 850.000 per chi la conseguito la licenza elementare; lire 891.000 per chi ha conseguito la licenza media; lire 1.017.000 per chi ha conseguito il diploma di maturità; lire 1.170.000 per chi ha conseguito il diploma di laurea"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

6.0.5

NOVI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, la lettera *a*) è abrogata».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

6.0.6

NOVI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 12, comma 5, alinea, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, le parole da: "ovvero" a "lavoratori" sono sostituire con le seguenti: "dei lavoratori».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

6.0.7

NOVI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A tutti i soggetti che risultano disoccupati ed iscritti agli Uffici di Collocamento, da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto un sussidio mensile pari a lire 1.000.000. Tale beneficio non è cumulabile con altri».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

6.0.8

Novi

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I lavoratori utilizzati nelle attività di lavori socialmente utili ovvero nelle attività formative previste nell'ambito dei progetti di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, non sono gravati, per la parte di reddito derivante dalla retribuzione per lavori socialmente utili, dall'imposta sul reddito per le persone fisiche di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

6.0.9

Novi

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, il comma 4 è sostituito con i seguenti:

"4. Ai lavoratori di cui al comma 1, inclusi coloro che hanno conseguito il diploma di maturità o di laurea, tutti gli enti pubblici riservano una quota del 50 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti e selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

4-bis. Ai lavoratori di cui al comma 4 le aziende che godono di finanziamenti pubblici o comunitari riservano una quota del 30 per cento dei posti"».

6.0.10

SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, CONTE,
BATTAFARANO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'Agea e gli acquirenti del latte provvedono, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'accoglimento del ricorso di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, alla restituzione della parte non dovuta dal prelievo versato o delle garanzie prestate. Gli impegni derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico della gestione finanziaria dell'AGEA, bilancio di cassa».

6.0.11

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO,
NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'Agea, provvede, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'accoglimento del ricorso di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, alla restituzione della parte non dovuta dal prelievo versato. Gli impegni derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico della gestione finanziaria dell'AGEA, bilancio di cassa».

6.0.12

PASQUINI, CAZZARO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di società cooperative)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole: "persone fisiche" aggiungere le seguenti: ", nonchè da società semplici esercenti attività agricole,". La norma contenuta nell'articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, va intesa nel senso che le piccole società cooperative possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in materia di socio sovventore, anche quando il socio sovventore sia persona giuridica».

6.0.13

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi per l'incremento dell'occupazione nel settore agricolo)

1. Al fine di incentivare l'occupazione, ai datori di lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno occupato manodopera dipendente per un numero di giornate dichiarate ai fini dell'accertamento contributivo non inferiore a 1.000, 2.000 o 3.000, spetta una riduzione, rispettivamente, dal 10, 15 o 20 per cento della quota di contributi agricoli unificati a proprio carico. Per le imprese agricole condotte da coltivatori, diretti, coloni o mezzadri iscritti negli elenchi dell'INPS il numero di giornate sopra indicato è ridotto dal 50 per cento.

2. La riduzione è riconosciuta per tutte le giornate di lavoro dichiarate nell'anno cui spetta il diritto; detta riduzione è calcolata sulle aliquote contributive piene ed è cumulabile con tutte le altre forme di agevolazioni contributive previste in favore dei datori di lavoro agricolo.

3. Il beneficio non è riconosciuto per i lavoratori che percepiscono retribuzioni inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ovvero dagli accordi provinciali di riallineamento retributivo.

4. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, per gli anni 2001, 2002 e 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6 (v. emend. 1.0.1).

6.0.14

BETTAMIO, MINARDO, BUCCI, AZZOLLINI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Incentivi per l'incremento dell'occupazione nel settore agricolo)*

1. Al fine di incentivare l'occupazione, ai datori di lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno occupato manodopera dipendente per un numero di giornate dichiarate ai fini dell'accertamento contributivo non inferiore a 1.000, 2.000 o 3.000, spetta una riduzione, rispettivamente, dal 10, 15 o 20 per cento della quota di contributi agricoli unificati a proprio carico. Per le imprese agricole condotte da coltivatori, diretti, coloni o mezzadri iscritti negli elenchi dell'INPS il numero di giornate sopra indicato è ridotto dal 50 per cento.

2. La riduzione è riconosciuta per tutte le giornate di lavoro dichiarate nell'anno cui spetta il diritto; detta riduzione è calcolata sulle aliquote contributive piene ed è cumulabile con tutte le altre forme di agevolazioni contributive previste in favore dei datori di lavoro agricolo.

3. Il beneficio non è riconosciuto per i lavoratori che percepiscono retribuzioni inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ovvero dagli accordi provinciali di riallineamento retributivo.

4. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, per gli anni 2001, 2002 e 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).**6.0.15**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Incentivi per l'incremento dell'occupazione nel settore agricolo)*

1. Al fine di incentivare l'occupazione, ai datori di lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno occupato manodopera dipendente per un numero di giornate dichiarate ai fini dell'accertamento contributivo non inferiore a 1.000, 2.000 o 3.000, spetta una riduzione, rispettivamente, dal 10, 15 o 20 per cento della quota di contributi agricoli unificati a proprio carico. Per le imprese agricole condotte da coltivatori, diretti, coloni o

mezzadri iscritti negli elenchi dell'INPS il numero di giornate sopra indicato è ridotto dal 50 per cento.

2. La riduzione è riconosciuta per tutte le giornate di lavoro dichiarate nell'anno cui spetta il diritto; detta riduzione è calcolata sulle aliquote contributive piene ed è cumulabile con tutte le altre forme di agevolazioni contributive previste in favore dei datori di lavoro agricolo.

3. Il beneficio non è riconosciuto per i lavoratori che percepiscono retribuzioni inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ovvero dagli accordi provinciali di riallineamento retributivo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6 (v. emend. 1.0.1).

6.0.16

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, D'ALÌ

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi per l'incremento dell'occupazione nel settore agricolo)

1. Al fine di incentivare l'occupazione, ai datori di lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno occupato manodopera dipendente per un numero di giornate dichiarate ai fini dell'accertamento contributivo non inferiore a 1.000, 2.000 o 3.000, spetta una riduzione, rispettivamente, dal 10, 15 o 20 per cento della quota di contributi agricoli unificati a proprio carico. Per le imprese agricole condotte da coltivatori, diretti, coloni o mezzadri iscritti negli elenchi dell'INPS il numero di giornate sopra indicato è ridotto dal 50 per cento.

2. La riduzione è riconosciuta per tutte le giornate di lavoro dichiarate nell'anno cui spetta il diritto; detta riduzione è calcolata sulle aliquote contributive piene ed è cumulabile con tutte le altre forme di agevolazioni contributive previste in favore dei datori di lavoro agricolo.

3. Il beneficio non è riconosciuto per i lavoratori che percepiscono retribuzioni inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ovvero dagli accordi provinciali di riallineamento retributivo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

6.0.17

GUERZONI, PASQUINI, CAZZARO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 48, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato co decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera g-bis) è aggiunta la seguente:

"g-ter). Le somme erogate delle società cooperative ai soci lavoratori, compatibilmente con quanto disposto dall'articolo 11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, destinate ad aumento delle quote di capitale sociale o all'assegnazione dei titoli azionari di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59"».

Conseguentemente all'articolo 65 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato è sostituito dal seguente:

"I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ed i redditi di lavoro autonomo, di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, percepiti da titolari di pensione di vecchiaia ed anzianità, sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e ad una trattenuta previdenziale del 5 per cento finalizzata alla costituzione di un fondo per la formazione e lo sviluppo dell'occupazione giovanile"».

6.0.18

ROSSI, MORO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi per l'acquisto di materiale informatico)

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2001, è concesso un credito d'imposta a favore dei professionisti e lavoratori autonomi, che acquistano materiale informatico software e hardware.

2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 50 per cento del costo del materiale, e, comunque, non superiore a 20 milioni di lire.

3. Il credito d'imposta è concesso nei limiti dello stanziamento di 100 miliardi annui per il triennio 2001-2003, fino ad esaurimento delle risorse.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità per l'utilizzo del credito d'imposta».

Conseguentemente, all'Atto Senato n. 4885, all'articolo 125, comma 1, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 100;

2002: - 100.000;

2003: - 100.000.

6.0.19

LAURO, PICCIONI, AZZOLLINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le persone fisiche o giuridiche che intraprendono iniziative in Italia che prevedono il turismo di ritorno anche con progetti innovativi hanno diritto allo sgravio fiscale totale per i primi 10 anni di attività».

6.0.20

MORO, CASTELLI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni a sostegno delle attività alberghiere)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, a favore degli imprenditori del settore alberghiero è concesso un contributo annuale, a titolo di incentivo, nella misura del 50 per cento per le attività stagionali e del 35 per cento per le attività annuali di quanto corrisposto a titolo di imposta comunale sugli immobili, agli enti locali per l'immobile in cui si svolge l'attività.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sono definite le modalità

per la concessione dell'incentivo, di cui al comma 1, a favore delle attività alberghiere identificate dallo studio di settore SG 44 U codici attività 55.11.0 (alberghi e motel con ristorante) e 55.12.0 (alberghi e motel senza ristorante).

Seguono compensazioni nn. 1 e 3 del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.0.21

NAPOLI Roberto, LAURIA BALDASSARE, MUNDI, CIMMINO, NAVA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riduzione del prelievo IRAP sul costo del lavoro)

1. Ai fini della determinazione delle aliquote IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'anno 2002 le regioni nel cui territorio il tasso di disoccupazione, rilevato dall'Istat, supera il 15 per cento della popolazione a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), n. 5, addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. I relativi oneri sono posti per il 50 per il cento a carico del bilancio regionale. Le regioni hanno la possibilità di elevare l'aliquota IRAP corrispondente ad altri elementi imponibili in misura tale da compensare le eventuali minori entrate».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sub lettera c), comma 4-bis, dopo le parole: «sono ammesse in deduzione» aggiungere le altre: «limitatamente all'anno 2001».

Art. 7.**7.11**

GERMANÀ, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, al quarto rigo, dopo le parole: «29 dicembre 1993, n. 580» aggiungere le parole: «e delle associazioni di produttori riconosciute ai sensi del Reg. CEE 2200/96».

7.13

MACERATINI, BONATESTA, MULAS, CUSIMANO, RECCIA, SPECCHIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, dopo le parole: «danneggiate da calamita», aggiungere le seguenti parole: «, da epidemie».

7.2

ANTOLINI, MORO

Al comma 2, sostituire: «3», con «5», conseguentemente, al medesimo comma, sostituire «40», con «60».

Compensazioni n. 1 e n. 6 del Gruppo Lega Nord (v. emend. 2.40).

7.4

ANTOLINI, MORO

Al comma 2, sostituire «3», con «5».

Compensazioni n. 1 e n. 6 del Gruppo Lega Nord (v. emend. 2.40).

7.3

ANTOLINI, MORO

Al comma 2, sostituire «40», con «60».

Compensazioni n. 1 e n. 6 del Gruppo Lega Nord (v. emend. 2.40).

7.5

ANTOLINI, MORO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «anche in relazione ad...» fino alla fine del comma.

Consequente, al comma 6 sopprimere la lettera c).

Compensazioni n. 1 e n. 6 del Gruppo Lega Nord (v. emend. 2.40).

7.10

GERMANÀ, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, all'ottavo rigo, cancellare le parole: «anche in relazione ad» e sostituire con: «per far fronte al pagamento sia delle esposizioni debitorie di credito agrario, siano esse rate di mutuo od effetti agrari, scadute e non pagate ovvero con scadenze prorogate comunque poste in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sia delle».

7.1

GUBERT

Al comma 4, dopo la parola: «qualità» inserire la parola. «o».

Nota L'allargamento della platea dei beneficiari non comporta maggiori oneri, essendo già fissato al comma 2 l'esborso massimo e restando possibile l'aggiuntamento dell'agevolazione, dato che ne è fissato il tetto massimo del 3 per cento e non l'esatto ammontare.

7.7

ANTOLINI, MORO

Al comma 6, lettera b), sostituire: «40», con «60».

Compensazioni n. 1 e n. 6 del Gruppo Lega Nord (v. emend. 2.40).

7.6

ANTOLINI, MORO

*Al comma 6, sopprimere la lettera c).***Compensazioni n. 1 e n. 6 del Gruppo Lega Nord (v. emend. 2.40).**

7.9

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «45 per cento».

7.12

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Sopprimere il comma 7.

7.8

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Sopprimere il comma 7.***Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 8 (v. emend. 1.0.1).**

7.14

PIREDDA

Dopo il comma 7, aggiungere comma 7-bis, «i contributi in conto capitale concessi in base alle vigenti leggi e i crediti di imposta di cui alla presente legge non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttiva né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»

7.0.1

GERMANÀ, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Aggiungere l'articolo 7-bis:***«Art. 7-bis.***(Interventi per la ristrutturazione delle imprese del comparto ittico ed attività connesse in difficoltà)*

1. A favore delle imprese di pesca, acquacoltura, lavorazione e trasformazione dei prodotti ittici, singole ed associate e cooperative, iscritte nel registro delle imprese, danneggiate da calamità o da eventi eccezionali anche conseguenti a gravi crisi di mercato ovvero in difficoltà, è istituito un programma di interventi per il salvataggio e la ristrutturazione in grado di favorire il ripristino della redditività ed il mantenimento dei livelli occupazionali di settore, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02 e successive modificazioni.

2. Alle imprese di cui al precedente comma è concesso il concorso nel pagamento degli interessi nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di lire dieci miliardi, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito peschereccio ai sensi della legge 28 agosto 1989, n.302, e possono essere assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fidejussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.

4. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla banca un piano finalizzato al ripristino della redditività dell'impresa, e che comprenda elementi di riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attività aziendali, con abbandono di quelle non redditizie.

5. L'importo dei mutui potrà essere ragguagliato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi di cui al precedente articolo, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere inoltre le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine: conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazioni di crediti ovvero concessioni di garanzie su operazioni

creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali; riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 per cento; c) esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi nella misura del 30 per cento. Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato della difficoltà finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che esercitano l'attività di impresa, anche quando tali beni non riguardino l'esercizio delle attività di cui al presente articolo. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero della concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2001. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessivi 3000 milioni per il 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte alla tabella D, sotto la voce ministero delle Politiche agricole e forestali, legge n. 267 del 1991: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

7.0.2

PASTORE, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Agli esercizi di macelleria specializzati nella vendita di carni bovine, classificati esercizi di vicinato, è riconosciuto un contributo in conto esercizio, sotto forma di credito di imposta, da utilizzare in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2000, pari a lire 5.000.000. Tale credito potrà essere utilizzato anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, ma non potrà formare oggetto di richiesta di rimborso».

Copertura U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).

7.0.3

NAPOLI Roberto, CIMMINO, MUNDI, LAURIA Baldassare, NAVA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. Agli esercizi di macelleria specializzati nella vendita di carni bovine, classificati esercizi di vicinato, è riconosciuto un contributo in conto esercizio, sotto forma di credito di imposta, da utilizzare in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2000, pari a lire 5.000.000. Tale credito potrà essere utilizzato anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, ma non potrà formare oggetto di richiesta di rimborso».

Copertura U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).**7.0.4**

MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA, SPECCHIA, MAGGI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MONTELEONE

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.**

(Disposizioni in materia di regolarizzazione del lavoro autonomo in agricoltura, agevolazioni contributive per i giovani imprenditori agricoli, cartolarizzazione e riallineamento contributivo in agricoltura)

1. Al fine di favorire la regolarizzazione del lavoro autonomo in agricoltura, è data facoltà agli aventi diritto di richiedere, anche se precedentemente iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori dipendenti agricoli, entro il 31 dicembre 2001, l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti e aitp – ai sensi della legge n. 233 del 1990 – con decorrenza dall'anno di presentazione della richiesta, senza l'applicazione di sanzioni e di oneri contributivi retroattivi. La stessa facoltà è concessa ai componenti del nucleo familiare di coltivatori diretti che posseggano i requisiti per l'iscrizione, o che facciano parte di aziende già esistenti. Sono fatti salvi i diritti previdenziali e assicurativi e ogni altra presentazione o beneficio acquisiti nel passato in gestione previdenziali diverse.

2. A favore dei giovani imprenditori agricoli con età inferiore a 40 anni alla data del loro primo insediamento a capo di un'azienda agricola o come coadiuvante, è concessa limitatamente, ai giovani che avviano l'attività negli anni 2001 e 2002, una riduzione degli oneri relativi ai contributi previdenziali nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80 per cento per il secondo, del 60 per cento per il terzo, del 40 per cento per il quarto e il quinto anno dal loro insediamento.

3. La riduzione contributiva prevista dall'articolo 75 comma 3-*sexies*, si applica anche ai datori di lavoro agricoli che hanno aderito ai contratti di riallineamento provinciali, vigenti dal 1990, e che hanno denunciato regolarmente la manodopera assunta. L'Inps nell'applicazione della cartolarizzazione prevista dagli articoli 13 e 15 della legge n. 448 del 1998, è tenuta nel calcolo della debitoria a effettuare le riduzioni previste dalla legge n. 198 del 1997 per gli anni non caduti in prescrizione.

È sospesa la riscossione dei contributi, di cui alla legge n. 448 del 1998 articoli 13 e 15, per il settore agricolo relativo alle posizioni debitorie dei datori di lavoro e lavoratori autonomi, per tutto l'anno 2001. L'Inps provvederà ad un attento esame delle singole posizioni, avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni professionali agricole, recependo le disposizioni applicative del riallineamento in agricoltura.

7.0.5

CASTELLI, MORO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi per il settore dell'autotrasporto)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, le parole: "lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 200.000"».

Seguono compensazioni gruppo LFNP n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 (v. emend. 2.40).

7.0.6

CASTELLI, MORO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi per il settore dell'autotrasporto)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, le parole: "lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 300.000"».

Seguono compensazioni gruppo LFNP n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 (v. emend. 2.40).

Art. 8.**8.1**

ROSSI, MORO

Sopprimere l'articolo.

8.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Alla rubrica, sostituire la parola: «svantaggiate» con la seguente: «deprese».

8.4

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali» con le seguenti: «Ai datori di lavoro».

8.3

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ai soggetti titolari di reddito d'impresa», aggiungere le seguenti: «nonchè alle imprese agricole».***Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6 (v. emend. 1.0.1).**

8.5

ROSSI, MORO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «esclusi gli enti non commerciali».***Segue compensazione n. 12 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

8.6

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «esclusi gli enti non commerciali».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

8.7

SEMENZATO, SALVATO

All'articolo 8, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «esclusi gli enti non commerciali».

Conseguentemente, apportare alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le seguenti variazioni:

2001: - 400
2002: - 500
2003: - 450

8.8

RUSSO SPENA, CO', CRIPPA

All'articolo 8, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «esclusi gli enti non commerciali».

Conseguentemente, apportare alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le seguenti variazioni:

2001: - 400
2002: - 500
2003: - 450

8.9

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali» con le seguenti: «Alle imprese come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e del-

l'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997».

8.10

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali» con le seguenti: «Alle imprese come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997».

8.11

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali» con le seguenti: «Alle piccole e medie imprese».

8.12

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2002» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002».

8.13

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2000» con le seguenti: «1° gennaio 2001».

8.17

ROSSI, MORO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la cifra: «2006» con la seguente: «2002».

8.14

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «2006» con le seguenti: «2002».

8.15

ROSSI, MORO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la cifra: «2006» con la seguente: «2003».

8.16

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, sostituire la parola: «2006» con la seguente: «2004».

8.18

ROSSI, MORO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «nelle aree» fino alle parole: «n. 209».

Seguono compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

8.19

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nelle aree territoriali» fino a: «87 3 c)» con le seguenti: «su tutto il territorio nazionale».

8.20

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nelle aree territoriali» fino a «87 3 c)» con le seguenti: «su tutto il territorio nazionale».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

8.21

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3 lettera a) e c)» con le seguenti: «definite dall'articolo 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, in quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE), n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già obiettivo 5b) e in quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 87.3.c del Trattato di Roma, nonchè, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nella regione Abruzzo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5 (v. emend. 1.0.1).

8.22

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui alle deroghe 87 3 a) e 87 e c)» con le seguenti: «definite dal comma 16, dell'articolo 27, della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi

1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento CE 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già obiettivo 5 *b*) e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 87 3 *c*) del Trattato di Roma, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 6, 11, 12 e 13 (v. emend. 2.40).

8.23

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di cui alle deroghe 87.3a) e 87.c)» con le seguenti: «definite dal comma 16, dell'articolo 27, della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento CE 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già obiettivo 5 *b*) e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 87 3 *c*) del Trattato di Roma, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo».*

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 6, 11, 12 e 13 (v. emend. 2.40).

8.24

CRESCENZIO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «lettere a) e c)» aggiungere le seguenti: «mpmché nei territori in cui si applica il nuovo obiettivo 2 dei fondi strutturali comunitari 2000-2006».

8.25

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il credito di imposta di cui al periodo precedente è ridotto del 50 per cento per

gli investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità Europee alle deroghe 92.3.c)».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5 (v. emend. 1.0.1).

8.28

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

All'articolo 8, sono apportate le seguenti modifiche:

- «1) al comma primo, l'ultimo periodo è soppresso;
 - 2) al comma secondo, nel primo periodo, dopo le parole: "relativi a beni d'investimento" sono aggiunte le seguenti parole: "della stessa categoria";
 - 3) al comma secondo, nel secondo periodo, le parole: "effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione" sono soppresse;
 - 4) al comma quinto, il primo periodo è soppresso».
-

8.29

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

8.30

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

8.26

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il credito di imposta è cumulabile, entro i massimali previsti dalla Carta degli aiuti di Stato per l'Italia, con altri regimi di aiuto a finalità regionale o con altri

aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta».

Seguono compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

8.31

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il credito di imposta è cumulabile, entro i massimali previsti dalla Carta degli aiuti di Stato per l'Italia, con altri regimi di aiuto a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5 (v. emend. 1.0.1).

8.32

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il credito di imposta è cumulabile, entro i massimali previsti dalla Carta degli aiuti di Stato per l'Italia, con altri regimi di aiuto a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 (v. emend. 2.40).

8.33

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo lo sgravio contributivo integrale di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 488».

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

8.27

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si considerano aree territoriali svantaggiate anche le aree ricomprese all'interno delle aree protette, quali parchi nazionali e regionali, nonché quelle definite ai sensi delle direttive 92/43 CEE e 79/409 CEE».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

8.35

D'URSO, MAZZUCCA POGGIOLINI

Al comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 817, escluso il mobilio ed analoghe attrezzature di ufficio, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni, nonché gli ammortamenti detorri nel periodo di imposta relativamente alla stessa categoria merceologica, dell'investimento in oggetto. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati».

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/811CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le: imposte sui tabacchi lavorati il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000 dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

2001 - 1.000.000
2002 - 1.000.000
2003 - 1.000.000:

8.34

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Sostituire il comma 2 con il seguente testo:

«2. Le imprese beneficiarie ai sensi del precedente comma 1 possono fruire direttamente del credito d'imposta per nuovi investimenti, calcolato sulla parte del loro costo complessivamente ammissibile eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva, e ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, contenente i "coefficienti di ammortamento", destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1.

2-bis. Alternativamente alle modalità di cui al precedente comma 2, le imprese beneficiarie ai sensi del precedente comma 1 possono fruire del credito d'imposta previa autocertificazione dell'ammissibilità dell'investimento e delle spese da trasmettere, prima dell'acquisto dei beni di investimento, al Ministero delle finanze. In questo caso, il credito d'imposta viene calcolato sui nuovi investimenti ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 9 marzo 2000, n. 133, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2000, e della Circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commercio e artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2000.

2-ter. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto del locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

8.36

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 2 con il seguente testo:

«2. Le imprese beneficiarie ai sensi del precedente comma 1 possono fruire direttamente del credito d'imposta per nuovi investimenti, calcolato sulla parte del loro costo complessivamente ammissibile eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva, e ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, contenente i "coefficienti di ammortamento", destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1.

2-bis. Alternativamente alle modalità di cui al precedente comma 2, le imprese beneficiarie ai sensi del precedente comma 1 possono fruire del

credito d'imposta previa autocverificazione dell'ammissibilità dell'investimento e delle spese da trasmettere, prima dell'acquisto dei beni di investimento, al Ministero delle finanze. In questo caso, il credito d'imposta viene calcolato sui nuovi investimenti ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 9 marzo 2000, n. 133, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2000, e della Circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commercio e artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2000.

2-ter. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto del locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati».

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/811CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000 dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica

2001 - 1.000.000

2002 - 1.000.000

2003 - 1.000.000:

8.37

NAPOLI Roberto, NAVA, CIMMINO, MUNDI

Sostituire il comma 2 con il seguente testo:

«2. Le imprese beneficiarie ai sensi del precedente comma 1 possono fruire direttamente del credito d'imposta per nuovi investimenti, calcolato sulla parte del loro costo complessivamente ammissibile eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva, e ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, contenente i "coefficienti di ammortamento", destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1.

2-bis. Alternativamente alle modalità di cui al precedente comma 2, le imprese beneficiarie ai sensi del precedente comma 1 possono fruire del credito d'imposta previa autocertificazione dell'ammissibilità dell'investimento e delle spese da trasmettere, prima dell'acquisto dei beni di investimento, al Ministero delle finanze. In questo caso, il credito d'imposta viene calcolato sui nuovi investimenti ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 9 marzo 2000, n. 133, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2000, e della Circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commercio e artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2000.

2-ter. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto del locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati».

Compensazione U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).

8.39

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2 sostituire i primi due periodi con il seguente: «I nuovi investimenti sono determinati ai sensi del comma 2, articolo 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133 e dalla circolare esplicativa del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

8.40

MORO, CASTELI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 2, sostituire i primi due periodi con il seguente: «I nuovi investimenti sono determinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 9 marzo 2000, n. 133, e Circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commercio e artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000».

Seguono compensazione del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12 (v. emend. 2.40).

8.41

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 2, sostituire i primi due periodi con il seguente: «I nuovi investimenti sono determinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 9 marzo 2000, n. 133, e Circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commercio e artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000».

Seguono compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

8.38

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire, al comma 2, la frase da: «Per nuovi investimenti», fino a: «loro entrata in funzione», con la seguente: «I nuovi investimenti sono determinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 9 marzo 2000, n. 133, e Circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commercio e artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000».

8.42

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, sostituire la parola: «esclusi», con la parola: «inclusi», conseguentemente, dopo le parole: «coefficienti di ammortamento» aggiungere i seguenti: «, a condizione che le attrezzature rispondano ai criteri di sicurezza previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto

da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

8.43

LAURIA, MUNDI, CIMMINO

Al comma 2, sostituire le parole: «esclusi il mobilio e analoghe attrezzature di ufficio», con le seguenti: «esclusi i costi relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie di ufficio" di cui al decreto ministeriale 31/12/1988 relativo ai "coefficienti di ammortamento"».

8.44

ROSSI, MORO

Al comma 2, al primo periodo, sopprimere dalla parola: «nonchè», fino alla fine del periodo.

Segue compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania n. 1 (v. emend. 2.40).

8.48

LAURIA, MUNDI, CIMMINO

Al comma 2, dopo le parole: «nonchè gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta», aggiungere le parole: «esclusi gli ammortamenti anticipati».

8.46

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Al comma 2, sostituire le parole: «della stessa struttura produttiva», con le altre: «della stessa categoria merceologica».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-

cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

8.47

NAPOLI Roberto; LAURIA Baldassare, CIMMINO, MUNDI, NAVA

Al comma 2, sostituire le parole: «della stessa struttura produttiva», con le altre: «della stessa categoria merceologica».

8.45

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «della stessa struttura», con le seguenti: «della stessa categoria».

8.50

D'URSO

Al comma 2, sostituire le parole: «della stessa struttura produttiva», con le seguenti: «della stessa categoria merceologica».

8.49

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «struttura produttiva», con la seguente: «categoria».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 8 (v. emend. 1.0.1).

8.51

ERROI, PAPPALARDO, CARELLA, VERALDI, ZILIO, MONTAGNINO, RESCAGLIO

Al comma 2, sostituire le parole: «della stessa struttura produttiva», con le seguenti: «della stessa categoria merceologica».

8.52

MARITATI, BATTAFARANO

Al comma 2, sostituire le parole: «della stessa struttura produttiva», con le seguenti: «della stessa categoria merceologica».

8.70

MORANDO

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Agli investimenti localizzati in territori compresi in strumenti della programmazione negoziata di cui alla legge n. 662/1996, articolo 2, comma 203 e seguenti, nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise non si applica la deduzione degli ammortamenti».

8.70 (Nuovo testo)

MORANDO

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Agli investimenti localizzati in territori compresi in strumenti della programmazione negoziata di cui alla legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma

203 e seguenti, nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) r. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 nonchè in quelli delle regioni Abruzzo e Molise non si applica la deduzione degli ammortamenti».

Conseguentemente compensazione n. 2, 3, 4 e 5 dell'emendamento 5.0.1.

8.53

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «effettuati nel periodo di imposta della loro entrata in funzione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 8 (v. emend. 1.0.1).

8.54

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «effettuati nel periodo di imposta della loro entrata in funzione».

Seguono compensazione del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

8.55

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «effettuati nel periodo di imposta della loro entrata in funzione».

Seguono compensazione del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

8.56

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire la seguenti parola: «25», con l'altra: «5».

8.58

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel caso di società di capitali, consorzi o società consortili, aventi per oggetto l'erogazione di servizi a imprenditori commerciali associati, per nuovi investimenti si intendono anche le spese di cui all'articolo 74, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente alle spese relative a indagini di mercato, studi di fattibilità economico-finanziaria, definizione di strategia di vendita di gruppo, progettazione di servizi gestionali, amministrativi e di vendita, progettazione di spazi espositivi e catalogo prodotti o servizi del gruppo».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-

vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

8.57

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso di società di capitali, cooperative, consorzi o società consortili, aventi per oggetto l'erogazione di servizi alle piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio associate, per nuovi investimenti si intendono anche le spese relative a più esercizi di cui all'articolo 74 dle Testo Unico delle imposte sui redditi, limitatamente alle spese relative a indagini di mercato, studi di fattibilità economico-finanziaria, definizione strategie di *marketing* di gruppo, progettazione servizi gestionali, amministrativi e di *marketing*, progettazione *lay-out* espositivi e catalogo prodotti/servizi del gruppo. A tali soggetti il credito di imposta di cui al comma 1 è attribuito anche per investimenti effettuati nelle restanti aree del territorio nazionale, con le modalità e i criteri del regime di aiuti *de-minimis*.».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5 (v. emend. 1.0.1).

8.59

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso di società di capitali, cooperative, consorzi o società consortili, aventi per oggetto l'erogazione di servizi alle piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio associate, per nuovi investimenti si intendono anche le spese relative a più esercizi di cui all'articolo 74 dle Testo Unico delle imposte sui redditi, limitatamente alle spese relative a indagini di mercato, studi di fattibilità economico-finanziaria, definizione strategie di *marketing* di gruppo, progettazione servizi gestionali,

amministrativi e di *marketing*, progettazione *lay-out* espositivi e catalogo prodotti/servizi del gruppo. A tali soggetti il credito di imposta di cui al comma 1 è attribuito anche per investimenti effettuati nelle restanti aree del territorio nazionale, con le modalità e i criteri del regime di aiuti *de-minimis*.».

Seguono compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

8.67

WILDE, MORO, ROSSI

All'articolo 8, comma 3, primo periodo, abrogare le seguenti parole: «e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».

8.61

ZANOLETTI

All'articolo 8, comma 3, primo periodo, abrogare le seguenti parole: «e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».

8.63

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI

All'articolo 8, comma 3, primo periodo, abrogare le seguenti parole: «e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».

8.64

BONAVITA, SARTORI

All'articolo 8, comma 3, primo periodo, abrogare le seguenti parole: «e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».

8.65

MUNDI, LAURIA Baldassare

*All'articolo 8, comma 3, primo periodo, abrogare le seguenti parole:
«e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».*

Compensazione U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).

8.66

LARIZZA, CAZZARO, MACONI, GAMBINI

*All'articolo 8, comma 3, primo periodo, abrogare le seguenti parole:
«e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».*

8.68

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*All'articolo 8, comma 3, primo periodo, abrogare le seguenti parole:
«e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».*

8.69

DE CAROLIS

*All'articolo 8, comma 3, primo periodo, abrogare le seguenti parole:
«e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».*

8.71

FERRANTE

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».

8.62

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «esclusivamente» con le seguenti: «o può essere chiesto a rimborso».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

8.72

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Sopprimere il comma 4.

8.73

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al Comma 5, sopprimere il primo periodo.

8.77

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

8.74

BRIGNONE, MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

Seguono compensazioni del LNFP 1 e 6 (v. emend. 2.40).

8.76

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: «ovvero» fino a: «all'agevolazione».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

8.75

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: «se nel periodo» fino alla fine del periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

8.79

ROSSI, MORO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo».

8.78

MINARDO, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:

«5-bis. Ai titolari di attività commerciali ed ai titolari di attività artigianali sono concessi gli assegni per il nucleo familiare, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988 n.153, secondo i parametri di reddito ivi previsti per i lavoratori dipendenti.

I commercianti e gli artigiani di cui sopra hanno diritto ad un contributo in conto capitale del 50 per cento su tutte le spese sostenute per l'acquisto di immobili, macchinari, attrezzature, nonché per ampliamento e ristrutturazione dei locali adibiti alle attività commerciali ed artigianali. Tali benefici non sono cumulabili con altre forme di contributi in conto capitale, il tutto per un importo di 1000 miliardi di lire».

Compensazione del Gruppo F.I. n. 3 (v. emend. 1.0.1).

8.80

D'ALÌ

Sopprimere il comma 6.

8.91

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 6, dopo le parole: «del commercio e dell'artigianato» inserire le seguenti: «da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

8.84

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «da emanare entro sessanta giorni» con le seguenti: «da emanare entro novanta giorni».

8.89

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «da emanare entro sessanta giorni» con le seguenti: «da emanare entro quarantacinque giorni».

8.85

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «da emanare entro sessanta giorni» con le seguenti: «da emanare entro trenta giorni».

8.81

ROSSI, MORO

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «da emanare entro sessanta giorni» con le seguenti: «nove mesi».

8.87

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «dopo» con la seguente: «entro».

8.82

ROSSI, MORO

Al comma 6, sopprimere la parola: «almeno».

8.92

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «finalizzate» fino a: «di effettuare» con le seguenti: «dirette ad una verifica delle qualità degli investimenti realizzati ed a».

8.86

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «alla valutazione» aggiungere le seguenti: «ed il monitoraggio».

8.88

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «anche al fine di valutare l'opportunità» con le seguenti: «e dell'opportunità».

8.83

MUNDI, NAVA, CIMMINO, LAURIA Baldassare, NAPOLI Roberto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nel caso di società di capitali, consorzi o società consortili, aventi per oggetto l'erogazione di servizi a imprenditori commerciali associati, per nuovi investimenti si intendono anche le spese di cui all'articolo 74, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, limitatamente alle spese relative a indagini di mercato, studi di fattibilità economicofinanziaria, definizione di strategie di vendita di gruppo, progettazione di servizi gestionali, amministrativi e di vendita progettazione di spazi espositivi e catalogo prodotti o servizi del gruppo».

8.90

MICELE, LORETO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La disposizione di cui all'art. 12 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, come modificato dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, deve essere intesa nel senso che l'agevolazione di cui all'articolo 101 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è applicabile anche agli ampliamenti degli stabilimenti divenuti atti all'uso entro la data del 31 dicembre 1993, comunque nel rispetto del limite di scadenza del decennio di riconoscimento dell'esenzione».

8.0.1

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:***«Art. 8-bis.**

(Agevolazioni per l'acquisto di strumenti musicali da parte delle università e delle istituzioni scolastiche)

1. Alle Università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 2002, uno strumento musicale, nuovo di fabbrica, è riconosciuto un contributo statale pari a lire 300.000, sempre

che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di acquisto di pari importo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore recupera l'importo del contributo quale credito d'imposta, fino alla concorrenza del relativo ammontare per il versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta eventualmente non utilizzati in compensazione nei periodi di imposta sopra indicati.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi comprese le modalità di ammissione al beneficio, nonché le procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza dal diritto al contributo.

3. Il contributo di cui al presente articolo è erogato nel limite massimo di dieci miliardi. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2001 possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Compensazione del Gruppo F.I. n. 7 (v. emend. 1.0.1).

8.0.2

BETTAMIO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente

«Art. 8-bis.

L'Agea provvede, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'accoglimento del ricorso di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, alla restituzione della parte non dovuta del prelievo versato. Gli impegni derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico della gestione finanziaria dell'AGEA, bilancio di cassa«, la norma non prevede copertura finanziari».

Compensazione del Gruppo F.I. n. 1 (v. emend. 1.0.1).

Art. 10.**10.1**

ANGIUS, FERRANTE, DI ORIO

Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«d) accertamenti diagnostici e strumentali specifici per la patologia neoplastica nell'età giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a 45 anni individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.***10.2**

VEGAS AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1, alla fine della lettera a) dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiungere le seguenti parole: "e con contratti di lavoro a termine di durata non superiore a 3 anni"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**10.3**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Sopprimere il comma 3.***10.4**

BONAVITA

Al comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le autovetture rottamate entro il 31 gennaio 2001 sono esentate dal pagamento della relativa tassa automobilistica».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 5.000
2002: - 5.000
2003: - 5.000

10.5

ROGNONI, DANIELI GALDI, FORCIERI, RUSSO

Al comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come modificato dall'articolo 11, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente la tassa di stazionamento dovuta per unità da diporto, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: 'L'importo della tassa di stazionamento non è dovuto se la lunghezza dell'unità da diporto nazionale è inferiore a metri 12'

b) al comma 2, sopprimere la lettera a)''";

ed al titolo dell'articolo aggiungere le seguenti parole: "e modifica della tassa di stazionamento per le unità da diporto"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dei trasporti, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 2.000
2002: - 2.000
2003: - 2.000

10.6

LAURO, PICCIONI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono escluse dalle tasse di stazionamento le barche e i natanti da diporto».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

10.7

GERMANÀ, LAURO, AZZOLLINI

Aggiungere nel titolo le seguenti parole: «e della tassa di stazionamento sulle unità di diporto».

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. L'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, è soppresso.

3-ter. Le somme pagante per tassa di stazionamento prima dell'entra in vigore della presente legge, anche se con validità per periodi successivi, non danno luogo a rimborso».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

10.0.1

Boco

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla tassa di stazionamento di navi e imbarcazioni)

1. I commi 2 e 2.1 dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente la tassa di stazionamento dovuta per unità da diporto, sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato in lire 10.000 per kilowattore di potenza;

2-bis. L'applicazione della tassa di stazionamento di cui al comma 2 decorre dal 1° gennaio 2001".

2. I commi 3 e 3-bis dell'articolo 17 della medesima legge sono sostituiti dal seguente:

"3. Per le navi e le imbarcazioni a motore o a vela con motore ausiliario, da diporto nazionali costruiti, sia nello scafo che nella coperta, interamente con materiali in legno o in ferro, la tassa di cui al comma 1 è ridotta alla metà"».

Art. 11.**11.1**

CAZZARO, BARRILE, CRESCENZIO

All'articolo 11:

a) sostituire il titolo con il seguente: «Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca professionale»;

b) al comma 1, dopo le parole: «la pesca costiera» *aggiungere le seguenti*: «la pesca in acque lagunari e salmastre e la pesca in acque interne».

11.2

GERMANÀ, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«2-bis. I benefici di cui al precedente comma sono estesi, altresì, alle imprese che esercitano la pesca nella acque interne e lagunari».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

11.3

BETTAMIO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«2. I benefici di cui al precedente comma sono estesi, altresì, alle imprese che esercitano la pesca nella acque interne e lagunari».

11.4

NAVA, CIMMINO, MUNDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«2. I benefici di cui al precedente comma sono estesi, altresì, alle imprese che esercitano la pesca nella acque interne e lagunari».

Compensazione del Gruppo U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).

11.0.1

RONCHI, RIPAMONTI, PIERONI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione del COBAT)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 novembre 2000, n. 342, dopo l'alinea 2-bis, è aggiunta la seguente: "2-ter. Il trattamento fiscale degli avanzi di gestione di cui al comma precedente è esteso, alle medesime condizioni, anche agli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi - COBAT"».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70 comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (u.p.b 2.1.2.9 - Agenzie delle entrate - capitolo 1654, 1655) apportare le seguenti variazioni:

2001 - 2.000

2002 - 2.000

2003 - 2.000

11.0.1 (Nuovo testo)

RONCHI, RIPAMONTI, PIERONI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione del COBAT)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 novembre 2000, n. 342, dopo l'alinea 2-bis, è aggiunta la seguente: "2-ter. Il trattamento fiscale degli avanzi di gestione di cui al comma precedente è esteso, alle medesime condizioni, anche agli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi-CO-BAT nonché dal Consorzio nazionale di raccolti e trattamento degli olii e dei grassi vegetali ed animali esausti"».

11.0.2

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:***«Art. 11-bis**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'aliquota per la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale per gli operai dell'edilizia e del settore lapideo è equiparata a quella stabilita per gli impiegati dei medesimi settori dall'articolo 2, comma primo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, come modificato dalla legge di conversione 20 marzo 1998, n. 52».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

11.0.3

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.**

(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione del Consorzio nazionale di raccolte e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti)

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorzi di tali avanzi e riserve, anche in caso scioglimento del consorzio".».

Seguono compensazioni del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

Art. 13.**13.7**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Sopprimere l'articolo.

13.4

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «I coltivatori diretti», inserire le seguenti: «e gli imprenditori a titolo principale».**Conseguentemente, al comma 2, capoverso 1-quater, dopo le parole: «dai coltivatori diretti», inserire le seguenti: «e dagli imprenditori agricoli a titolo principale».***Seguono compensazioni Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)**

13.5

PIREDDA

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «i quali conducono aziende agricole ubicate in comuni montani», aggiungere le seguenti: «o in aree collinari degradate caratterizzate da densità demografica inferiore a 40 abitanti per chilometro quadrato».

13.8

D'ALÌ, LAURO, PICCIONI, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, dopo le parole: «comuni montani», inserire le seguenti: «e nelle isole minori».

13.6

RIPAMONTI, PIERONI, BORTOLOTTO

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «i trattamenti anti-parassitari,» e sostituire le parole: «il taglio del bosco,» con le seguenti: «la manutenzione del bosco, anche attraverso il taglio delle essenze infestanti,».

13.1

CASTELLANI, VERALDI, VELTRI, LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI, CAMO, MARINI, MONTAGNINO, ERROI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Tale importo», inserire le seguenti: «è aumentato a lire 70 milioni ove i lavori siano relativi al miglioramento dei boschi cedui ad alto fusto, l'avviamento all'alto fusto nei boschi cedui esistenti, il miglioramento delle fustaie esistenti ed».

Conseguentemente, ridurre di lire 10 miliardi all'anno il totale delle rubriche di cui alla tabella C.

13.3

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO, CAMO

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Tale importo», inserire le seguenti: «è aumentato a lire 70 milioni ove i lavori siano relativi al miglioramento del valore economico dei boschi mediante la costituzione e la manutenzione dei boschi cedui ad alto fusto, l'avviamento all'alto fusto nei boschi cedui esistenti, il miglioramento delle fustaie esistenti ed».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

13.2

GUBERT

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica».

13.8

ANTOLINI, MORO

All'articolo 13, comma 2, primo capoverso, sostituire le parole: «non avente fini di lucro ed avente lo» con la seguente: «allo».

Seguono compensazioni nn. 1 e 6 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

13.11

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, LAURO, VEGAS, PIZZINATO

*Al comma 2, sopprimere il punto 1-quater.***Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

13.12

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, LAURO, VEGAS

Al comma 2, sopprimere il punto 1-quinquies.

13.9

ANTOLINI, MORO

*All'articolo 13, comma 2, quarto capoverso, dopo le parole: «auto-mezzi di proprietà», aggiungere le seguenti: «Tali incarichi, se svolti unicamente nell'interesse delle comunità locali, non sono considerati prestazione di servizi e non sono soggetti ad imposte».***Seguono compensazioni nn. 1 e 6 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

13.10

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:**«1-sexies. I lavori ed i servizi elencati nel presente articolo si intendono riferiti ad opere ed attività da svolgere esclusivamente nell'ambito dei territori di applicazione della presente legge».*

13.17

GUBERT

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:**«2-bis. Devono intendersi operanti nel settore agricolo le cooperative che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, effettuando la-*

vori o servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboscamento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, e che siano inquadrare, ai fini previdenziali, nell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come integrato dal decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, lettera c), ridurre fino a copertura della minore entrata e in misura percentualmente eguale gli importi deducibili di cui al punto 4-bis.

13.13

GUBERT

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3) Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per zone montane" è sostituito dal seguente:

"Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, singole o associate, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, che abbiano sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli altri ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, ma comunque nel rispetto della trasparenza degli atti amministrativi, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire quattrocento milioni per anno. Tale importo è rivalutato all'inizio di ogni anno a far data dal 1o gennaio 2001 in modo automatico in base all'indice dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica. Nel caso di associazioni di cooperative, in qualsiasi forma anche consortile, l'importo dei lavori o servizi di cui al presente comma si intende riferito ad ogni singola cooperativa associata avente i requisiti di cui al presente comma".

4) Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" sono aggiunti i seguenti:

"2-bis) Le cooperative di cui al comma 2, singole o associate, possono ottenere in gestione aree agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica, anche a titolo gratuito, per periodi preventivamente concordati, al fine della loro valorizzazione ambientale e produttiva. Per tali fini le cooperative possono anche ottenere contributi pubblici.

2-ter) Devono intendersi operanti nel settore agricolo le cooperative che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, effettuano, in area montana e non, lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di rimboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, e che siano inquadrati, ai fini previdenziali, nell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come integrato dal decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998"».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, all'articolo 22, comma 2, elevare l'aliquota dell'imposta erariale ivi prevista fino a concorrenza degli stessi.

13.14

PASQUINI, CAZZARO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3) Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per zone montane" è sostituito dal seguente:

"Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, singole o associate, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, che abbiano sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli altri ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, ma comunque nel rispetto della trasparenza degli atti amministrativi, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire quattrocento milioni per anno. Tale importo è rivalutato all'inizio di ogni anno a far data dal 1o gennaio 2001 in modo automatico in base all'indice dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica. Nel caso di associazioni di cooperative, in qualsiasi forma anche consortile, l'importo dei lavori o servizi di cui al presente comma si intende riferito ad ogni singola cooperativa associata avente i requisiti di cui al presente comma".

4) Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" sono aggiunti i seguenti:

"2-bis) Le cooperative di cui al comma 2, singole o associate, possono ottenere in gestione aree agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica, anche a titolo gratuito, per periodi preventivamente concordati, al fine

della loro valorizzazione ambientale e produttiva. Per tali fini le cooperative possono anche ottenere contributi pubblici.

2-ter) Devono intendersi operanti nel settore agricolo le cooperative che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, effettuano, in area montana e non, lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di rimboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, e che siano inquadrati, ai fini previdenziali, nell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come integrato dal decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998"».

Alla copertura degli oneri relativi a lire 5 miliardi si provvede mediante analoga riduzione delle previsioni di cui al capitolo 7185.

13.15

PREDA, SCIVOLETTO, PIATTI, ROBOL, VISERTA, STANISCIÀ, SODANO, BEDIN, VIVIANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3) Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per zone montane" è sostituito dal seguente:

"Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, singole o associate, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, che abbiano sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli altri ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, ma comunque nel rispetto della trasparenza degli atti amministrativi, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire quattrocento milioni per anno. Tale importo è rivalutato all'inizio di ogni anno a far data dal 1° gennaio 2001 in modo automatico in base all'indice dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica. Nel caso di associazioni di cooperative, in qualsiasi forma anche consortile, l'importo dei lavori o servizi di cui al presente comma si intende riferito ad ogni singola cooperativa associata avente i requisiti di cui al presente comma".

4) Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" sono aggiunti i seguenti:

"2-bis) Le cooperative di cui al comma 2, singole o associate, possono ottenere in gestione aree agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica,

anche a titolo gratuito, per periodi preventivamente concordati, al fine della loro valorizzazione ambientale e produttiva. Per tali fini le cooperative possono anche ottenere contributi pubblici.

2-ter) Devono intendersi inquadrare a tutti gli effetti nel settore agricolo le cooperative che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, effettuano, in area montana e non, lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di rimboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione agraria e forestale, di rimboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde"».

13.16

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis)* Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per zone montane" è sostituito dal seguente:

"Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, singole o associate, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, che abbiano sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli altri ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, ma comunque nel rispetto della trasparenza degli atti amministrativi, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire quattrocento milioni per anno. Tale importo è rivalutato all'inizio di ogni anno a far data dal 1o gennaio 2001 in modo automatico in base all'indice dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica. Nel caso di associazioni di cooperative, in qualsiasi forma anche consortile, l'importo dei lavori o servizi di cui al presente comma si intende riferito ad ogni singola cooperativa associata avente i requisiti di cui al presente comma".

2-ter) Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" sono aggiunti i seguenti:

"*2-bis)* Le cooperative di cui al comma 2, singole o associate, possono ottenere in gestione aree agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica, anche a titolo gratuito, per periodi preventivamente concordati, al fine della loro valorizzazione ambientale e produttiva. Per tali fini le cooperative possono anche ottenere contributi pubblici.

2-ter) Devono intendersi operanti nel settore agricolo le cooperative che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, effettuano, in area montana e non, lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di rimboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, e che siano inquadrare, ai fini previdenziali, nell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come integrato dal decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998"».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

Art. 15.**15.8**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Sostituire l'articolo 15 con il seguente:***«Art. 15.**

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, il comma 2, è sostituito dal seguente:

2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per l'intero anno. La prima rata non deve essere versata se l'imposta sia di ammontare non superiore a lire centomila. L'imposta non è se non è superiore a lire 20.000. Tuttavia i predetti soggetti possono versare in unica soluzione, entro il 31 luglio, l'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento dell'imposta è effettuato su apposito conto corrente postale intestato al comune, su modello conforme a quello stabilito con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze».

Conseguentemente, al terzo comma del medesimo articolo 10, le parole: «su apposito conto corrente postale intestato al predetto coessionario» sono soppresse.

15.6

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole da: «n. 96/E del 29 aprile 1999» fino alla fine del capoverso.

15.1

BUCCIARELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al comma 12, dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "Fino all'anno di imposta 1999" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'anno di imposta 2000"».

15.5

ALBERTINI, MARINO

All'articolo 15, dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis:

«1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

– all'articolo 6, come sostituito dall'articolo 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, è aggiunto al comma 2 il seguente periodo:

"Agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari, finché non è deliberata l'aliquota agevolata, è applicata l'aliquota minima".

– all'articolo 8, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, al comma 4 le parole "nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari" sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari». Allo stesso comma è aggiunto il seguente periodo: "Agli alloggi di tali istituti la ulteriore detrazione di cui al comma 3 finché non deliberata dal comune è applicata nella misura media tra la minima e la massima".

2. Gli awisi di accertamento o di liquidazione nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari, in materia di imposta comunale sugli immobili ancora non definitivi, se contestati negli importi e negli immobili di riferimento, devono essere riesaminati in contraddittorio tra i responsabili degli uffici tributi dei comuni, degli uffici degli enti, e, se necessario, della competente amministrazione finanziaria locale.

L'ufficio tributi del comune dovrà disporre la temporanea sospensione dell'esecuzione degli atti impositivi e convocare le parti entro 90 giorni dalla richiesta per il riaccertamento dei tributi effettivamente dovuti o per stralciare le quote di tributi non contestate. Tali importi non saranno gravati da sanzioni ed interessi e potranno essere versati con dilazione nel limite di 10 semestralità. Il verbale di definizione, ove siano pendenti ricorsi, dovrà essere rimesso alle competenti Commissioni tributarie, per la

estinzione dei giudizi con compensazione di spese o per la riduzione degli importi degli atti impositivi.

15.3

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 2:

«2. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e occupati da persone con i requisiti per la permanenza definiti dalle regioni, sono equiparati, ai fini dell'imposizione ICI, alla prima abitazione.

I Comuni accordano ulteriori deduzioni o l'esenzione dall'ICI, a fronte di un impegno dello Iacp a destinare l'importo derivante dalle agevolazioni a manutenzione straordinaria o recupero degli alloggi gestiti».

15.7

GUBERT

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere alla fine del secondo periodo il seguente:

«Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondersi entro il 30 giugno».

15.4

PREIONI

Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 aggiungere il seguente:

«2-bis. I soggetti indicati nell'articolo 3 possono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune anche in unica soluzione entro il 30 giugno, con una riduzione del 5 per cento dell'imposta dovuta, oppure entro il 31 dicembre, con una maggiorazione del 2 per cento».

Seguono compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

15.2

SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, CONTE, BATTAFARANO

All'articolo 15, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«All'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di istituzione dell'Imposta comunale sugli immobili, dopo la lettera *i*), aggiungere la seguente:

"*l*) i fabbricati rurali, ancorchè con attribuzione di rendita"».

15.0.24

GUBERT

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, codici di attività relativi all'attività prevalente e a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici».

15.0.22

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei

redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, codici di attività relativi all'attività prevalente e a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici».

15.0.19

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, codici di attività relativi all'attività prevalente e a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici».

Compensazione del gruppo Forza Italia n. 8 (v. emend. 1.0.1).

15.0.11

WILDE, MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, codici di attività relativi all'attività prevalente e a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici».

Seguono Compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

15.0.1

DE CAROLIS

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, codici di attività relativi all'attività prevalente e a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici».

15.0.4

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

*Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività)*

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, codici di attività relativi all'attività prevalente e a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici».

15.0.10

BONAVITA

*Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività)*

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, codici di attività relativi all'attività prevalente e a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici».

15.0.6

MUNDI, LAURIA Baldassare

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, codici di attività relativi all'attività prevalente e a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

15.0.3

SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 917/86 è aggiunto il comma 1-bis: "Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle ONLUS che sono strumentali per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse".

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2001: - 1.000;
2002: - 1.000;
2003: - 1.000;

15.0.25

GUBERT

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

15.0.23

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

15.0.20

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 8 (v. emend. 1.0.1).

15.0.13

MONTAGNINO, CASTELLANI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di san-

zioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

15.0.12

WILDE, MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

Compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

15.0.7

MUNDI, LAURIA Baldassarre

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

15.0.2

DE CAROLIS

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

15.0.5

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo

62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

15.0.9

BONAVITA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

15.0.8

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ, GUBERT

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Ove un immobile sia utilizzato in multiproprietà l'ICI deve essere assolta a cura dell'amministratore del condominio o della comunione.

2. L'amministratore è *ope legis* autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condomi-

nio attribuendo le quote al singolo multiproprietario con addebito nel rendiconto annuale».

15.0.14

MONTAGNINO, BEDIN

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interpretazione autentica sulla inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi)

1. La soppressione da parte delle società cooperative e loro consorzi delle clausole di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come richiamate dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, si intende determini l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo esistente al momento della soppressione stessa, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge n. 59 del 31 gennaio 1992. Allo stesso obbligo si intendono tenute le predette società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, se non vietati dalle leggi, in enti diversi dalle cooperative in possesso delle predette clausole, e in caso di decadenza dai benefici fiscali».

15.0.15

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

«1. L'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, da corrispondere per gli atti a titolo oneroso, e ridotto alla metà».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

15.0.16

LAURO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Disposizioni per il risanamento finanziario degli IACP)*

1. Ai fini del risanamento finanziario degli IACP il termine di cui all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è riaperto ed è fissata nuova scadenza al 30 giugno 2001. Le pendenze di tali enti, in relazione alle imposte dirette e all'IVA, possono essere estinte, senza sanzioni, con le modalità di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, anche per distinti periodi di imposta scaduti. La domanda dell'ente deve essere presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le somme risultanti potranno essere versate dai suddetti enti con dilazione, secondo le modalità in vigore.

2. Per le locazioni degli alloggi gestiti dagli IACP, da ritenersi a tempo indeterminato per la disciplina vigente sulla edilizia residenziale pubblica, la disposizione di cui all'articolo 21, comma 19, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, in materia di imposta di registro, si interpreta nel senso che l'annualità successiva a quella in corso è il 1999. Per gli alloggi degli IACP, occupati senza titolo, le disposizioni sulle imposte di registro si interpretano nel senso che per essi vanno applicate per analogia le stesse norme che disciplinano l'imposta sulle locazioni. Nei casi in cui non sia consentita la regolarizzazione dei rapporti locativi la rivalsa dell'imposta di registro annuale nei confronti degli occupanti potrà essere esercitata per l'intero importo».

15.0.17

LAURO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Aggiungere all'articolo 15, il seguente:***«Art. 15-bis.***(Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili)*

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

all'articolo 6, come sostituito dall'articolo 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto al comma 2 il seguente pe-

riodo: «Agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari, finché non è deliberata l'aliquota agevolata, è applicata l'aliquota minima»;

all'articolo 8, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, al comma 4 le parole: «nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari». Allo stesso comma è aggiunto il seguente periodo: «Agli alloggi di tali istituti la ulteriore detrazione di cui al comma 3 finché non deliberata dal comune è applicata nella misura media tra la minima e la massima».

2. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari, in materia di imposta comunale sugli immobili ancora non definitivi, se contestati negli importi e negli immobili di riferimento, devono essere riesaminati in contraddittorio tra i responsabili degli uffici tributi dei comuni, degli uffici degli enti, e, se necessario, della competente amministrazione finanziaria locale. L'Ufficio tributi del comune dovrà disporre la temporanea sospensione dell'esecuzione degli atti impositivi e convocare le parti entro 90 giorni dalla richiesta per il riaccertamento dei tributi effettivamente dovuti o per stralciare le quote di tributi non contestate. Tali importi non saranno gravanti da sanzioni ed interessi e potranno essere versati con dilazione nel limite di 10 semestralità. Il verbale di definizione, ove siano pendenti ricorsi, dovrà essere rimesso alle competenti Commissioni tributarie, per la estinzione dei giudizi con compensazione di spese o per la riduzione degli importi degli atti impositivi».

15.0.18

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Aggiungere all'articolo 15, il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizione integrativa di norma del testo unico delle imposte sui redditi)

1. All'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si aggiunge, in fine del comma 2: "Per i fabbricati dati in locazione secondo le norme sulla edilizia residenziale pubblica gli enti proprietari e gestori hanno facoltà di non procedere alla detrazione percentuale di cui sopra e di determinare il reddito netto imponibile nel raffronto tra ricavi e costi considerando gli immobili come strumentali all'esercizio dell'attività".».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

15.0.21

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

«Art. 15-bis.

1. Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si applicano a tutto il territorio nazionale.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

Art. 16.**16.1**

ROSSI

Sopprimere l'articolo.

16.6

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Sopprimere l'articolo.

16.7

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «quattro anni» e sostituire le parole: «2 anni» con le seguenti: «3 anni».***Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 7 (v. emend. 1.0.1).**

16.2

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di non disperdere le specifiche professionalità maturate nell'esercizio delle proprie funzioni, gli ufficiali ed i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, al maturare dei cinque anni di servizio prestati nel settore della polizia tributaria, sono iscritti, previa istanza diretta al Ministero di grazia e giustizia, nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88, a condizione che:

a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) non si trovino nella posizione di sospensione dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado ovvero nelle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88».

16.3

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 dopo la parola: "ufficiali", aggiungere le seguenti: "e sottufficiali".».

16.4

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.549, dopo il comma 196 è aggiunto il seguente:

«196-bis. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, nella misura del 70 per cento dell'importo, ad apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze e destinato ad incentivi all'efficienza conseguita dagli uffici e dai reparti nell'attività di constatazione, di accertamento e della successiva cura delle ragioni dell'amministrazione finanziaria in sede contenziosa. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma viene effettuata, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro delle finanze tra coloro che hanno partecipato alla predetta attività, in ragione diretta degli importi recuperati, con decisione definitiva ed in ragione inversa rispetto all'incidenza delle soccombenze.

16.5

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I revisori contabili iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1992, n.88 sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

Conseguentemente, in epigrafe, aggiungere le parole: «e di semplificazione del contenzioso tributario».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

16.8

FIGURELLI

All'articolo 16, aggiungere il seguente comma:

«2. Nell'articolo 3, comma 4, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,

così come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) può accedere direttamente ove necessario, avvalendosi di strumenti informatici e telematici secondo le modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottata su proposta dell'Ufficio italiano dei cambi sentito il comitato di garanzie di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 269, ai dati contenuti nell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito istituita ai sensi dello stesso decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 269"».

16.0.1

POLIDORO

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

Per gli esercenti attività di impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore relativamente al periodo di imposta in corso al 30 novembre 2000, l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, di cui all'articolo 59 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, può essere effettuato mediante riduzione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi o mediante iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In caso di riduzione dei valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva del 19 per cento, da calcolarsi sulla metà del valore ridotto.

In caso di iscrizione delle esistenze iniziali, l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 19 per cento da calcolarsi sulla metà del maggior valore iscritto.

L'imposta sostitutiva è da considerarsi omnicomprensiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, delle addizioni comunali e regionali dell'IVA.

L'adeguamento non costituisce base imponibile ai fini previdenziali e altresì non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere ed è riconosciuto ai fini civilistici e fiscali.

L'adeguamento si perfeziona con il versamento dell'imposta prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

16.0.2

POLIDORO

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16.

(Disposizioni di semplificazione degli adempimenti contabili e formali)

All'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole «adempimenti contabili e formali dei contribuenti» sono aggiunte le seguenti parole: «anche in merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi»;

b) dopo il primo periodo è aggiunto, il seguente:

«I regolamenti riguardanti gli obblighi dei contribuenti in merito alla certificazione dei corrispettivi saranno emanati tenuto conto della progressiva applicazione a regime degli studi di settore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: *a)* abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dall'1 gennaio 2001 per le imprese esercenti il commercio su aree pubbliche e per le imprese esercenti l'attività di commercio al dettaglio così dette marginali; *b)* abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dall'inizio del primo periodo d'imposta successivo a quello dal quale decorre l'applicazione dei singoli studi di settore e comunque non oltre l'1° gennaio 2002; *c)* abolizione delle sanzioni dirette ed accessorie connesse al mancato o irregolare attivazione degli strumenti di certificazione fiscale dei corrispettivi; individuazione di apposite modalità affinché gli strumenti di certificazione aziendale dei corrispettivi abbiano rilevanza, anche facoltativa, a favore del contribuente in sede di accertamento; applicazione dei regolamenti esclusivamente nei confronti dei contribuenti per i quali sono applicabili i singoli studi di settore approvati.

16.0.3

ALBERTINI, MARINO

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.

(Commissioni tributarie in composizione monocratica)

1. Al fine di ridurre il numero dei magistrati tributari e fino alla riforma del contenzioso tributario le controversie il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sia inferiore a diecimilioni di lire, sono trattate e decise, in primo grado ed in grado d'appello, in pubblica udienza e da un giudice

singolo, nominato per ciascun ricorso dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo è stato assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, può nominare giudice unico un magistrato della sezione che sia in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, con una anzianità di servizio presso le commissioni tributarie di almeno cinque anni.

2. Fino al 31 dicembre 2003 i posti vacanti presso le commissioni tributarie provinciali e regionali possono essere coperti, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, soltanto con il trasferimento o con una nuova nomina dei magistrati tributari già in servizio. In caso di necessità il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria può assegnare, per un periodo non superiore ad un anno, uno o più magistrati ad altra commissione tributaria, purché situata nella stessa regione o in una regione limitrofa».

16.0.4

ALBERTINI, MARINO

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, al comma 3, dopo la lettera f) è inserita la lettera f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, caparra confirmatoria o penitenziale».

16.0.5

DE CAROLIS

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al Servizio consultivo ed ispettivo, istituito nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria, di cui all'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e successive modificazioni sono attribuiti i compiti di elaborazione delle linee strategiche dei controlli tributari al fine di far emergere basi imponibili e di intensificare la lotta alla frode fiscale. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità attraverso le quali il

Servizio dovrà effettuare i relativi riscontri presso le strutture operative preposte alle attività di verifica e di accertamento.

16.0.6

CAZZARO, LARIZZA, MACONI, GAMBINI

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

«Art. 16-ter.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2001, codici di attività relativi all'attività prevalente ed a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi d'imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici.

16.0.7

LARIZZA, CAZZARO, MACONI, GAMBINI

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta di cui al comma precedente, l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza l'applicazione

di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

16.0.8

FIGURELLI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente articolo:

All'articolo 6 comma 1 della legge "Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti" (30 luglio 1990 n. 217) prima delle parole "verificata l'ammissibilità dell'istanza" inserire le parole "sentito il PM, esaminati gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti, e".

Al medesimo comma 1 prima della parole "depositato nella cancelleria del giudice" inserire le parole "notificato al PM e".

Al comma 4 dopo le parole "il ricorso è notificato" inserire le parole "al PM".

Al comma 5 dopo le parole "a cura della cancelleria" inserire le parole "al PM".

Al comma 7 prima delle parole "se l'istanza è accolta" aggiungere le parole "sentito il PM ed esaminati gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti".

All'articolo 10, comma 1, prima delle parole "con decreto motivato" inserire le parole "sentito il PM".

All'articolo 10, comma 2, dopo le parole "su richiesta" inserire le parole "del PM e".

All'articolo 10, comma 3, dopo le parole "non possono più essere richieste" inserire le parole "dal PM e".

All'articolo 18 "relazioni al Parlamento", sostituire le parole "ogni due anni" con le parole "ogni anno".

Al fine di impedire e prevenire danni erariali nella erogazione delle risorse finalizzate ad attuare la legge 30 luglio 1990 n. 217, gli organi preposti a decidere l'ammissione al gratuito patrocinio devono chiedere preventivamente al Questore alla DIA e alla DNA le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative alle loro condizioni patrimoniali, al loro tenore di vita, e ai possibili profitti tratti dalle loro attività delittuose.

Le direzioni delle entrate e i nuclei della polizia tributaria svolgono indagini sulle effettive condizioni patrimoniali e disponibilità economiche dei soggetti richiedenti o già beneficiari anche ai fini di una proposta di revoca della ammissione al gratuito patrocinio. Le direzioni delle entrate trasmettono al Ministro delle finanze, che annualmente ne informa il Parlamento, una relazione trimestrale sullo Stato e sui risultati degli atti di propria competenza in merito alle condizioni legittimanti la ammissione al gratuito patrocinio".

16.0.9

BONAVITA

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Adempimenti contabili dei soqgetti esercenti più attività)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2001, codici di attività relativi all'attività prevalente ed a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi d'imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici.

16.0.10

BONAVITA

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta di cui al comma precedente, l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

16.0.11

PREIONI

Dopo l'articolo 16, aggiungere:

«Art. 16-bis.

(Concorsi per giudice tributario e applicazione ad altra Commissione)

1. In seguito alla riduzione del contenzioso tributario e fino alla riforma degli Organi della giurisdizione tributaria i posti vacanti, o che resteranno vacanti, per raggiunti limiti di età o per altre cause, possono essere messi a concorso soltanto nella misura del 25 per cento delle vacanze per ciascuna commissione.

2. Fino al 31 dicembre 2002 ai concorsi per il conferimento di nuovi incarichi presso le commissioni tributarie provinciali e regionali possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, soltanto i componenti in servizio delle anzidette commissioni.

3. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in caso di necessità, può deporre l'applicazione di uno o più giudici tributari, per la durata di un anno, presso altra commissione tributaria situata nella stessa regione o in una regione limitrofa».

Seguito compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

16.0.12

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite da: «31 dicembre 2001».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

16.0.14

VERALDI, MONTAGNINO, ERROI, RESCAGLIO

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di tasse e sopratasse di ancoraggio)

1. All'articolo 10 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma S dopo la parola internazionale è aggiunta la seguente frase: «incluse quelle con bandiere non equiparate alle nazionali»;

b) il comma 6 è abrogato.

2. Gli articoli 4, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e le relative norme regolamentari o connesse sono abrogate».

16.0.15

GUBERT

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). La soppressione da parte delle società cooperative e loro consorzi delle clausole di cui all'articolo 26 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577, come richiamate dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, si intende determini l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo esistente al momento della soppressione stessa, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992. Allo stesso obbligo si intendono tenute le predette società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, se non vietati dalle leggi, in enti diversi dalle cooperative in possesso delle predette clausole, e in caso di decadenza dai benefici fiscali».

16.0.16

GUBERT

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973 è sostituito come segue: "Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le somme relative al ritorno possono essere imputate ad incremento delle quote sociali"».

16.0.13

VERALDI, ERROI, MONTAGNINO, RESCAGLIO, MONTICONE

Dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sugli intrattenimenti)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il punto 1 dell'allegata tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti è sostituito dal seguente punto:

<u>Punto tariffa</u>	<u>Genere attività</u>	<u>Aliquota</u>
1	Esecuzione musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattamenti danzanti in pubblici esercizi, discoteche, sale da ballo e locali di intrattenimento, quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore ai novanta minuti nell'ambito dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.	16%

b) dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 16-ter.

(Esenzioni per la musica dal vivo)

Le esecuzioni musicali dal vivo di durata superiore ai novanta minuti sono esenti dall'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 1 subordinatamente alle seguenti condizioni:

a) sia impiegato almeno n. 1 musicista per ogni 250 persone della capienza ufficiale del locale stabilita dalla Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo;

b) siano impiegati almeno n. 4 musicisti per i locali superiori a 1.000 persone di capienza ufficiale".

2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è così modificato: al punto 3) dell'allegata tabella C il periodo "esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio" è sostituito dal seguente periodo: "esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti in pubblici esercizi, discoteche sale da ballo e locali di intrattenimento, quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata superiore ai novanta minuti nell'ambito dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio".

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sostituiscono le disposizioni incompatibili previste nella legge 3 agosto 1998 n. 288 nonché le norme contenute nei successivi decreti e regolamenti di attuazione».

Art. 17.**17.2**

PIATTI, SCIVOLETTO, PREDI, MURINEDDU, CONTE, BARRILE, SARACCO, BATTAFARANO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

"6. Il «biodiesel» destinato, puro o in miscela con il gasolio e con oli combustibili in qualsiasi percentuale, all'impiego come carburante per autotrazione o per riscaldamento è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate, nell'ambito di un programma triennale.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono in quanto applicabili le disposizioni dell'art. 61.

I quantitativi di «biodiesel», esente da accisa nell'ambito del progetto pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, complessivamente non immessi in consumo nei due precedenti periodi 1° luglio 1998 - 30 giugno 1999 e 1° luglio 1999 - 30 giugno 2000, sono ripartiti, perché vengano immessi in consumo nel suddetto periodo tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di «biodiesel» relativo al periodo 1° luglio 2000 - 30 giugno 2001, che ne faranno richiesta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge. Qualora le richieste superino i quantitativi disponibili, la ripartizione avverrà in proporzione alle quote assegnate nell'ultima ripartizione"».

17.11

RIPAMONTI, PIERONI, RONCHI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTELLI, SEMENZATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

"6. Il «biodiesel» destinato, puro o in miscela con il gasolio e con oli combustibili in qualsiasi percentuale, all'impiego come carburante per autotrazione o per riscaldamento è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate, nell'ambito di un programma triennale.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono in quanto applicabili le disposizioni dell'art. 61.

I quantitativi di «biodiesel», esente da accisa nell'ambito del progetto pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, complessivamente non immessi in consumo nei due precedenti periodi 1° luglio 1998 - 30 giugno 1999 e 1° luglio 1999 - 30 giugno 2000, sono ripartiti, perché vengano immessi in consumo nel suddetto periodo tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di «biodiesel» relativo al periodo 1° luglio 2000 - 30 giugno 2001, che ne faranno richiesta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge. Qualora le richieste superino i quantitativi disponibili, la ripartizione avverrà in proporzione alle quote assegnate nell'ultima ripartizione"».

17.12

BUCCI, MINARDO, BETTAMIO, AZZOLLINI, D'ALÌ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

"6. Il «biodiesel» destinato, puro o in miscela con il gasolio e con oli combustibili in qualsiasi percentuale, all'impiego come carburante per autotrazione o per riscaldamento è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate, nell'ambito di un programma triennale.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono in quanto applicabili le disposizioni dell'art. 61.

I quantitativi di «biodiesel», esente da accisa nell'ambito del progetto pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, complessivamente non immessi in consumo nei due precedenti periodi 1° luglio 1998 - 30 giugno 1999 e 1° luglio 1999 - 30 giugno 2000, sono ripartiti, perché vengano immessi in consumo nel sud-

detto periodo tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di «biodiesel» relativo al periodo 1° luglio 2000 – 30 giugno 2001, che ne faranno richiesta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge. Qualora le richieste superino i quantitativi disponibili, la ripartizione avverrà in proporzione alle quote assegnate nell'ultima ripartizione"».

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

17.13

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto il seguente:

5-bis. In deroga al comma 5, è esente da accisa l'ETBE (etil tertil butil etere), ottenuto a partire da etanolo derivato dalla fermentazione di materie prime agricole, esclusi i sottoprodotti ed i coprodotti della trasformazione di prodotti agricoli e messo in vendita od utilizzato come additivo ai carburanti per autotrazione. L'esenzione è concessa a decorrere dal 1° gennaio 2001 per un contingente annuo pari a: 100 milioni di litri per il 2001, 200 milioni di litri per il 2002 e 300 milioni di litri per il 2003. Sono altresì esenti da accisa i quantitativi di etanolo utilizzati per l'ottenimento dei contingenti annui di ETBE in esenzione. Le modalità applicative relative al regime di deroga di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

17.16

PIREDDA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, è sostituito dal seguente: "il prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, destinato, puro o in miscele con gasolio o olio combustibile, all'impiego come carburante

per autotrazione o per riscaldamento, è esente da accisa, nei limiti di un contingente annuo di 300 mila tonnellate, nell'ambito di un programma triennale. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori".

1-bis "Al fine di promuovere l'impiego del prodotto denominato biodiesel, di cui al comma precedente, come carburante per autotrazione, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato è autorizzato alla realizzazione di un progetto pilota, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4 del decreto ministeriale 26 maggio 1998, n. 219, preveda l'avvio al consumo del biodiesel tal quale nei mezzi di trasporto pubblico urbano, imponendo nell'arco di un triennio la totale conversione"».

17.19

CAPONI, LARIZZA, MICELE, MARINO, MACONI, GAMBINI, CAZZARO, PALUMBO, DE LUCA, DEMASI, ZILIO, CARPI, DE CAROLIS, PONTONE, TURINI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, è sostituito dal seguente: "Il prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, destinato, puro o in miscele con gasolio o olio combustibile, all'impiego come carburante per autotrazione o per riscaldamento, è esente da accisa, nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate, nell'ambito di un programma triennale. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori.

1-bis. Al fine di promuovere l'impiego del prodotto denominato biodiesel, di cui al comma precedente, come carburante per autotrazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato alla realizzazione di un progetto pilota, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4 del decreto ministeriale 26 maggio 1998,

n. 219, preveda l'avvio al consumo del biodiesel tal quale presso utenti in rete, a partire dalle aree urbane a maggior concentrazione di traffico"».

17.9

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, sostituire le parole: 1° luglio 2001» con le seguenti: «1° gennaio 2001».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

17.1

IL RELATORE

All'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «26 ottobre 1995, n. 504» sono inserite le seguenti parole: «e successive modificazioni».

17.20

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, secondo capoverso dopo le parole: «ottenuto dalla esterificazione» sono inserite le parole: «o anche senza esterificazione».

17.14

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «fino al 5 per cento: con le seguenti: fino al 20 per cento.

Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fin di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche di origine agricola in sostituzione di fonti di energia fossili, nell'ambito degli impegni assunti dall'Italia per la riduzione delle emissioni di gas nocivi all'atmosfera, l'aliquota di accisa dell'alcole destinato alla produzione di ETBE o comunque ad uso industriale è stabilita nella misura di lire 800.000 per mille litri;

nella rubrica, dopo la parola: «biodiesel» aggiungere le seguenti: «e la determinazione dell'aliquota di accisa sull'alcole etilico per uso industriale».

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

17.8

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, capovers, secondo periodo, sostituire le parole da: fino al 5 per cento in colume» fino a come carburante» con le seguenti: «fino al 25 per cento in volume in miscela con gasolio, fino alla concorrenza di 700 mila tonnellate di gasolio di origine fossile, destinato all'impiego come carburante nei mezzi pubblici è esente da accisa. Il "biodiesel" contenuto inmisura percentuale fino al 25 per cento in volume in miscela con gasolio, fino alla concorrenza di 700 mila tonnellate di gasolio di origine fossile, destinato all'impiego come combustibile per il riscaldamento degli edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico nell'ambito di un contratto a risultato come previsto dall'articolo 30, comma 8, lettera e), è esente da accisa. Il "biodiese" contenuto inmisura percentuale fino al 3,5 per cento in volume in miscela con gasolio e conolio combustibile, destinato all'impiego come carburante in settori diversi da quelli di cui ai punti precedenti».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

17.7

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLINO

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «come carburante» aggiungere le seguenti: «o al riscaldamento di edifici pubblici o privati».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

17.6

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, dopo le parole: «Ministro delle politiche agricole e forestali» aggiungere le seguenti: «da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

17.10

COLLA, MORO

Al comma 1, capoverso 6, dopo le parole: «agricole e forestali» inserire le seguenti: «da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.».

17.18

IULIANO, STANISCIÀ, CARCARINO

Dopo le parole: «con i relativi metodi di prova» inserire le seguenti: «È altresì esentato dall'accisa, fino ad un quantitativo massimo di 125.000 tonnellate, il "biodisel" ottenuto nell'ambito di progetti pilota tendenti a promuoverne l'impiego sperimentale nel settore dell'autotrazione in miscela con il gasolio in percentuali maggiori del 5 per cento ovvero utilizzato puro. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per le politiche agricole e forestali, sono determinati l'ammontare del contingente, i tempi di applicazione dei progetti pilota, nonché i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori e i controlli sulla destinazione del "biodisel" oggetto di assegnazione».

17.3

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È inoltre esentato il biodiesel prodotto e commercializzato in miscele con

gasolio e con olio combustibile oltre il 5 per cento in volume ovvero pure fino ad un quantitativo massimo di 150.000 tonnellate».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

17.4

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È inoltre esentato il biodiesel prodotto e commercializzato in miscele con gasolio e con olio combustibile oltre il 5 per cento in volume ovvero puro fino ad un quantitativo massimo di 200.000 tonnellate».

Seguono compensazioni del Gruppo Allanza Nazionale (v. emend. 2.60).

17.5

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È inoltre esentato il biodiesel prodotto e commercializzato in miscele con gasolio e con olio combustibile oltre il 5 per cento in volume ovvero puro fino ad un quantitativo massimo di 250.000 tonnellate».

Seguono compensazioni del Gruppo Allanza Nazionale (v. emend. 2.60).

17.21

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «26 ottobre 1995, n. 504» inserire le seguenti: «nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge».

17.22

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e perchè vengano immessi» con le seguenti: «e purchè vengano immessi».

17.15

CAMBER, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

All'articolo 17 aggiungere, i seguenti commi:

«2-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter della legge 6 febbraio 1992, n. 65, concernente il prodotto gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei Comuni della provincia di Udine già individuati da decreto ministeriale, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata nell'articolo 7, comma 1-quarter della legge n. 66, del 6 febbraio 1992.

2-ter. Il quantitativo viene stabilito per la provincia di trieste in litri 23 milioni annui, mentre per il Comune della provincia di Udine in litri 11,5 milioni annui».

Compensazione del gruppo Forza Italia n. 8 (v. emend. 1.0.1).

17.17

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, BRUNO NAPOLI, PIREDDA, ZANOLETTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2001 sarà consentita la miscelazione con prodotti petroliferi del prodotto denominato "bioetanolo", ottenuto dalla distillazione dei vini, e sarà effettuata in regime di deposito fiscale. Il "bioetanolo" contenuto in misura percentuale fino al 15 per cento in volumi in miscela con benzine destinate all'impiego come carburante, è esente da accisa.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti dei depositari autorizzati, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, le modalità di distribuzione e le caratteristiche fiscali del "bioetanolo" con i relativi metodi di prova».

Art. 18.**18.5**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 18, con il seguente:***Art. 18.***(Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale)*

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

«6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinano un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale della durata di un triennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, una accisa ridotta, secondo le aliquote appresso indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali:

a) bioetanolo impiegato in sostituzione della benzina senza piombo, fino ad un quantitativo massimo annuo di litri 8.900.000 lire 560.000 per 1000 litri;

b) per gasolio, fino ad un quantitativo massimo annuo di litri 1.000.000 lire 475.000 per 1000 litri;

c) biodisel contenuto, in misura superiore al 5 per cento e fino al 30 per cento in volume, nelle miscele con gasolio, idonee all'impiego nella carburazione, fino ad un quantitativo massimo annuo di litri 18.400.000 lire 475.000 per 1000 litri.

6-ter. Il trattamento fiscale di cui alla lettera d) del comma 6-bis. si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.

6-quater. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono fissati i criteri di ripartizione tra gli operatori dei quantitativi massimi annui stabiliti nel comma 6-bis, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti.

18.6

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Sostituire l'articolo 18, con il seguente:***Art. 18.***(Esenzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale)*

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale, è disposta l'esenzione dell'accisa sui seguenti prodotti miscelati nelle benzine fino ad un massimo del 15 per cento in volume:

- a) bioetanolo di origine agricola;
- b) ETBE;
- c) Riformulanti e additivi per benzine e gasolio per autotrazione, prodotti da biomasse;
- d) Miscele di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con "biodiesel" contenuto in misura variabile dal 5 al 30 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione.

5-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite le modalità di verifica dell'idoneità dei citati prodotti al miglioramento della qualità dell'aria mediante l'abbattimento in combustione dai principali agenti inquinanti.

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**18.7**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, capoverso 5-bis, all'alinea, dopo le parole: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» inserire le seguenti: «e del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro il 30 aprile 2001, ».

18.8

VIGEVANI

Al comma 1, sopprimere la parola:

«b) E.T.B.E.».

18.9

RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, alinea 5-bis, alla lettera b), aggiungere in fine: «derivato da alcol di origine agricola;» e sopprimere le lettere c) e d).

18.1

DIANA Lino

Il comma 1 lettera b) è così modificato: dopo le parole ETBE sono aggiunte «derivato dal alcol di origine agricola».

18.2

DIANA Lino

La lettera c) comma 1, è abrogata.

18.3

DIANA Lino

La lettera d) comma 1, è abrogata.

18.4

DIANA Lino

Al comma 1, n. 5-ter è così modificato: «con decreto di cui al comma 5-bis sono stabilite le modalità di verifica dell'impatto ambientale dei menzionati prodotti, valutato sull'intero ciclo di vita».

18.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Riduzione dell'accisa per alcuni impieghi agevolati)

1. I punti 12 e 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con il decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono sostituiti dai seguenti:

"12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone:

benzina e benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo;

gasolio: 40 per cento aliquota normale;

gas di petrolio liquefatti (GPL): 40 per cento aliquota normale;

gas metano: 40 per cento aliquota normale.

L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas metano, un consumo di GPL o gas metano pari al 70% del consumo totale:

a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;

c) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

13. Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 67):

- benzina: 40 per cento aliquota normale;
- benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale;
- gasolio: 40 per cento aliquota normale;
- gas di petrolio liquefatti (GPL): 40 per cento aliquota normale;
- gas metano: 40 per cento aliquota normale;

Le agevolazioni previste per le autovetture da noleggio da piazza e per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante buoni d'imposta. I crediti ed i buoni d'imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni."».

Conseguentemente, all'articolo 126, tabella A, voce: «Ministero dei trasporti e della navigazione», apportare le seguenti variazioni:

- 2001: - 43.000;
 - 2002: - 43.000;
 - 2003: - 43.000.
-

Art. 19.**19.7**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. – 1. Per fare fronte agli aumenti dei costi dei prodotti petroliferi e contenere gli effetti inflazionistici e di riduzione della competitività del sistema, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legisaltivo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte all'80 per cento dell'importo vigente alla data del 31 dicembre 2000».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.8

CENTARO, LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Sostituire l'articolo come segue:

«Art. 19. – 1. Per fare fronte agli aumenti dei costi dei prodotti petroliferi e contenere gli effetti inflazionistici e di riduzione della competitività del sistema, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte all'80 per cento dell'importo vigente alla data del 31 dicembre 2000».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.55

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, sostituire il seguente:

«01. A decorrere dal 30 giugno 2001, è soppresso l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.24

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, capoverso: «benzina», sostituire le parole: «lire 1.077.962» con le seguenti: «lire 503.743».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.25

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGONE, PREIONI

Al comma 1, capoverso: «benzina», sostituire le parole: «lire 1.077.962» con le seguenti: «lire 538.981».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.57

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, capoverso: «olio da gas o gasolio», sostituire le parole: «lire 697.398 per mille litri» con le seguenti: «lire 572.398 per mille litri».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.52

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera c), punto 2), sostituire la cifra: «697.398» con la seguente: «572.39».

E conseguentemente: sopprimere l'articolo 21.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.34

BONAVITA

Al comma 1, dopo le parole: «gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante» sostituire le parole: «lire 509.729 per mille chilogrammi» con le seguenti: «lire 400.000 per mille chilogrammi».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: - 77.000.

19.33

BONAVITA

Al comma 1, dopo le parole: «gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante» sostituire le parole: «lire 509.729 per mille chilogrammi» con le seguenti: «lire 450.000 per mille chilogrammi».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: - 40.000.

19.62

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, alla lettera f), numero 2.1, sostituire le parole: «lire 56,99 per metro cubo» con le seguenti: «lire 35,47 per metro cubo».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.42

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera f), al numero 2, capoverso 2.1, sostituire le parole: «lire 56,99» con le seguenti: «lire 46,78».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.30

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera f), al numero 2, capoverso 2.2, sopprimere le parole: «fino a 250 metri cubi annui».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.46

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera f), al numero 2, capoverso 2.2, sostituire le parole: «lire 124,62» con le seguenti: «lire 46,78».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.59

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, alla lettera f) capoverso 2.2, sostituire le parole: «124,62 per metro cubo» con le seguenti: «lire 104,89 per metro cubo».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.29

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE PREIONI

Al comma 1, capoverso «gas metano», dopo le parole: «2.3 per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo», aggiungere le seguenti: «Nel caso sussista l'impossibilità tecnica di distinguere il consumo per i rispettivi usi, si procede all'imposizione su base induttiva applicando l'ammontare dell'accisa di cui alla lettera a) ad una fascia di consumi pari a quella media riscontrata nei mesi di giugno luglio e agosto dell'anno precedente dall'utente-contribuente».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 (v. emend. 2.40).

19.45

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera f), al numero 2, capoverso 2.3, sostituire le parole: «lire 307,51» con le seguenti: «lire 46,78».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.60

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera f), capoverso 2.3, sostituire le parole: «307,51 per metro cubo», con le seguenti: «lire 287,78 per metro cubo».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.40

CAMERINI, VOLCIC

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, della legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il prodotto gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati da decreto ministeriale è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 23 milioni annui, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 11,5 milioni annui».

Conseguentemente alla tabella C, apportare le seguenti modifiche:

Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - capp. 1655; 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051)

2001: - 5.000

2002: - 5.000

2003: - 5.000

19.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «g)» con «3» e nell'ambito della lettera g), sostituire le parole: «1)» e «2)» con le seguenti: «3.1)» e «3.2)» e al numero 1), sostituire le parole: «di cui alla lettera f), numeri» con le seguenti: «di cui ai numeri».

19.61

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: 1) per gli usi di cui alle precedenti lettera f) numeri 2.1) e 2.2; lire 46,78 per metro cubo, con le seguenti: a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 27,05 per metro cubo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.36

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

al comma 1, lettera g), sostituire le parole: 2) per gli altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo con le seguenti: b) per altri usi civili: lire 192,73 per metro cubo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.49

ROSSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sui consumi di gas metano per usi civili dei nuclei familiari con reddito imponibile complessivo inferiore ai trenta milioni di lire si applica l'aliquota di accisa prevista per i territori di cui all'articolo 1 del te-

sto unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.18

CENTARO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Per far fronte agli aumenti del costo del gasolio per l'attività della pesca, si autorizza il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, a emanare un decreto per fiscalizzare la quota di aumento del gasolio eccedente il valore di 400 lire a litro, con decorrenza 1° ottobre 2000. La riduzione del prezzo del gasolio alla pompa, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge, verrà rimborsato previa specifica esibizione di opportuna documentazione del consumo effettuato».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.19

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il primo periodo del numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente: «Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura:

gasolio: 15 per cento aliquota normale;

benzina: 49 per cento aliquota normale;

gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre: esenzione».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.20

VENTUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, COSTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è soppressa l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio di cui all'articolo 62 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.22

MINARDO, BUCCI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, BETTAMIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di compensare lo sfruttamento delle risorse petrolifere e le alterazioni eco-ambientali causate dalle attività estrattive, le imposte gravanti sui prodotti petroliferi immessi al consumo all'interno del territorio della provincia di Ragusa, sono applicate le seguenti modalità:

le accise sui prodotti petroliferi (benzine, gas GPL, gasolio per auto trazione e per riscaldamento) di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 sono abolite per gli autoveicoli e natanti di proprietà dei cittadini e dei residenti nei comuni della provincia di Ragusa».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.21

CENTARO, LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di riconoscere alla popolazione siciliana un congruo indennizzo per l'impoverimento delle risorse energetiche dell'Isola, unica regione italiana produttrice di olii minerali, per i guasti ambientali, derivanti dall'esercizio nel territorio siciliano delle principali attività di raffinazione di prodotti petrolchimici, nonché quale specifico sostegno alle politiche di riequilibrio territoriale e riconoscimento della specificità insulare, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente nel rimanente territorio nazio-

nale, al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.28

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, le aliquote delle accise indicate nel comma 1 sono ulteriormente ridotte del 20 per cento».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 11 (v. emend. 2.40).

19.26

MORO CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i consumi nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, per il gas metano sopraindicate si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b) 46, 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 11 (v. emend. 2.40).

19.27

MORO CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i consumi nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87, terzo comma, per i consumi di gas metano indicati nel comma 1 si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b) 46,78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 11 (v. emend. 2.40).

19.32

BONAVITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. il punto 15 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è così modificato:

Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti per usi industriali in cui siano presenti serbatoi fissi di capacità complessiva non inferiore a 10 mc o da utenti industriali collegati ad una rete di distribuzione cittadina di GPL che abbiano consumi pari o superiori ai 25.000 mc. l'anno».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: - 5.000;
2002: - 5.000;
2003: - 5.000.

19.17

MINARDO, BUCCI, BETTAMIO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per il periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2001 i prodotti petroliferi (benzine, gas GPL, gasolio per autotrazione e per riscaldamento) utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole in genere, serricole e zootecniche sono esenti da accisa nel territorio siciliano. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1966, n. 662».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.31/1

SCIVOLETTO

All'emendamento 19.31, dopo la parola: «utilizzati» aggiungere le seguenti: «nelle coltivazioni sotto serra, sono esenti da accise».

Conseguentemente, ridurre di pari importo l'accantonamento della rubrica «Ministero affari esteri».

19.31

BONAVITA

Al comma 2, sostituire le parole: «gasolio utilizzato» con le seguenti: «gasolio ed i gas di petrolio liquefatti (GPL) utilizzati».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: - 5.000.

19.47

SCIVOLETTO, CONTE, BARRILE, MURINEDDU, FIGURELLI, BATTAFARANO, PREDÀ, PIATTI, LAURICELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «per il riscaldamento delle serre destinate allo svolgimento delle attività agricole» con le seguenti: «nelle coltivazioni serra».

19.6

MANFREDI

Al comma 2, dopo le parole: «è esente da accisa» aggiungere le seguenti: «le aziende florovivaistiche inoltre godano per lo stesso periodo di un credito d'imposta di lire 200 per ogni chilogrammo di gasolio agricolo utilizzato per riscaldamento delle serre».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.16

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il medesimo periodo le aliquote di accisa previste dal punto 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante e nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale per la benzina».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.37

ROGNONI, DANIELE GALDI, FORCIERI, RUSSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli acquisti di gasolio agricolo per il riscaldamento delle serre effettuati nel periodo 1° ottobre-31 dicembre 2000 viene riconosciuto un credito di imposta di lire 200 al litro. Tale credito di imposta può essere utilizzato in compensazione a partire dal 1° gennaio 2001 così come stabilito dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'ambiente, ridurre gli importi nel modo seguente:

2001: - 15.000 milioni.

19.15

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 4 del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 91, le parole: "Entro la medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 luglio 2001». Le modalità di gestione dell'agevolazione di cui al n. 5 della tabella, allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da emanarsi con decreto del Ministero delle finanze di cui al comma 4 del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 91, si applicano dal 1° gennaio 2002».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.58

MACERATINI, CUSIMANO, PEDRIZZI, MANTICA, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sul gas naturale».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.23

WILDE, PERUZZOTTI, MORO

Al comma 3-bis, la riduzione dell'aliquota per il gasolio di autotrazione, prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è estesa ai soggetti esercenti il servizio di taxi o il servizio di noleggio con conducente per vie d'acqua.

Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.14

D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, COSTA, AZZOLLINI, LAURO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, l'accisa sul gas metano, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 100.000 metri cubi per mese. Per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 100.000 metri cubi per mese che, in ragione della stagionalità delle loro produzioni, utilizzano il metano nel secondo semestre dell'anno, la riduzione del 40 per cento dell'accisa di cui al precedente comma si applica a decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 31 dicembre 2001.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3 (v. emend. 1.0.1).

19.35

SCIVOLETTO, PREDI, SARACCO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, l'accisa sul gas metano, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 100.000 metri cubi per mese. Per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 100.000 metri cubi per mese che, in ragione della stagionalità delle loro produzioni, utilizzano il metano nel secondo semestre dell'anno, la riduzione del 40 per cento dell'accisa di cui al precedente comma si applica a decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 31 dicembre 2001.

19.39

BUCCIARELLI

Al comma 4, eliminare le seguenti parole: «e fino al 30 giugno 2001,».

Conseguentemente all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti modifiche:

2001:	- 165.000;
2002:	- 330.000;
2003:	- 330.000.

19.41

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «26 ottobre 1995, n. 504» inserire le seguenti: «e successive modificazioni».

19.2

DE LUCA Athos, LARIZZA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, le accise sulle miscele di gasolio e di olio combustibile denso con biodiesel dal 25 al 30 per cento, sono stabilite nella sottoindicata misura:

a) miscela contenente oli da gas in quantità compresa tra il 70 ed il 75 per cento in volume:

- 1) per uso carburazione: lire 482.345 per mille litri;
- 2) per uso riscaldamento: lire 453.179 per mille litri;

b) miscela contenente olio combustibile denso in quantità compresa tra il 70 ed il 75 per cento in peso:

- 1) con olio combustibile ATZ:
 - uso riscaldamento: lire 173.853 per mille chilogrammi;
 - uso industriale: lire 86.411 per mille chilogrammi;
- 2) con olio combustibile BNTZ:
 - uso riscaldamento: lire 87.073 per mille chilogrammi;
 - uso industriale: lire 42.544 per mille chilogrammi.

Conseguentemente all'articolo 60, sopprimere il comma 14.

19.3

GRILLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'accisa sul gas metano per impianti destinati ad attività dilettantistiche non a scopo di lucro è ridotta del 50 per cento».

Conseguentemente alla tabella V, la voce Ministero delle finanze capitoli 1654 e 1655 è complessivamente ridotta di 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2001 e 2003.

19.4

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI Bruno, PIREDDA, ZANOLETTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'aliquota dell'accisa per il gasolio agevolato utilizzato in agricoltura, non per il riscaldamento delle serre, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001, è stabilita in misura del 10 per cento dell'aliquota normale; a decorrere dal 1° luglio 2001, è stabilita in misura pari al 22 per cento di quella normale. L'aliquota dell'accisa per la benzina utilizzata in agricoltura, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stabilita in misura pari al 49 per cento di quella normale».

Conseguentemente, alla tabella A allegata al disegno di legge finanziaria, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino a un tetto massimo del 10 per cento.

19.5

STIFFONI, MORO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. All'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) a compensare il minor gettito derivante dall'applicazione alle strutture ospedaliere dell'aliquota agevolata di 20 L/me dell'imposta di consumo sul gas metano"».

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 4 (v. emend. 2.40).

19.9

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito in legge dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 si applicano anche alla pesca nelle acque interne».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 7 (v. emend. 1.0.1).

19.10

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è soppressa l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.11

CENTARO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, COVIELLO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL è assegnata una somma pari al 2 per cento dell'accisa versata dai suddetti impianti all'atto di immissione in consumo di tutti i prodotti petroliferi.

6. Le somme assegnate, di cui al comma 4, sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive ed, in particolare ad opere di tutela ambientale e infrastrutture. Le regioni a statuto speciale adeguano il proprio statuto alle presenti disposizioni. Con decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e al comma 1-bis.».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.12

CENTARO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Al fine di favorire lo sviluppo economico della regione Sicilia in considerazione del tenore di vita sensibilmente inferiore alla media europea e delle gravi forme di sottoccupazione di cui all'articolo 87 del Trattato istituito dell'Unione Europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, a decorrere dal 2001 le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto le-

gislativo ottobre 1995, n. 504, erogati nella regione Sicilia, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.13

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Inserire il seguente comma:

«4-bis. L'aliquota dell'accesa per il gasolio agevolato utilizzato in agricoltura, non per il riscaldamento delle serre, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001, è stabilita in misura del 10 per cento dell'aliquota normale; a decorrere dal 1° luglio 2001, è stabilita in misura pari al 22 per cento di quella normale. L'aliquota dell'accisa per la benzina utilizzata in agricoltura, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stabilita in misura pari al 49 per cento di quella normale» (Copertura 50 miliardi)».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.38

CASTELLANI

Alla fine dell'articolo aggiungere i seguenti commi:

«Il numero 15 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, modificato dall'articolo 58, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito dal seguente:

"15. Gas di petrolio liquefatti utilizzati in impianti per usi industriali dotati di serbatoi fissi di alimentazione con capacità complessiva non inferiore a 10 metri cubi od in utenze industriali collegate ad una rete di distribuzione cittadina di GPL che abbiano consumi annui pari o superiori a 50.000 chilogrammi di tale prodotto, nonchè dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico 10 per cento aliquota normale».

L'ultimo periodo della nota (1) all'articolo 26 del decreto legislativo n. 504 del 1995 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la tassazione dei gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti od utenze industriali di cui al numero 15 della tabella A allegata al presente decreto».

Conseguentemente, vedi compensazione emendamento 5.0.1.

19.43

ROSSI, MORO

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«5. L'imposta di consumo sul gas metano e l'addizionale regionale all'imposta di consumo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, non concorrono alla formazione della base imponibile utilizzata per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi di gas metano».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.44

ROSSI, MORO

Alla fine è aggiunto il seguente comma:

«5. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi sono ridotte automaticamente quando il carico fiscale complessivo sugli stessi prodotti petroliferi supera il 45 per cento del prezzo medio al consumo».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.48

SCIVOLETTO

All'articolo 19, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. la predetta agevolazione spetta altresì ai produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, come risulta modificato dall'articolo 5 della legge 25 marzo 1972 n. 77, commi 1 e 6"».

19.51

MACERATINI, CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO, MULAS, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Per fare fronte agli aumenti del costo del gasolio, per l'attività della pesca, che hanno determinato il raddoppio delle spese di esercizio per i natanti, si autorizza il Ministro per le risorse agricole, forestali, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a emanare un decreto per fiscalizzare la quota di aumento del gasolio eccedente il valore di 400 lire a litro, con decorrenza 1° gennaio 2001.

La riduzione del prezzo del gasolio alla pompa, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge, verrà rimborsato previsa specifica esibizione di opportuna documentazione del consumo effettuato».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.50

MACERATINI, CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Per far fronte agli aumenti dei costi dei prodotti petroliferi e contenere gli effetti inflazionistici e di riduzione della competitività del sistema, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si sono ridotte all'80 per cento dell'importo vigente alla data del 31 dicembre 2000».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.53

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Al fine di riconoscere alla popolazione siciliana un congruo indennizzo per l'improverimento delle risorse energetiche dell'isola, unica

regione italiana produttrice di olii minerali, per i guasti ambientali, derivanti dall'esercizio nel territorio siciliano delle principali attività di raffinazione di prodotti petrolchimici, nonché quale specifico sostegno alle politiche di riequilibrio territoriale e riconoscimento della specifica insulare, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente nel rimanente territorio nazionale, al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.54

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Per fare fronte agli aumenti del costo del gasolio per l'attività della pesca, che hanno determinato il raddoppio delle spese d'esercizio per i natanti, si autorizza il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, a emanare un decreto per fiscalizzare la quota di aumento del gasolio eccedente il valore di 400 lire a litro, con decorrenza 1° ottobre 2000. La riduzione del prezzo del gasolio alla pompa, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge, verrà rimborsato previa specifica esibizione di opportuna documentazione del consumo effettuato».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.0.1

MINARDO, BUCCI, BETTAMIO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

Ai sensi dell'articolo 87 paragrafo 3 lettera a) del Trattato dell'Unione Europea, le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 sono ridotte al 30 per

cento dell'importo vigente per le generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.0.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Imposta di consumo sul gas metano)

1. A parità di gettito di imposta, sono equiparate su tutto il territorio nazionale le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano».

19.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto.

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 442, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento

(CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modifiche, e al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

e) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 20 luglio 2001, è stabilita la variazione dell'importo della riduzione di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, purchè lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2001, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresì stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2, presentano, entro il termine del 31 agosto 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. È consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel primo trimestre dell'anno 2001; in tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli altri elementi richiesti, sarà indicato l'importo residuo spettante, determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 126, tabella A, voce: «Ministero dei trasporti e della navigazione», apportare le seguenti variazioni:

2001: - 426.000.

Art. 20.**20.1**

Ritirato

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i taxi che utilizzano come carburante metano o GPL, le accise sono ridotte del 50 per cento».

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

20.2

Ritirato

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È concesso un contributo di un milione di lire per ciascun taxi che converte il carburante usato per autotrazione in GPL e gas metano».

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

20.0.1

MARINI

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis.**

*(Assegnazione di risorse al Dipartimento del Territorio -
Agenzia del Territorio)*

1. Per l'integrazione dei sistemi informativi catastale ipotecario e la costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999 n.300, da realizzare attraverso un piano pluriennale di attività straordinarie finalizzate all'implementazione ed all'integrazione dei dati presenti negli archivi, anche al fine di favorire il processo di decentramento di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 il Ministero delle Finanze e l'Agenzia del Territorio, a partire dalla data di trasferimento a quest'ultima delle funzioni del Dipartimento del Territorio

può provvedere entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla stipulazione di contratti per l'assunzione a tempo determinato per diciotto mesi e fino ad un massimo di 1650 unità, previa selezione rivolta prioritariamente ai lavoratori socialmente utili impiegati nel progetto denominato «Catasto Urbano» con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 468 e successive modificazione dell'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato in lire 55 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 70 miliardi per l'anno 2002 si provvede:

a) quanto a lire 55 miliardi per l'anno 2001, mediante l'utilizzo delle somme assegnate all'Amministrazione finanziaria per l'anno 2000 ai sensi dell'art. 3 comma 193 dalla legge 28 dicembre 1995 n.546 e destinate al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria.

b) quanto a lire 70 miliardi per l'anno 2002 si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle somme che saranno assegnate ai sensi delle norme anzidette per il potenziamento dell'Amministrazione finanziaria per l'anno 2001 (o in alternativa assegnate al Ministero delle finanze ed indicate nella tabella A allegata alla presente)».

Art. 21.**21.19**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «Per il periodo dal 1° gennaio-30 giugno 2001».

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 11 e 6 (v. emend. 2.40).

21.13

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001» con le seguenti: «Per l'anno 2001».

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6 (v. emend. 2.40).

21.15

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio» con le seguenti: «1° novembre 2000».

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 12 e 6 (v. emend. 2.40).

21.3

MORO, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2001» con le seguenti: «31 dicembre 2001».

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

21.14

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2001» con le seguenti: «31 dicembre 2001».

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6 (v. emend. 2.40).

21.16

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2001» con le seguenti: «31 dicembre 2001».

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11 e 6 (v. emend. 2.40).

21.11

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «sull'intero territorio nazionale».

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

21.4

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per litro» e: «50 per chilogrammo» rispettivamente con: «200 per litro» e: «200 per chilogrammo».

Segue compensazione del gruppo Lega Forza Nord Padania n. 1 (v. emend. 2.40).

21.10

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per litro» con le seguenti parole: «150 per litro».

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

21.12

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per litro» con le seguenti: «100 per litro».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: «50 chilogrammo» con le seguenti: «100 per chilogrammo».

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

21.17

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per litro» con le seguenti: «200 per litro».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: «50 per chilogrammo» con le seguenti: «200 per chilogrammo».

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6 (v. emend. 2.40).

21.18

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per litro» con le seguenti: «200 per litro».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: «50 per chilogrammo» con le seguenti: «200 per chilogrammo».

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 11 (v. emend. 2.40).

21.8

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per chilogrammo» con le seguenti: «150 per chilogrammo».

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

21.5

MORO, ROSSI

Al comma 1, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «e lire 50 per metro cubo di gas metano».

Seguono compensazioni del gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

21.20

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e lire 50 per metro cubo di gas metano».

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

21.9

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRUZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

«1-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter della legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il prodotto gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei Comuni della provincia di Udine già individuati da decreto ministeriale, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata nell'articolo 7, comma 1-qua-ter della legge 6 febbraio 1992, n. 66.

1-ter. Il quantitativo viene stabilito per la provincia di Trieste in litri 23 milioni annui, mentre per il comune della provincia di Udine in litri 11,5 milioni annui».

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

21.23

DONDEYNAZ, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle zone di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, si applicano le seguenti aliquote:

c) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;

d) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 2, tabella C, rubrica Ministero delle finanze, la voce: «Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (2.1.2.11 - Agenzia del territorio)» è diminuita del seguente importo:

2001: - 30.000;

2002: - 30.000;

2003: - 30.000.

21.23 (Nuovo testo)

DONDEYNAZ, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, si applicano le seguenti aliquote:

c) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;

d) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 2, tabella C, rubrica Ministero delle finanze, la voce: «Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (2.1.2.11 - Agenzia del territorio)» è diminuita del seguente importo:

2001: - 30.000;

2002: - 30.000;

2003: - 30.000.

21.24

DONDEYNAZ, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle zone di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, si applicano le seguenti aliquote:

e) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;

f) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 2, tabella A, la rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è diminuita del seguente importo:

2001: - 30.000;

2002: - 30.000;

2003: - 30.000.

21.25

DONDEYNAZ, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle zone di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, si applicano le seguenti aliquote:

a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;

b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 2, tabella C – Ministero delle finanze – la voce: «Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate)» è diminuita del seguente importo:

2001: – 30.000;

2002: – 30.000;

2003: – 30.000.

21.26

GUBERT

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il numero 106), è aggiunto il seguente:

"106-bis) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese agricole e per gli utilizzatori di energia elettrica ai fini irrigui agricoli, estrattivi e manifatturieri comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti destinati ad essere immessi direttamente nelle reti di distribuzione per essere successivamente erogati".

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5 miliardi annue per il 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e relative proiezioni per gli anni successivi».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 87.

21.21

LAURO, PICCIONI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 2, dopo le parole: «zone geografiche» inserire le seguenti: «e nelle isole minori».

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

21.1

BONAVITA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Il riferimento alle "porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412", contenuto nell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, si intende effettuato nei confronti delle porzioni edificate, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale».

21.2

DE CAROLIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, così come convertito dalla legge approvata il 17 novembre 2000 dalla Camera, non ancora pubblicata, le parole: "appartenenti ai Comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E" sono abrogate».

21.6

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornita.

2-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i beneficiari dell'agevolazione sono ammessi ad usufruirne, previa presentazione agli uffici delle Entrate competenti dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Conseguentemente nella tabella C, Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70 (Agenzia delle entrate) ridurre lo stanziamento per il 2001 di lire 30 miliardi.

21.7

THALER AUSSEHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornita.

2-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i beneficiari dell'agevolazione sono ammessi ad usufruirne, previa presentazione agli uffici delle Entrate competenti dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce: Ministero dell'interno apportare la seguente variazione:

2001: - 30.000.

21.22

CAMBER, TRAVAGLIA, COLLINO, DE ANNA, TONIOLLI, BOSELLO, D'ALÌ, AZZOLLINI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter della legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il prodotto gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei Comuni della provincia di

Udine già individuati da decreto ministeriale, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata nell'articolo 7, comma 1-*quater* della legge n. 66 del 6 febbraio 1992.

2-*ter* Il quantitativo viene stabilito per la provincia di Trieste in litri 23 milioni annui, mentre per i Comuni della provincia di Udine in litri 11.5 milioni annui.

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

21.0.2

MORO

Dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

(Soppressione della sovrattassa diesel)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, la sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, è soppressa».

Seguono compensazioni nn. 1, 6, 8 del gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

21.0.1

MACERATINI, BONATESTA, PEDRIZZI, MULAS, PACE, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

(Agevolazioni sull'acquisto di carburante per gli autoveicoli adibiti al trasporto dei disabili)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, il carburante acquistato per autoveicoli privati ed autoveicoli destinati al trasporto di persone disabili è ridotto di 500 lire al litro».

Compensazioni di Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

Art. 22.**22.35**

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «L'articolo 4 del citato decreto-legge n. 332 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 384 del 1989, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della predetta legge n. 133 del 1989, è abrogato».

22.12

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

22.36

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» *le parole:* «lire 4,10 fino a 200.000 kwh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile» *sono sostituite dalle seguenti:* «lire 6 al kwh».

22.36 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, le parole: "lire 4,10 fino a 200.000 kwh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile" sono sostituite dalle seguenti: "lire 6 al kwh"».

22.24

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'impiego dell'energia nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) del Trattato CEE è esente dell'imposta erariale di consumo sopraindicata».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12 (v. emend. 2.40).

22.25

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'impiego dell'energia elettrica nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti, di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è esente dell'imposta erariale di consumo sopraindicata.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12 (v. emend. 2.40).

22.2

PASQUINI

Al comma 2, dopo le parole: «lire 6 al kWh», aggiungere in fine: «fino al limite massimo di 1.200.000 kWh di consumo al mese.»

22.3

BONAVITA

Nella lettera «o-bis» sostituire la parola: «impianti» con: «opifici industriali».

22.5

CARPI, SALVATO

Al comma 3, alla lettera o-bis) ivi richiamata, sostituire le parole: «utilizzata in impianti aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kwh» con le parole: «utilizzata in impianti aventi consumi mensili superiori a 200.000 kwh».

Conseguentemente alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 – Agenzia delle entrate – capp. 1654, 1655; 2.2.1.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7051)

2001: – 40.000;

2002: – 40.000;

2003: – 40.000.

22.30

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 3, punto o-bis), sostituire le parole: «utilizzate in impianti aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kwh» con le seguenti: «utilizzate in impianti aventi consumi mensili superiori a 100.000 kwh».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

22.23

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 3, dopo il capoverso o-bis), aggiungere il seguente:

o-ter) impiegata per consumo domestico e sui consumi relativi ad attività produttive nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) del trattato sull'Unione europea.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12 (v. emend. 2.40).

22.21

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 3, dopo il capoverso o-bis), aggiungere il seguente:

o-ter) impiegata per consumo domestico e sui consumi relativi ad attività produttive nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di cui all'articolo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12 (v. emend. 2.40).

22.20

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 3, dopo il capoverso o-bis), aggiungere il seguente:

o-ter) impiegata nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di cui all'articolo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12 (v. emend. 2.40).

22.22

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 3, dopo il capoverso o-bis), aggiungere il seguente:

o-ter) impiegata per consumo domestico e sui consumi relativi ad attività produttive nei comuni montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12 (v. emend. 2.40).

22.4

BONAVITA

Dopo il comma 5, è inserito il seguente: 5-bis. «L'articolo 4, del decreto legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, è soppresso».

22.18

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Al comma 6, dopo il capoverso b-bis), aggiungere il seguente:**b-ter) nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.***Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12 (v. emend. 2.40).****22.19**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Al comma 6, dopo il capoverso b-bis), aggiungere il seguente:**b-ter) nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) del Trattato CEE.***22.11**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:**7-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno.**Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sul gas naturale».***Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).****22.13**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:**7-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di 10 lire per metro*

cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sul gas naturale».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 11 (v. emend. 2.40).

22.14

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 10, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, il Comitato interministeriale prezzi definisce una riduzione compresa tra il 50 e il 100 per cento dell'imposta per l'energia elettrica sui consumi relativi ad attività produttive.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12 (v. emend. 2.40).

22.15

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 52, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «con potenza elettrica non superiore a 30kW» sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12 (v. emend. 2.40).

22.16

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera g) è soppressa.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12 (v. emend. 2.40).

22.17

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 52, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole «con potenza elettrica non superiore a 20 kw» sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12 (v. emend. 2.40).

22.33

TIRELLI, STIFFONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«*7-bis.* In riferimento al combinato disposto del comma 2, lettera c), e del comma 7 dell'articolo 6, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito in legge 27 gennaio 1989, n. 20, così come modificato dalla legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i così detti "grandi utenti", che impegnano potenze superiori a 200Kw, provvedono al versamento delle addizionali sui comuni di energia elettrica direttamente alla provincia"».

22.6

IL RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: "entro il giorno" il numero "15" è sostituito dal numero "16";

b) all'articolo 56, comma 2, primo e secondo periodo il numero "20" è sostituito dal numero "16".

c) all'articolo 63, comma 4, dopo le parole: "dal 1° al" il numero 15 è sostituito dal numero "16".

8-ter. Per i tributi previsti dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, per la tassa sulle emissioni di anidrite solforosa e di ossidi di azoto di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per l'imposta di consumo sul carbone, coke di petrolio e sull'oriemulsion di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i versamenti per i quali la scadenza è prevista entro la fine del mese di dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese.

8-quater. A decorrere dal 1° marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui ai commi precedenti possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi».

Conseguentemente sopprimere il comma 9.

22.9

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. All'energia elettrica impiegata negli usi individuati all'articolo 52, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano gli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento delle delibere relative a tali maggiorazioni.

10. Alla copertura dei minori introiti derivanti dalle misure di cui al comma 9, l'autorità per l'energia elettrica e gas provvede con i proventi derivanti dall'asta delle importazioni di energia elettrica per il 2001».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

22.8

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'energia elettrica impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici di cui al decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 349, non si applica la componente A della tariffa per il mercato vincolato e della tariffa per il vettoriamento, stabilite o che saranno stabilite dall'autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Per i medesimi impieghi e per i clienti finali idonei disponibili a distacchi di carico, così come definiti all'articolo 5, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del novembre 2000, l'energia elettrica approvvigionata all'importazione mediante contratti internazionali pluriennali è esclusa dall'obbligo di partecipare a gare e non è assoggettata ad oneri di qualsiasi natura per il diritto di accesso alla rete nazionale, fino all'avvio del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto 16 marzo 1999, n. 79.

In deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è concessa la facoltà ai clienti idonei di passare dal mercato libero al mercato vincolato a viceversa per un periodo anche inferiore al biennio e per più volte, senza limitazione, nonchè di consentire la fornitura mista da ambedue i mercati».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

22.27

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989,

n. 384, dopo le parole: "per l'illuminazione pubblica" sono inserite le seguenti: "per l'agricoltura".

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 8 (v. emend. 1.0.1).

22.28

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la lettera o), è aggiunta la seguente:

"p) impiegata in usi agricoli"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 8 (v. emend. 1.0.1).

22.29

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Alla Tabella A, parte III, n. 103, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "editoriali e simili" sono aggiunte le seguenti: "e per uso agricolo"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

22.31

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di lire 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e sul gas naturale".

Compensazioni Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

22.32

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'energia elettrica impiegata negli usi individuati all'articolo 52, comma 2, lettera *n*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano gli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo del 16 marzo 1999, n. 79. L'autorità per l'energia elettrica e il gas provvederà al conseguente adeguamento delle delibere relative a tali maggiorazioni. Alla copertura dei minori introiti derivanti dalle misure di cui al comma precedente, l'autorità per l'energia elettrica e il gas provvede con i proventi derivanti dall'asta delle importazioni di energia elettrica per il 2001».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

22.10

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'energia elettrica impiegata negli usi individuati all'articolo 52, comma 2, lettera *n*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano gli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo del 16 marzo 1999, n. 79. L'autorità per l'energia elettrica e il gas provvederà al conseguente adeguamento delle delibere relative a tali maggiorazioni. Alla copertura dei minori introiti derivanti dalle misure di cui al comma precedente, l'autorità per l'energia elettrica e il gas provvede con i proventi derivanti dall'asta delle importazioni di energia elettrica per il 2001».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

22.34

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136 deve essere intesa come prodotto della potenza massima utilizzata in fase produttiva per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore ed inferiore, per l'accelerazione di gravità.

I sovracaroni provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio saranno liquidati:

quelli riguardanti i BIM, ex articolo 1 della legge n. 925 del 1980, per il 50 per cento a favore di tutti i comuni compresi nel Bacino imbrifero Montano come delimitato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, in base alle percentuali attribuite ai singoli comuni nello stesso decreto e per il restante 50 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti, sempre in base alle percentuali di cui in precedenza;

quelli riguardanti i rivieraschi, ex articolo 2 della legge n. 925 del 1980, per l'80 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati come sopra e in base alle medesime percentuali e per il restante 20 per cento a favore delle relative province.

Tutti i sovracaroni sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti».

22.1

STANISCIÀ

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini di razionalizzare la distribuzione di energia elettrica, di mantenere il pluralismo nell'offerta di servizi e di rafforzare i soggetti imprenditoriali anche nella prospettiva dell'estensione del mercato della distribuzione, anche le società di distribuzione non partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL SpA la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il venti per cento delle utenze. Ai fini della suddetta cessione, che avviene entro il 31 marzo 2000, la consistenza dei beni, il loro valore e le unità di personale da trasferire sono determinati d'accordo fra le parti; in mancanza di accordo entro il 30 settembre 2001, si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da

ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo, i cui oneri sono a carico della parte che chiede la cessione, dal Presidente del tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo tra le parti la cessione avviene sulla base delle suddette determinazioni.

9-ter. Nel caso delle cessioni dei rami di azienda di cui al comma precedente, le concessioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1999, n. 79, sono rilasciate entro il 31 marzo 2002».

22.7

LAURIA, CIMMINO, MUNDI

All'articolo 22, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. Per il pagamento del diritto annuale di licenza relativo all'anno 2001, non si dà luogo all'applicazione di sanzione amministrativa, nè di interessi, se il pagamento stesso viene effettuato entro il 15 gennaio 2001 nella misura prevista dal precedente comma 6».

22.0.2

SENESE, SALVATO

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'energia elettrica impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici di cui al decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 convertito in legge 8 agosto 1995, n. 349, non si applica la Componente A della tariffa per il mercato vincolato e della tariffa per il vettoriamento, stabilite o che saranno stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

2. Per i medesimi impieghi e per i clienti finali idonei disponibili a distacchi di carico, così come definiti all'articolo 5 commi 3 e 4 del decreto del Ministero dell'industria del Commercio e dell'artigianato del novembre 2000, l'energia elettrica approvvionata all'importazione mediante contratti internazionali pluriennali è esclusa dall'obbligo di partecipare a gare e non è assoggettata ad oneri di qualsiasi natura per il diritto di accesso alla rete nazionale, fino all'avvio del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

In deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è concessa la facoltà ai clienti idonei di passare dal mercato libero al mercato vincolato e viceversa per un periodo anche inferiore al biennio e per più volte, senza limitazione, nonchè di consentire la fornitura mista da ambedue i mercati.

3. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvederà al conseguente adeguamento delle proprie delibere».

22.0.1

WILDE, MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'energia elettrica impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici di cui al decreto-legge 28 giugno 1995 n. 250 convertito in legge 8 agosto 1995 n. 349, non si applica la Componente A della Tariffa per il mercato vincolato e della Tariffa per il vettoriamento, stabilite o che saranno stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Per i medesimi impieghi:

l'energia elettrica di produzione nazionale, compresa quella ceduta dal GRTN al cliente finale, è assoggettata alla Componente B nella misura ridotta del cinquanta per cento;

l'energia elettrica di importazione è esclusa dall'obbligo di partecipare a gare e, come nell'anno 2000, non è assoggettata ad oneri di qualsiasi natura per il diritto di accesso alla rete;

in deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è concessa la facoltà ai clienti idonei di passare dal mercato libero al mercato vincolato e viceversa per un periodo anche inferiore al biennio e per più volte, senza limitazioni.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvederà al conseguente adeguamento delle proprie delibere».

22.0.5

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:***«Art. 22-bis.**

1. All'energia elettrica impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici di cui al decreto-legge 28 giugno 1985, n. 250 convertito in legge 8 agosto 1985, n. 349, non si applica la Componente A della Tariffa per il mercato vincolato e della Tariffa per il vettoriamento, stabilite o che saranno stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Per i medesimi impieghi e per i clienti finali idonei disponibili a distacchi di carico, così come definiti all'articolo 5 commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del novembre 2000, l'energia elettrica approvvigionata all'importazione mediante contratti internazionali pluriennali è esclusa dall'obbligo di partecipare a gare e non è assoggettata ad oneri di qualsiasi natura per il diritto di accesso alla rete nazionale, fino all'avvio del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto 16 marzo 1999 n. 79.

In deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è concessa la facoltà ai clienti di passare dal mercato libero al mercato vincolato e viceversa per un periodo anche inferiore al biennio e per più volte, senza limitazione, nonchè di consentire la fornitura mista da ambedue i mercati».

22.0.3

CABRAS

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.**

1. All'articolo 11 comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al primo capoverso dopo le parole: "al netto della cogenerazione" sono aggiunte le parole «e dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale».

22.0.4

BONFIETTI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore ed inferiore, per l'accelerazione di gravità.

2. I sovracaroni provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio saranno liquidati:

quelli riguardanti i BIM, ex articolo 1 della legge n. 925 del 1980, per il 50 per cento a favore di tutti i comuni compresi nel Bacino Imbriero Montano come delimitato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, in base alle percentuali attribuite ai singoli comuni nello stesso decreto e per il restante 50 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti, sempre in base alle percentuali di cui in precedenza;

quelli riguardanti i rivieraschi, ex articolo 2 della legge n. 925 del 1980, per l'80 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati come sopra e in base alle medesime percentuali e per il restante 20 per cento a favore delle relative province.

3. Tutti i sovracaroni sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti».

22.0.6

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili)

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 504, è aggiunto il seguente periodo: "L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta limitata-

mente agli immobili che sono stati assoggettati all'imposta per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

22.0.7

MONTAGNINO, CASTELLANI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Unificazione delle modalità di versamento delle accise sugli olii minerali e delle imposte e delle addizionali sul consumo di energia elettrica)

1. Fermi restando di cui all'articolo 3, comma 4, all'articolo 26, comma 8, all'articolo 56, comma 2, all'articolo 61, comma 1, lettera e), e all'articolo 63, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il versamento delle accise sugli oli minerali e delle imposte e delle addizionali sul consumo di energia elettrica e dei relativi diritti annuali di licenza di cui al titolo IV del medesimo testo unico è effettuato mediante utilizzo del modello di pagamento "F24", con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

22.0.8

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, GUBERT

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Si applicano le aliquote energetiche con il massimo ribasso ai nuclei familiari composti anche da una persona con *handicap*, in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o agli stessi soggetti titolari di canone».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

22.0.9

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.**

1. Il presente articolo definisce che i nuclei familiari con reddito complessivo inferiore ai 100 milioni annui usufruiscono per uso domestico di beni e servizi indispensabili. Tali beni e/o servizi individuati dal comma 5 sono usufruibili a prezzo di costo come stabilito ai sensi del comma 3.

2. Per tali nuclei si definiscono anche i limiti di consumo oltre ai quali si applica il prezzo di mercato.

3. Il prezzo di costo di tali beni e servizi si ricava sottraendo dal prezzo comunemente definito di mercato dall'Autorità indipendente di ciascun settore o in mancanza dal CIPE, la quota finanziaria relativa all'investimento iniziale e successivi nonchè il suo ammortamento, la quota fiscale diretta o accessoria, la quota di ricarico riconducibile al profitto dell'impresa produttrice del bene o erogatrice del servizio.

4. Al fine di penalizzare gli sprechi è fissata dall'Autorità indipendente di ciascun settore o in mancanza dal CIPE, la tariffa maggiorata da applicarsi sul prezzo di mercato relativamente ai consumi elevati dei beni e servizi di cui al comma 5.

5. I servizi di pubblica utilità che sono interessati dalla presente normativa operano nel campo della energia elettrica, gas metano e Gas propano liquido, nella distribuzione dell'acqua e sua depurazione, nella comunicazione telefonica fissa nel settore del trasporto pubblico nella raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

6. Le Autorità indipendenti operanti nei settori di cui al comma 5 comunicano al CIPE il prezzo dei beni e dei servizi di pubblica utilità determinatosi attraverso il calcolo di cui all'articolo 1, commi 3 e 4.

7. Il CIPE determina annualmente, con propri provvedimenti, la "quantità" e il "prezzo di costo" da applicare ai servizi indispensabili ai nuclei familiari, nonchè il prezzo maggiorato per quanto previsto dal comma 4.

8. In via transitoria sono indicate nella tabella allegata le quantità da erogare al prezzo di costo per l'anno 2001.

Servizio di pubblica utilità		Quota in KWh, metri cubi, scatti telefonici, peso in kg, litri dei servizi di pubblica utilità da erogare al solo prezzo di costo per numero dei componenti del nucleo familiare					
		1	2	3	4	5	6
Energia elettrica in KWh/abitante		1.000	1.900	2.700	3.500	4.100	4.600
Gas metano metri cubi/anno		1.500	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500
Di cui: In Kilocalorie		13.800	15.640	17.480	19.320	21.160	23.000
Gas propano liquido		Nd	nd	nd	nd	nd	nd
Acqua potabile Depurazione		150	150	150	150	150	150
Canone fognatura		litri giorno	litri giorno	litri giorno	litri giorno	litri giorno	litri giorno
Rete telefonica fissa	Il pagamento del canone bimestrale relativo all'utilizzo della rete telefonica da diritto all'accesso e all'utilizzo in comodato gratuito della stessa						
Raccolta rifiuti in Kg/giorno		0,8	1,4	2	2,6	3,2	3,8

9. Nell'ambito della definizione dei servizi minimi nel settore dei trasporti collettivi le regioni devono prevedere particolari tariffe agevolate di abbonamento per pensionati ultra sessantacinquenni, per studenti, disoccupati disabili e lavoratori pendolari.

10. relativamente al prezzo di mercato dei rifiuti solidi urbani è stabilito quanto segue:

- a) il prezzo è definito nell'ambito territoriale ottimale;
- b) i rifiuti solidi urbani, conferiti attraverso la raccolta differenziata, è senza costo per i nuclei familiari.

11. Il CIPE può annualmente incrementare la quantità e il prezzo di costo da applicare ai nuclei familiari di cui all'articolo 1, comma 3.

12. Ai nuclei familiari in condizioni comprovate situazioni economiche di indigenza va assicurato un servizio minimo di elettricità ed erogazione dell'acqua anche in condizioni di morosità per cui, è vietato il distacco, o l'interruzione del servizio.

13. Il comma 12 si applica qualora l'utente moroso, di comprovata indigenza, sottoscriva un impegno a:

- a) accettare una dotazione di potenza diminuita con appositi dispositivi limitatori:

5 Ampères per 220 Volts di tensione nel caso elettrico;

75 litri/acqua giorno per ogni membro del nucleo familiare con una tolleranza del 10 per cento.

b) pagare quanto consumato nel periodo di dotazione non appena le condizioni di indigenza dovessero venire a mancare. La tariffa da applicarsi è pari alla metà della tariffa prevista dal comma 3 per un periodo massimo arretrato di cinque anni.

14. In caso di mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 3, nonché in caso di manomissione del dispositivo limitatore, è consentito il distacco dei servizi.

15. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge le Authority comunicano al CIPE le informazioni di cui ai commi precedenti.

16. Il CIPE delibera i prezzi di costo entro il 30 dicembre di ogni anno a valere sull'anno in arrivo.

17. Successivamente il ministro delle finanze, adotta tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione della presente legge conseguentemente alle delibere adottate dal CIPE».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (vedi emend. 2.10).

Art. 23.**23.1**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7 - Rapporto tra imposta unica e altri tributi - 1 L'imposta unica è sostitutiva, nei confronti del CONI, dell'UNIRE e di coloro che gestiscono in concessione i concorsi pronostici di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all'organizzazione e all'esercizio dei concorsi pronostici, ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico».

Compensazione del gruppo Forza Italia n. 5 (v. emend. 1.0.1).**23.2**

ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, dopo il n. 14) è aggiunto il seguente»:

«14-bis) prestazioni di trasporto di scuolabus effettuate per conto dei comuni».

Seguono compensazioni del gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

23.3

LAURO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Art. 23.*(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)*Al comma 1, dopo la lettera *a*), inserire la seguente:«*a-bis*. All'articolo 19, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«*5-ter*. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del precedente comma 5.

5-quater. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 c.1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive immobili ai fini IVA».

Compensazione del gruppo Forza Italia n. 8 (v. emend. 1.0.1).**23.4**

MORO, WILDE, ROSSI

Art. 23.*(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)*Nel primo comma, dopo la lettera *a*), *inserire la seguente*:«*b*) All'articolo 19 dopo il quinto comma-*bis* sono inseriti i seguenti comma 6 e 7:

6. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del precedente comma 5.

7. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 c.1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

Conseguentemente ridurre di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, l'accantonamento del Ministero delle finanze di cui alla Tabella A.

23.5

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAPOLI Roberto

Art. 23.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

Nel primo comma, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«b) All'articolo 19 dopo il quinto comma-*bis* sono inseriti i seguenti comma 6 e 7:

6. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del precedente comma 5.

7. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 c.1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

Conseguentemente ridurre di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, l'accantonamento del Ministero delle finanze di cui alla Tabella A.

23.6

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Nel primo comma, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«b) All'articolo 19 dopo il quinto comma-*bis* sono inseriti i seguenti comma 6 e 7:

6. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del precedente comma 5.

7. L'Imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 c.1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

23.7

MACERATINI, BUCCIERO, BORNACIN, RAGNO, TURINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

Nel primo comma, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«b) All'articolo 19 dopo il quinto comma-*bis* sono inseriti i seguenti comma 6 e 7:

6. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del precedente comma 5.

7. L'Imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui al presente decreto indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

23.8

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. All'articolo 19, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"5-ter. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti desinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del precedente comma 5.

5-quater. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive e impobili ai fini IVA».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione apportare le seguenti variazioni:

2001: - 15.000
2002: - 15.000
2003: - 15.000.

23.9

GAMBINI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. All'articolo 19, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"5-ter. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti desinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del precedente comma.

5-quater. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive e impobili ai fini IVA».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro ridurre l'accantonamento di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni, 2001, 2002 e 2003.

23.10

DE CAROLIS

Nel primo comma, dopo la lettera a), inserire la seguente:

b) All'articolo 19 dopo il quinto comma-bis sono inseriti i seguenti comma 6 e 7:

6. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del precedente comma 5.

7. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 c.1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

Conseguentemente ridurre di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, l'accantonamento del Ministero delle finanze di cui alla Tabella A.

23.11

ROSSI, MORO

Al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

«a-bis) all'articolo 19-bis al comma 1 è soppressa la lettera e(;)»

Seguono compensazioni n. 3 e 6 del gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

23.12

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire il seguente:

«b-bis. All'articolo 19 dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti commi 6 e 7:

"Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termini così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del precedente comma 5.

L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detrabile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

Conseguentemente ridurre di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, l'accantonamento del Ministero delle finanze di cui alla Tabella A.

23.13

MACERATINI, PEDRIZZI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire il seguente:

«b-bis. All'articolo 19-bis, comma 1, lettera g), dopo la parola "50 per cento" sono aggiunte le seguenti: "Per gli agenti di commercio la detrazione avviene nella misura dell'80 per cento"».

23.14

ROSSI, MORO

Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«c) alla Tabella A, parte III, dopo la voce 125, è aggiunta la seguente:

"125-bis prestazioni veterinarie;"».

Segue compensazione n. 1 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

23.15

ROSSI, MORO

Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«c) alla Tabella A, parte III, all'inizio della voce 127-*quinques*), premettere le seguenti parole: "le seguenti opere effettuate dai comuni e dalle provincie:».

Segue compensazione n. 1 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

23.16

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono apportate le seguenti modifiche:

"zona E: comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 2.900";

"zona F: comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 2.900"».

23.17

GUBERT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono apportate le seguenti modifiche:

"zona E: comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 2.900";

"zona F: comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 2.900".

1-ter. I Ministri delle finanze e dell'industria provvedono alla individuazione dei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 87.

23.18

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-ter. I Ministri delle finanze e dell'industria provvedono alla individuazione dei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412».

23.19

MANIERI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 3 agosto 1998, n. 288 è sostituito dal seguente:

"l'aliquota dell'IVA relativa alla musica dal vivo eseguita nei locali di intrattenimento e di svago, come pubblici esercizi, discoteche, sale da ballo, concertini, piano bar ed assimilati, comprese le multisale, deve essere equiparata a quella dei concerti e agli spettacoli teatrali, prevista dalla Tabella A parte terza, come modificata, dall'articolo 6, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n.133. La medesima aliquota deve essere applicata contestualmente nei contratti di ingaggio degli operatori dello spettacolo all'uopo utilizzati"».

23.19 (Nuovo testo)

MANIERI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'aliquota dell'IVA relativa alla musica dal vivo eseguita nei locali di intrattenimento e di svago, come pubblici esercizi, discoteche, sale da ballo, concertini, piano bar ed assimilati, comprese le multisale, deve essere equiparata a quella dei concerti e agli spettacoli teatrali, prevista dalla Tabella A parte terza, come modificata, dall'articolo 6, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n.133. La medesima aliquota deve essere applicata contestualmente nei contratti di ingaggio degli operatori dello spettacolo all'uopo utilizzati. Conseguentemente aumentare i tabacchi secondo il successivo comma 2-ter.

2-ter. In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.

Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni della tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni».

23.20

ASCIUTTI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'aliquota dell'IVA relativa alla musica dal vivo eseguita nei locali di intrattenimento e di svago, come pubblici esercizi, discoteche, sale da ballo, concertini, piano bar e assimilati, comprese le multi-sale, deve essere equiparata a quella dei concerti e agli spettacoli teatrali (prevista in particolare dalla Tabella A, parte III, come modificata, da ultimo, dall'articolo 6, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n.133. La medesima aliquota deve essere applicata contestualmente nei contratti di ingaggio degli operatori dello spettacolo all'uopo utilizzati"».

23.21

VEDOVATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I trasferimenti di beni immobili finalizzati all'attuazione di comparti urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro con aliquota dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 8 dell'articolo 23.

23.22

VERALDI, ERROI, MONTAGNINO, MONTICONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Dopo il punto 123-ter) della tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"123-quater; esecuzioni musicali dal vivo eseguite nei locali di intrattenimento e di svago, come pubblici esercizi, discoteche, sale da ballo,

piano bar ed assimilati, l'aliquota si applica sia ai contratti stipulati con gli operatori dello spettacolo per dette esecuzioni, sia al prezzo netto del biglietto d'ingresso"».

23.23

LEONI, COLLA, MORO

Al comma 3, sostituire le seguenti parole da: «fino alla fine del comma» con le seguenti: «sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «e dalla data del 1° gennaio 2001 fino alla data del 31 dicembre 2002 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento».

Seguono compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania nn. 1, 3, 4 (v. emend. 2.40).

23.24

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

c) le prestazioni aventi per oggetto realizzazioni edilizie destinate alla rieducazione ed al reinserimento nella società di persone sottoposte a restrizioni della libertà personale».

Compensazione del gruppo Forza Italia n. 8 (v. emend. 1.0.1).

23.25

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, MULAS

*Sopprimere i commi 4 e 5.**Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:***«Art. 23-bis.***(Detraibilità dell'Iva relativa agli acquisti di taluni veicoli)*

1. Nell'articolo 19-bis¹, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio ai quali è consentita la detrazione integrale;"

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)

23.26

ROSSI

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni n. 1 e 6 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

23.27

ROSSI, MORO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni di acquisto di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli se-

gue gli stessi principi e limiti stabiliti nell'articolo 121-*bis* (Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal periodo d'imposta 2001».

Segue compensazione n. 1 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

23.28

ROSSI, MORO

Al comma 4, sostituire le parole: «90 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

Segue compensazione n. 12 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

23.29

BONAVITA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il regime speciale previsto per i rivenditori di beni usati nell'articolo 36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applica anche alle cessioni dei veicoli per l'acquisto dei quali ha trovato applicazione la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo».

23.30

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis* A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'imposta sul valore aggiunto relativa a prodotti derivanti dal recupero, riciclo, riutilizzo di rifiuti come definiti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, e rideterminata nella misura del 10 per cento.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente sono definite le tipologie di prodotto ammissibile a beneficio».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 1, nella tabella A richiamata, alla rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, diminuire come segue gli importi previsti:

2001: - 100.000;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

23.31

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Al comma 6, sopprimere le parole: «psichico e mentale».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, voce Ministero del tesoro, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 50;
2002: - 50;
2003: - 50.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la pensione di inabilità e l'assegno mensile spettanti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti sono aumentati nella misura corrispondente all'importo dell'assegno sociale e della maggiorazione di cui al primo comma del presente articolo, a condizione che la persona titolare non possieda redditi propri assoggettati all'IRPEF per un importo non superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, voce Ministero del tesoro, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 780.000;
2002: - 780.000;
2003: - 780.000.

In subordine, sostituire le parole: «lire 20.000 mensili» con le seguenti: «lire 50.000 mensili».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, voce Ministero del tesoro, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 195;
2002: - 195;
2003: - 195.

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-

vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

23.32

MACERATINI, BONATESTA, COZZOLINO, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 6, in fine, dopo la parola: «accompagnamento» aggiungere le seguenti: «e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo».

23.33

LORETO

Al comma 6 dopo la parola: «accompagnamento» aggiungere le seguenti: «e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo».

23.34

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «viene altresì eliminato l'obbligo di adattamento dei mezzi di trasporto, previsto dall'articolo della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le persone disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti e per i familiari di cui sono fiscalmente a carico».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (vedi emend. 2.10)

23.35

MINARDO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali agevolazioni sono estese anche alle Associazioni ONLUS e alle cooperative di servizio e di assistenza a soggetti con gravi handicap ai quali è riconosciuta l'indennità di accompagnamento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 8 (v. emend. 1.0.1).

23.36

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Sopprimere i commi 8 e 9.

23.37

BONAVITA

Sopprimere i commi 8 e 9.

23.38

TONIOLLI, ASCIUTTI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, GUBERT

Al comma 2, dopo il punto 9, aggiungere il seguente:

«10. La tassa del passaggio di proprietà degli autoveicoli usati è fissa e pari a lire 50.000 sino alla cilindrata 1.800 e lire 100.000 per le cilindrature superiori».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5 (v. emend. 1.0.1).**23.0.1**

FIGURELLI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Per ottemperare al disposto dell'articolo 3, comma 3, della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica per iscritto al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea che la unità di informazione finanziaria di cui alla predetta Decisione è costituita, per l'Italia, presso l'Ufficio italiano dei cambi (ovvero: che l'Ufficio italiano dei cambi costituisce, per l'Italia, la unità di informazione finanziaria di cui alla predetta decisione).

2. Nell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, così come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, dopo le parole: "in materia di trattamento dei dati personali" sono aggiunte le seguenti: "gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), forniscono all'Ufficio italiano dei cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle predette autorità di altri Stati, al di fuori dei casi previsti nel presente comma, si conservano applicabili gli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121".

3. Nell'articolo 3, comma 4, lettera f), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, così come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, dopo le parole: "qualora siano attinenti alla criminalità organizzata", sono aggiunte le seguenti: "ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi"».

23.0.2

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992, n. 633, è soppressa la lettera *e*)».

Compensazione del Gruppo Forza Italia. n. 5 (v. emend. 1.0.1).

Art. 24.**24.1**

THALER AUSSERHOFFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa devono intendersi applicabili le stesse agevolazioni previste per l'utilizzazione di energia geotermica, secondo analoghe modalità.

Conseguentemente sopprimere il comma 7 dell'articolo 54.

24.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

All'articolo 24 comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: Il contributo di cui al presente comma è raddoppiato per gli utenti residenti nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 (v. emend. 2.40).

24.3

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui al presente comma è raddoppiato per gli utenti residenti nei comuni delle zone climatiche F e E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 (v. emend. 2.40).

24.0.1

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:***Art. 24-bis.**

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo la lettera *i*) aggiungere la seguente: «*l*) le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per "abitazione principale" si intende la prima casa che il contribuente possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale. La disposizione si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari».

2. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è abrogato.

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in lire 4.000 miliardi per gli anni 2001, 4.000 miliardi per il 2002 e 4.200 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione, all'articolo 80, della tabella A, e, per quanto consentito, della tabella C.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

24.0.2

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:***«Art. 24-bis.**

(Disposizioni in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili)

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente periodo: "L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non dovuta limitatamente agli immobili che sono stati assoggettati all'imposta per effetto

delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363"».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

24.0.3

PERUZZOTTI, MORO, WILDE, CASTELLI, TIRELLI, ROSSI

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 136, in materia di energia idroelettrica)

"1. Al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, apportare le seguenti modifiche":

a) le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 1999" sono soppresse;

b) le parole: "risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio" sono soppresse con le seguenti: "intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore e inferiore per l'accelerazione di gravità".

c) dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "I sovracanonici provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio riguardanti i BIM, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, sono versati per il 50 per cento a favore di tutti i comuni compresi nel bacino imbrifero montano, come delimitato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, e per il restante 50 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti, sulla base delle percentuali attribuite ai singoli comuni dal citato decreto. Mentre quelli riguardanti i rivieraschi, di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono versati per l'80 per cento a favore dei medesimi comuni territorialmente interessati dagli impianti e sulla base delle medesime percentuali e per il restante 20 per cento a favore delle province interessate. I sovracanonici sono esigibili dagli aventi diritto anche senza la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti."».

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 9 (v. emend. 2.40).

24.0.4

BONAVITA

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Suppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti ed istituzione di un contributo ecologico)

1. L'articolo 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

"Art. 62 – (*Imposizione sui bitumi di petrolio*) – 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non è applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25. Qualora vengano autorizzate miscele di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4".

2. Nell'allegato I annesso al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sotto la voce "imposizioni diverse", sono sopprese le parole: "oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg".

3. Al fine di compensare i maggiori costi dell'attività di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti, nonché di potenziare l'attività di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili, è istituito un contributo ecologico sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 0087 a 2710 0097), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli importati e su quelli introdotti in territorio nazionale da paesi comunitari, nella misura di lire 200 per chilogrammo di prodotto. Il contributo è dovuto anche sui lubrificanti contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci importati o di provenienza comunitaria. È altresì dovuto nella stessa misura sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codice NC 2713 9090), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche importati o di provenienza comunitaria, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

4. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 3, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi ar-

chilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15^a Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

5. Obbligato al pagamento del contributo è:

- a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;
- b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;
- c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da paesi terzi.

6. Il contributo è dovuto:

- a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
- b) per i prodotti importati, all'atto dell'importazione;
- c) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati:

- a) le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo;
- b) i requisiti tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività;
- c) i criteri per la ripartizione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, del contributo ecologico in favore dei soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività;
- d) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di combustione di cui al comma 3;
- e) i criteri per l'erogazione del contributo ai fini del potenziamento dell'attività di controllo sui predetti impianti di combustione;
- f) l'entità di un contributo ecologico straordinario da corrispondere, per i primi quattro mesi di vigenza, con le stesse modalità di quello ordinario istituito con il comma 3, destinato in misura pari a quella del contributo ordinario ai soggetti che detengono oli e basi rigenerati, concesso in relazione ai quantitativi giacenti presso i loro impianti;
- g) le modalità da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attività di trasformazione di cui al comma 9.

8. In relazione all'esigenza di assicurare competitività all'attività di rigenerazione può essere variata, con decreto del Ministro delle finanze,

di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'entità del contributo indicata al comma 3.

9. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 3 e di quello straordinario previsto dal comma 7, lettera *f*), i prodotti menzionati al comma 3 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, secondo le modalità individuate ai sensi del comma 7, lettera *g*), nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1^a dicembre 2001.

Conseguentemente alla Tabella, Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, apportare la seguente variazione:

2001: - 55.000.

24.0.5

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Accatastamento dei fabbricati rurali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 6, le parole "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001";

b) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il requisito della ruralità è attribuita la categoria catastale A4"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 8 (v. emend. 1.0.1).

24.0.6

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:***«Art. 24-bis.***(Piccola proprietà contadina)*

1. All'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive disposizioni: lire 250.000".

2. Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 15 – Trascrizioni di atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento, o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 654 e successive disposizioni: lire 250.000"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 8 (v. emend. 1.0.1).**24.0.8**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:***«Art. 24-bis.***(Fabbricati rurali)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, nè al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2000 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2001 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purchè detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2001 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, comma

1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 8 (v. emend. 1.0.1).

24.0.9

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti ed istituzione di un contributo ecologico)

1. All'articolo 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

"Art. 62. - "(Imposizione sui bitumi di petrolio). – 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo.

2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci impostanti o di provenienza comunitaria, mentre non è applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.

4. Qualora vengano autorizzate miscele di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4".

2. Nell'allegato I annesso al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sotto la voce "Imposizioni diverse", sono sopresse le parole: "Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg".

3. Al fine di compensare i maggiori costi dell'attività di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti, nonché di potenziare l'attività di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili, è istituito un contributo ecologico sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 0087 a 2710 0097), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli importati e su quelli introdotti in territorio nazionale da paesi comunitari, nella misura di lire 100 per chilogrammo di prodotto. Il contributo è do-

vuto anche sui lubrificanti contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e nuovi importati o di provenienza comunitaria. È altresì dovuto nella stessa misura sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codice NC 2713 9090), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche importati o di provenienza comunitaria, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

4. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 3, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici e miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purchè non superiori al 5 per cento in volume.

5. Obbligato al pagamento del contributo é:

- a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;
- b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;
- c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da paesi terzi.

6. Il contributo è dovuto:

- a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
- b) per i prodotti importati, all'atto dell'importazione;
- c) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente avverso nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta su valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati:

- a) le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo;
- b) i requisiti tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività;
- c) i criteri per la ripartizione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, del contributo ecologico in favore dei soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività;
- d) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di combustione di cui al comma 3;

e) i criteri per l'erogazione del contributo ai fini del potenziamento dell'attività di controllo sui predetti impianti di combustione;

f) l'entità di un contributo ecologico straordinario da corrispondere, per i primi quattro mesi di vigenza, con le stesse modalità di quello ordinario istituito con il comma 3, destinato in misura pari a quella del contributo ordinario ai soggetti che detengono oli e basi rigenerati, concesso in relazione ai quantitativi giacenti presso i loro impianti;

g) le modalità da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attività di trasformazione di cui al comma 9.

8. In relazione all'esigenza di assicurare competitività all'attività di rigenerazione può essere variata, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'entità del contributo indicata al comma 1.

9. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 3 e di quello straordinario previsto dal comma 7, lettera f), i prodotti menzionati al comma 3 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, secondo le modalità individuate ai sensi del comma 7, lettera g), nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2001.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5 (v. emend. 1.0.1).

Art. 25.**25.1**

MORO, TIRELLI

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0.a) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"27-quinquies) gli acquisti di ambulanze da parte della C.R.I. e delle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266"».

Compensazioni Lega Nord Padania n. 6, 2, 10, 9 (vedi emend. 2.40).

25.2

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«a-bis) all'articolo 10 è aggiunto il seguente comma: "sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, le operazioni di qualsiasi tipo il cui soggetto è un'organizzazione di volontariato riconosciuta"».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 (v. emend. 2.40).

25.6

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 1, prima della lettera a), anteporre la seguente:

«a) all'articolo 19, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

"e-bis) operazioni effettuate nei confronti di organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266"».

Conseguentemente nella tabella C, Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70 comma 2 (Agenzia delle entrate) ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 rispettivamente di lire 2 miliardi.

25.3

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 1, prima della lettera a), anteporre la seguente:

«a) all'articolo 19, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

"e-bis) operazioni effettuate nei confronti di organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266"».

Conseguentemente all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione apportare la seguente variazione:

2001: - 2.000

2002: - 2.000

2003: - 2.000.

25.5

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

«01) nella lettera c) sostituire le parole: «non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti e rappresentanti di commercio» con le seguenti: «è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento con il limite del costo di acquisizione previsto ai fini delle imposte sul reddito, salvo che per gli agenti di commercio e rappresentanti di commercio per i quali è ammessa in detrazione nella misura del 100 per cento».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania n. 6, 7, 8, 9 e 12 (v. emend. 2.40).

25.7

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «cinquanta-mila» con le seguenti: «centomila».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5 (v. emend. 1.0.1).

25.8

ERROI, VERALDI, PAPPALARDO, CARELLA, ZILIO, MONTAGNINO, RESCAGLIO

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguente:

«a-bis) all'articolo 26, secondo comma, dopo la parola: "a causa" aggiungere le parole: "dell'apertura"».

25.9

D'URSO

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguente:

«a-bis) all'articolo 26, secondo comma, dopo la parola: "a causa" aggiungere le parole: "dell'apertura"».

25.10

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguente:

«a-bis) all'articolo 26, secondo comma, dopo la parola: "a causa" aggiungere le parole: "dell'apertura"».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.

Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

25.11

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, NAVA, MUNDI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguente:

«a-bis) all'articolo 26, secondo comma, dopo la parola: "a causa" aggiungere le parole: "dell'apertura"».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

25.12

MARITATI, BATTAFARANO

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguente:

«a-bis) all'articolo 26, secondo comma, dopo la parola: "a causa" aggiungere le parole: "dell'apertura"».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

25.13

BONAVITA, VENTUCCI, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, LAURO, SCHIFANI, CENTARO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera:

«b-bis) all'articolo 74-bis è aggiunto infine il seguente comma:

"In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38-bis, i rimborsi previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e quelli successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni".».

25.17

RIPAMONTI, CORTIANA, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo il numero 18), aggiungere il seguente:

"18-bis) dischi, compact, disc, nastri e cassette"»;

Conseguentemente:

all'articolo 115, sopprimere il comma 14;

alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Legge n. 537 del 1993: interventi correttivi di finanza pubblica, articolo 5, comma 1, lettera a): costituzione Fondo finanziamento ordinario delle università (u.p.b. 2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle Università statali), apportare le seguenti modifiche:

2001 - 40.000

2002 - 40.000

2003 - 40.000

25.21

MORO, LEONI, COLLA

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) dopo il numero 21-bis) è inserito il seguente:

"21-ter) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dagli enti locali sul proprio patrimonio, nonché interventi di potenzia-

mento dello stesso, finanziati con i proventi di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1997, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni;"».

Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania nn. 1 e 3 (v. emend. 2.40).

25.20

MORO, LEONI, COLLA

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) dopo il numero 21-bis) è inserito il seguente:

"21-ter) opere di tutela ambientale, di risanamento e depurazione delle acque, nonché di prevenzione idrogeologica eseguite da parte degli enti locali;"».

Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania n. 3 e 6 (v. emend. 2.40).

25.19

MORO, LEONI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) dopo il numero 21-bis) è inserito il seguente:

"21-ter) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni e integrazioni;"»

e dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) alla tabella A parte III relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, è abrogato il n. 127-quinquies)».

Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (v. emend. 2.40).

25.16

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 1) inserire il seguente:

1-bis) al numero 31) così come modificato dal comma 1, dell'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sostituire le parole: «ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti» con le seguenti: «ceduti a soggetti non vedenti, a soggetti sordomuti e a soggetti portatori di *handicap* intellettivo affetti da sindrome di down o da sgravi sindromi psichiche o spastiche».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione apportare la seguente variazione:

2001: - 5.000
2002: - 5.000
2003: - 5.000.

25.14

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 1) inserire il seguente:

1-bis) al numero 31) così come modificato dal comma 1, dell'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sostituire le parole: «ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti» con le seguenti: «ceduti a soggetti non vedenti, a soggetti sordomuti e a soggetti portatori di *handicap* intellettivo affetti da sindrome di down o da sgravi sindromi psichiche o spastiche».

Conseguentemente nella tabella C, Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70 comma 2... (agenzia delle entrate) ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 rispettivamente di lire 5 miliardi.

25.22

COLLA, MORO

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo il numero 33), aggiungere il seguente:

«33-bis pneumatici ricostruiti per autovetture e motocicli».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 1, nella Tabella A alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica variare gli importi come segue:

2001: - 16.000
2002: - 11.000
2003: - 8.000

25.23

COLLA, MORO

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo il numero 33), aggiungere il seguente:

«33-bis pneumatici ricostruiti per autovetture e motocicli».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 1, nella Tabella A alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica variare gli importi come segue:

2001: - 16.000
2002: - 11.000
2003: - 8.000

25.18

SARTO, RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

al comma 1, lettera c) aggiungere in fine i seguenti numeri:

«2-bis. Prestazioni veterinarie, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale, ovunque rese, a favore delle associazioni senza fini di lucro che si occupano della cura di animali randaggi, riconosciute dalle Regioni;

2-ter. Alimenti per animali domestici destinati al consumo delle associazioni senza fine di lucro che si occupano della cura degli animali randaggi, riconosciute dalle Regioni».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Legge n. 537 del 1993: interventi correttivi di finanza pubblica, articolo 5, comma 1, lettera a) costituzione Fondo finanziamento ordinario delle università (u.p.b. 2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle Università statali), apportare le seguenti modifiche:

2001 - 3.000
2002 - 3.000
2003 - 3.000.

25.53

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis. Nella tabella A, parte terza (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

"n. 120-bis) prestazioni di ricovere e cura rese da cliniche e case di cura private non convenzionate, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto"».

Copertura n. 1 Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

25.25

MORO, LEONI, COLLA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) alla tabella A, parte III, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 cento, al numero 127-*quinques*), dopo le parole: "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" sono inserite le seguenti: ", nonché manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse come definite dalle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 31, della legge 5 agosto 1978, n. 457,"».

Segue compensazione Lega Forza Nord Padania n. 3 e 1 (v. emend. 2.40).

25.26

MORO, LEONI, COLLA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) alla tabella A, parte III, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 cento, al numero 127-*quinques*) è inserito il seguente:

"127*sexies*) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dagli enti locali sul proprio patrimonio"».

Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania n. 3 (v. emend. 2.40).

25.15

GRILLO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) alla tabella A, parte III, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 cento, al numero 127-septiesdecies) è aggiunto il seguente:

"127-octiesdecies) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata"».

Conseguentemente alla Tabella C, la voce Ministero delle finanze capitoli 1654 e 1655 è complessivamente ridotta di 600 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

25.24

FORCIERI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) alla tabella A, parte III, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento:

1) al numero 127-septiesdecies) è aggiunto il seguente:

"127-octiesdecies) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 5.000;

2002: - 5.000;

2003: - 5.000.

25.27

ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d-bis) alla tabella A, parte III, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento:

"127-octiesdecies) lavori di restauro, preventivamente assentiti dalle competenti sovrintendenze regionali per i beni ambientali ed architettonici, che riguardano opere di vetro, legno, tessuto, arazzi, metalli

vari oltre che di pietra o altro materiale di costruzione, inserite in contenitori storici, artistici, religiosi e culturali"».

Segue compensazione n. 1 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

25.31

MORO, LEONI, COLLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le opere di tutela ambientale, di risanamento e depurazione delle acque, nonché di prevenzione idrogeologica eseguite da parte degli enti locali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento».

Seguono compensazioni LFNP n. 3 e 6 (v. emend. 2.40).

25.28

TIRELLI, STIFFONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con riferimento all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la percentuale addizionale fissata dalla provincia non è da assoggettare all'imposta sul valore aggiunto».

25.29

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 19-bis 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, comma 1, alla lettera g) le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento"».

Compensazione Gruppo Forza Italia n. 5 (v. emend. 1.0.1).

25.30

LAURO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazioni al finì della commercializzazione, ma prima di qualsiasi cessione"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 8 (v. emend. 1.0.1).**25.32**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) nel comma 5, le parole: «per gli anni 1998, 1999 e 2000» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003»;

b) nel comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2004».

Compensazione n. 5 del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**25.33**

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Al comma 2, aggiungere la seguente:

«c). All'articolo 34, comma 6, primo capoverso, dopo le parole: "un volume d'affari non superiore a" sostituire le parole: "cinque milioni" con le seguenti: "cinquanta milioni di lire"».

Conseguentemente, inserire il seguente:

Art. 44-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'accisa sul tabacco è aumentata del 5 per cento.

25.34

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. A numero 123 della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "concerti vocali e strumentali" sono aggiunte le seguenti: "ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo";».

Compensazione del Gruppo di Forza Italia n. 8 (v. emend. 1.0.1).

25.35

LEONI, COLLA, MORO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il canone di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo è esente dall'imposta sul valore aggiunto».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania n. 1 e 3 (v. emend. 2.40).

25.36

LEONI, COLLA, MORO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le locazioni di unità immobiliari e relative pertinenze adibite, da parte delle imprese che le hanno costruite per la vendita o acquistate per la rivendita, ad uso abitativo e che hanno come conduttori soggetti che non operano in regime IVA».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania n. 1 e 3 (v. emend. 2.40).

25.37

COLLA, MORO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Fino alla data di entrata a regime, su tutto il territorio nazionale, dell'integrale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa di cui al comma 5, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è esente dall'imposta sul valore aggiunto. A decorrere da tale data, si applica l'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento, esclusivamente sulla parte variabile della tariffa"».

Seguono compensazioni Lega Nord Padania n. 3, 4, 6, 10, 11 (v. emend. 2.40).

25.38

ROSSI, MORO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Al comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, la parola "cinquantamila, relativa ai versamenti periodici", è sostituita con la seguente: "duecentomila".

Seguono compensazioni del Grupo Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

25.39

ROSSI, MORO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Al comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, la parola "cinquantamila, relativa ai versamenti periodici", è sostituita con la seguente: "centomila".

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

25.40

IL RELATORE

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le somme da versare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono maggiorate degli interessi nella misura dell'1 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La predetta misura può essere rideterminata con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

25.41

ROSSI, MORO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Gli interessi relativi ai versamenti periodici dei contribuenti trimestrali sono deducibili ai fini delle imposte dirette».

Seguono compensazioni n. 1, 8 e 12 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

25.42

ROSSI, MORO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Il comma 11 dell'articolo 66 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, è soppresso».

Seguono compensazioni n. 1, 8 e 12 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

25.54

VERALDI, ERROI, MONTAGNINO, RESCAGLIO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 5-bis, sono aggiunti i seguenti:

"6. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività,

avvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del precedente comma 5;

7. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19, comma 1, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA".

5. L'accantonamento di cui alla tabella A del Ministero delle finanze è ridotto di 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

25.43

ASCIUTTI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La lettera c) dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, è così modificata: "la definizione... (omissis)... per i soli eventi nei quali l'esecuzione di musica dal vivo non abbia una rilevanza prevalente sul complesso delle esecuzioni, in quanto di durata inferiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio".... (omissis)... viene sostituita con la seguente definizione: "... (omissis) ... per i soli eventi nei quali l'esecuzione di musica dal vivo non abbia un'opportuna rilevanza nel complesso delle esecuzioni, in quanto di durata inferiore ad almeno un'ora.... (omissis)..."».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

25.48

MANIERI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 3 agosto 1998, n. 288, apportare le seguenti modifiche:

1. Il periodo costituito dalle parole: "per i soli eventi" fino alla parola: "dell'esercizio" è sostituito dal seguente: "per i soli eventi nei quali l'esecuzione della musica dal vivo non abbia un'opportuna rilevanza nel complesso delle esecuzioni, in quanto di durata inferiore ad almeno 90 minuti";

2. Alla fine della lettera c) aggiungere il seguente periodo: "i locali di intrattenimento e di svago, come pubblici esercizi, discoteche, sale da ballo, concertini piano bar e assimilati comprese le multisale, per aver diritto all'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti, devono far eseguire

musica dal vivo, per almeno 90 minuti. Per tali attività deve essere impiegato almeno un musicista ogni 250 persone della capienza ufficiale del locale. La disciplina per la materia è stabilita con apposito Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 13 agosto 1988».

25.50

ROSSI, MORO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. La dichiarazione periodica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, è soppressa».

25.49

ROSSI, MORO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. La dichiarazione periodica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, è obbligatoria soltanto per i contribuenti ordinari».

25.51

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 è aggiunto il seguente ulteriore comma:

"3-bis. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917, e successive modificazioni, che svolgono attività non rientranti nel secondo comma, lettera *b)*, dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dirette alla manipolazione, trasformazione, anche se effettuate da terzi, e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ancorchè non svolte sul terreno, che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno un terzo dal terreno e dagli animali allevati su di esso, determinato il reddito imponibile e l'imposta sul valore aggiunto applicando il sistema forfettario di cui ai precedenti commi 1 e 2 con facoltà di non avvalersi delle dispo-

sizioni ivi previsti e con facoltà di optare ai sensi del comma 3. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura infortunistica per le persone e le attività di cui al presente comma».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 1 alla Tabella A, voce: Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, approvare le seguenti variazioni:

2001: - 3.000;

2002: - 3.000;

2003: - 3.000.

25.44

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4. Devono intendersi operanti nel settore agricolo le cooperative che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, effettuano lavori e servizi di sistemazione di manutenzione agraria e forestale, di imboscamento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, e che siano inquadrare, ai fini previdenziali, nell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come integrato dal decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998.

5. Gli importi dovuti per l'imposta regionale sulle attività produttive dalle società cooperative e loro consorzi in possesso dei requisiti richiamati all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono imputabili alle riserve preesistenti.

6. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento.

7. All'articolo 17, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 446 del 1967, sopprimere il penultimo e l'ultimo periodo».

25.45

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. a) Devono intendersi operanti nel settore agricolo le cooperative che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, affettuano lavori e servizi di sistemazione, di manutenzione agraria e forestale, di imboscamento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, e che siano inquadrare, ai fini previdenziali, nell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come integrato dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

"b) Gli importi dovuti per l'imposta regionale sulle attività produttive dalle società cooperative e loro consorzi in possesso dei requisiti richiamati all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono imputabili alle riserve preesistenti;

c) Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento;

d) All'articolo 17, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 446 del 1997, sopprimere il penultimo e l'ultimo periodo».

25.46

BONAVITA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 45 della legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente il regime speciale per gli esercenti agenzie di vendite all'asta, previsto ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001».

25.47

ALBERTINI, MARINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 53 della legge n. 342 del 21 novembre 2000, è abrogato».

25.52

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, aggiungere i seguenti periodi: "Non rientrano nella base imponibile le plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive e non si considerano le variazioni delle rimanenze. Per i ricavi deve aversi riguardo al criterio di cassa nel cui ambito, peraltro, resta fermo il principio stabilito dalla normativa IVA, in base al quale assumono rilevanza anche gli introiti risultanti da fatture ricevute fiscali ancorchè non riscossi"».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 1 alla tabella A, voce: Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 3.000

2002: - 3.000

2003: - 3.000.

25.55

NAPOLI Roberto, NAVA, MUNDI, CIMMINO, LAURIA Baldassare

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 10, primo comma, n. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: "orfanatrofi, asili," sono eliminate le parole: "case di riposto per anziani e simili".

3-ter. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine: "le prestazioni proprie delle case di riposo per anziani e simili, autorizzate al funzionamento secondo le rispettive leggi regionali, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie"».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

25.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per delegazioni comunali di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, si intendono tutti gli uffici comunali ovunque ubicati».

Conseguentemente nella tabella C, Ministreo delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Agenzia delle entrate) ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 rispettivamente di lire 30 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero dell'interno apportare le seguenti vairazioni:

2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 50.000.

25.0.3

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 7, comma 4, lettera *f*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "di mezzi di trasporto" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese le prestazioni di intermediazione"».

Conseguentemente alla tabella C del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 230 del 1998, articolo 19, fondo nazionale servizio civile (16.1.2.1 - obiezione di coscienza - capp. 5717, 5718) apportare le seguenti variazioni:

2001: - 4.000;
2002: - 4.000;
2003: - 4.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

25.0.2

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.***(Modifica norma sulla detrazione IVA)*

1. All'articolo 19-bis, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle comminazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali," sono soppresse.

Conseguentemente alla tabella C del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 282 del 1991 - ENEA (3.2.1.13 - ENEA - cap. 7210) sono apportate le seguenti variazioni:

2001: - 20.000;

2002: - 20.000;

2003: - 20.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**25.0.9**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.***(IVA nelle procedure concorsuali)*

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: "o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa", è inserita la seguente: "dell'avvio"».

Compensazioni di Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

25.0.6

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.***(IVA nelle procedure concorsuali)*

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: "o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa", è inserita la seguente: "dell'avvio"».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 (v. emend. 2.40).

25.0.4

ROGNONI, DANIELE GALDI, FORCIERI, RUSSO

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente numero:

"127-octiesdecies) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata"».

Conseguentemente, alla tabella C alla voce Ministero delle finanze (Agenzie fiscali), aggiungere:

2001: - 10.000 milioni;

2002: - 10.000 milioni;

3003: - 10.000 milioni.

25.0.8

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.***(Spese per prestazioni veterinarie)*

1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere, in fine la seguente voce: *(octiesdecies)* "Spese per prestazioni veterinarie"».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

25.0.5

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. Per l'anno 2001, al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aumento del prezzo del carburante avio, è riconosciuto ai vettori aerei operanti collegamenti nazionali, a titolo di credito d'imposta, un importo pari ai proventi derivanti allo Stato dal gettito dell'IVA afferente al trasporto aereo nazionale di persone e cose, comunque nella misura massima di 250 miliardi».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

25.0.7

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 22 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

"Nel caso in cui la dichiarazione sia inviata entro trenta giorni successivi al termine previsto, non si applica alcuna sanzione qualora l'amministrazione non abbia compiuto alcun atto, anche di semplice sollecito; in caso contrario si applica una sanzione pari ad 1/20 del minimo; la sanzione è ridotta ad 1/6 del minimo se la dichiarazione è inviata dopo il 30° giorno ma non oltre il 90°. Il pagamento della sanzione ridotta deve

essee effettuato dall'intermediario nello stesso giorno dell'invio telematico della dichiarazione".

2. Gli intermediari indicati nel suddetto decreto legislativo n. 241 del 1997 possono sanare la tardiva od omessa trasmissione della dichiarazione con il pagamento di una somma di lire 500.000 per ciascun periodo di imposta, a meno che l'amministrazione abbia già compiuto atti di accertamento».

25.0.10

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Semplificazioni in materia di certificazione dei corrispettivi)

1. Tra gli adempimenti contabili e formali di cui al comma 136 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, sono inclusi quelli relativi alle transazioni commerciali, aventi ad oggetto beni e servizi, regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati. Con particolare riferimento alla semplificazione degli obblighi documentali potrà essere previsto il superamento dell'obbligo di emissione di fattura, scontrino o ricevuta fiscale in presenza di altra documentazione ritenuta idonea».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

Art. 26.**26.1**

GUBERT

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. - 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le piccole società sportive dilettantistiche sono escluse dagli obblighi di certificazione di corrispettivi. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri per la individuazione delle piccole società sportive dilettantistiche"».

26.2

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. - (*Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche*). - 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le piccole società sportive dilettantistiche sono escluse dagli obblighi di certificazione di corrispettivi. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri per la individuazione delle piccole società sportive dilettantistiche"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

26.3

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. - 1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 60 del 1999 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Per i soggetti che hanno optato per la legge n. 398 del 1991 e per le associazioni di promozione sociale per le attività di intrattenimento a favore dei soci, saranno introdotti modi semplificati di certificazione dei titoli di accesso con un apposito regolamento da emanare entro 180 giorni

dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"».

26.4

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. - (*Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche*). – 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge n. 662 del 1996, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche. Sino alla entrata in vigore del regolamento di cui al precedente periodo è sospeso, per le società sportive dilettantistiche, il termine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2000, n. 177"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

26.5

BONAVITA, GUERZONI, PETRUCCI, GAMBINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 60 del 1999 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei titoli di accesso per i soggetti che hanno optato per la legge n. 398 del 1991 nonché per le associazioni di promozione sociale per le attività di intrattenimento a favore dei soci. Sino alla entrata in vigore del regolamento di cui al precedente periodo è sospeso il termine per l'installazione dei misuratori fiscali"».

26.6

BONAVITA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 60 del 1999 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei titoli di accesso per i soggetti che hanno optato per la legge n. 398 del 1991 nonché per le associazioni di promozione sociale per le attività di intrattenimento a favore dei soci. Sino alla entrata in vigore del regolamento di cui al precedente periodo è sospeso il termine per l'installazione dei misuratori fiscali"».

26.7

PASQUINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. – 1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 60 del 1999 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 66, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei titoli di accesso per i soggetti che hanno optato per la legge n. 398 del 1991 nonché per le associazioni di promozione sociale per le attività di intrattenimento a favore dei soci. Sino alla entrata in vigore del regolamento di cui al precedente periodo è sospeso il termine per l'installazione dei misuratori fiscali"».

26.8

ROSSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il riconoscimento delle società sportive dilettantistiche è demandato anche alle Regioni».

Seguono compensazioni n. 1, 6 e 8 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

26.9

ROSSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il riconoscimento delle società sportive dilettantistiche è demandato anche alle Regioni».

26.10

GUBERT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sino alla entrata in vigore del regolamento di cui al precedente comma è sospeso, per le società sportive dilettantistiche, il termine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2000, n. 177».

26.11

MANIS

Aggiungere il seguente comma:

«2. Le istituzioni musicali ed artistiche, costituite dagli enti locali ai sensi della legge n. 142 del 1990 ed improntate al pareggio di bilancio, sono esonerate dall'obbligo della fatturazione e degli adempimenti fiscali previsti per le società e le cooperative, in quanto soggetti non commerciali e aventi esclusivo carattere sociale e culturale».

26.0.1

SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il regime tributario previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è esteso anche alle associazioni senza scopo di lucro ed alle *pro loco* ed attuato nell'ambito delle loro specifiche attività».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

26.0.2

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il regime tributario previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è esteso anche alle associazioni senza scopo di lucro ed alle *pro loco* ed attuato nell'ambito delle loro specifiche attività».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,50.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

(C. 7462 Governo) DL 345/2000: Fondazioni lirico-sinfoniche

(Parere alla VII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore ff.*, riferisce che il provvedimento in esame si è reso necessario a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 503 del 2000, che ha annullato, per eccesso di delega, il decreto legislativo n. 134 del 1998, recante trasformazione in fondazione degli enti lirici.

Per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione osserva che il decreto-legge, il cui contenuto è sostanzialmente riproduttivo del decreto legislativo annullato, a differenza di quest'ultimo mantiene però ferma la disposizione del decreto legislativo n. 367 del 1996 che prevede l'intesa tra Stato e regioni interessate nell'individuazione degli enti musicali di livello nazionale.

Propone pertanto che la Commissione deliberi di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva.

La seduta, sospesa alle ore 14, è ripresa alle ore 14,10.

(Nuovo testo C. 6413 Governo) Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo, approvato dal Senato

(Parere alla III Commissione della Camera) (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in titolo.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), *relatore*, riferisce sinteticamente sul nuovo testo del disegno di legge in esame, che delinea in modo organico la strumentazione normativa ed organizzativa delle politiche di coo-

perazione allo sviluppo. Presenta particolare interesse per le competenze della Commissione il capo V (articoli da 18 a 23), che disciplina la cooperazione non governativa e la cooperazione decentrata, dando attuazione anche in questo campo al principio di sussidiarietà orizzontale e verticale. La valutazione del provvedimento è dunque positiva, ma ai fini di un più completo coinvolgimento delle autonomie nelle fasi di programmazione e gestione potrebbe essere prevista la partecipazione al consiglio di amministrazione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di un rappresentante designato dalla Conferenza unificata.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS) condivide la relazione del senatore Parola, sottolineando l'esigenza di valorizzare il ruolo delle autonomie ed in particolare degli enti locali attraverso l'inserimento di un rappresentante degli stessi nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), *relatore*, in conclusione, formula la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 6413, in materia di politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo;

rilevato che il suddetto testo appare rispettoso delle competenze delle regioni e degli enti locali e dà ampia ed organica applicazione ai principi di sussidiarietà orizzontale e verticale mediante gli strumenti della cooperazione non governativa e della cooperazione decentrata;

ravvisata l'opportunità, in coerenza con tale quadro normativo, di un più completo coinvolgimento delle autonomie nelle fasi di programmazione e gestione delle politiche di cooperazione attraverso la designazione di un rappresentante delle autonomie stesse in seno all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che uno dei membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo sia designato dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2000

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 17,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2000

Presidenza del Presidente
Giuseppe LUMIA

La seduta inizia alle ore 14,10.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito dell'esame e votazione della Relazione sul traffico degli esseri umani

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, apre la discussione generale dando la parola al deputato Argia ALBANESE (D-U). Seguono gli interventi del deputato Giuseppe MOLINARI (PD-U), dei senatori Giovanni RUSSO SPENA (Misto-RCP) e Michele FIGURELLI (DS), del deputato Mario GATTO (DS-U), dei senatori Luigi LOMBARDI SATRIANI (DS), Roberto CENTARO (FI) e Lorenzo DIANA (DS), dei deputati Filippo MANCUSO (FI) e Sebastiano NERI (AN), dei senatori Luigi PERUZZOTTI (LNFP) e Alessandro PARDINI (DS), dei deputati Elio VELTRI (Misto), Domenico BOVA (DS-U) e Marco FUMAGALLI (DS-U) e dei senatori Donato VERALDI (PPI) e Eupreprio CURTO (AN) e del deputato Nicola VENDOLA (Misto-RC-PRO).

Dopo la replica da parte della senatrice Tana de ZULUETA (DS), *relatore*, il Presidente LUMIA pone in votazione la Relazione sul traffico degli esseri umani.

(La Commissione approva all'unanimità).

La Commissione dà mandato al Presidente di procedere al coordinamento formale del testo.

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, comunica che la Relazione verrà inviata ai Presidenti delle Camere affinché ne dispongano la pubblicazione negli atti parlamentari.

La seduta termina alle ore 16,10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTATI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 16,10 alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2000

124^a Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14,15.

Seguito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

La Commissione prosegue nell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale avviata nella seduta del 29 novembre 2000.

Il presidente Michele De Luca ricorda che le tavole contenenti i dati richiamati dai relatori sull'attività dei singoli enti e rilevati sulla base del modello unico di analisi, elaborato dalla Commissione, sono pubblicate in allegato al Resoconto sommario della seduta del 16 novembre 2000.

Il senatore Agostini riferisce sull'ENPAV. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari svolge la sua attività attraverso l'erogazione di pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità, di pensioni ai superstiti e di pensioni integrative, provvedendo altresì ai trattamenti di malattia, maternità e antitubercolari.

I risultati della gestione per l'anno 1999 confermano una crescita del rapporto demografico tra numero di assicurati e numero di prestazioni e un incremento di utile che porta il patrimonio netto dell'Ente a 194 miliardi.

Dati positivi si riscontrano anche a livello di efficienza delle strutture amministrative: va segnalato, ad esempio, che l'indice di produttività risulta superiore alla media degli enti simili.

In definitiva si può affermare che l'Enpav presenta una gestione dinamica, efficiente e caratterizzata da un elevato numero di iscritti rispetto alle prestazioni erogate, tutti elementi che, peraltro, vanno costantemente tenuti sotto controllo per garantirne l'equilibrio anche a lungo termine.

Il Presidente dispone che la relazione sull'Enpav sia pubblicata in allegato al Resoconto sommario. (*Allegato 1*).

Il senatore Maconi, relatore per l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici (ENPAM) nonché per il Fondo agenti spedizionieri

corrieri (FASC), si rimette alle relazioni scritte da allegare al Resoconto sommario (*Allegato 2 e Allegato 3*).

Il Presidente De Luca, relatore per l'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI), rinvia alla relazione che sarà pubblicata in allegato al Resoconto sommario (*Allegato 4*).

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 6 dicembre 2000, alle ore 14,00, per proseguire nell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

La seduta termina alle ore 14,45.

ALLEGATO 1

Relazione del senatore Gerardo Agostini

su

**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
DEI VETERINARI (ENPAV)**

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari provvede alla erogazione delle pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità, superstiti (di assicurato e pensionato) e delle pensioni integrative. L'Ente eroga altresì i trattamenti di malattia, maternità e antitubercolosi.

SEZIONE I

Gestione economico finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali.

Nella tavola 2 sono esaminati, relativamente all'anno 1999, i risultati finanziari di cassa, di parte corrente e in conto capitale. Con riferimento alla gestione finanziaria di cassa, si evidenzia che, per l'anno 1999, il saldo tra l'avanzo corrente di 15 miliardi e il disavanzo in conto capitale di 19 miliardi ammonta a -4 miliardi. Il dato, messo a confronto con l'esercizio precedente, indica un miglioramento, considerato che il saldo complessivo era di -7 miliardi nel 1998, dovuto ad un disavanzo di conto capitale di -32 miliardi rispetto ad un saldo positivo di 25 miliardi di parte corrente.

Dall'esame della tavola 3 si rileva che il numero degli iscritti all'Ente si è incrementato di 850 unità (sono cessate 187 posizioni), per un totale di 17.444 iscritti al 31 dicembre 1999. Con riferimento al rapporto tra entrate contributive e spesa per prestazioni, si registra un saldo positivo di 22 miliardi considerato che le entrate ammontano a 60 miliardi e le uscite a 38 miliardi; il coefficiente di copertura delle entrate contributive rispetto alle prestazioni è perciò pari a 1,58, grazie a un aumento del monte contributivo, superiore a quello della spesa per prestazioni istituzionali. Anche il rapporto numero assicurati-numero delle prestazioni fa registrare un lieve aumento passando da 2,68 a 2,78 nel 1999.

La tavola 4, relativa alla gestione dei trattamenti pensionistici, si compone di due parti, dedicate rispettivamente all'analisi della contribuzione e all'analisi delle prestazioni. In relazione alla contribuzione si rileva un costante incremento, per il triennio 1997-1999, da 55 a 60 miliardi, dovuto, in massima parte, ad un aumento del monte retributivo e all'aumento del numero degli iscritti attivi.

Quanto alle prestazioni, si nota che l'aumento progressivo della spesa è dovuto ad un aumento delle pensioni corrisposte. Infatti, se si analizza in

modo combinato l'andamento delle entrate contributive e della spesa, risulta un coefficiente di copertura, al 1999, delle entrate rispetto alle spese pari a 1,57. È interessante osservare come, anche per il 1999, così come per il 1998, l'aliquota di equilibrio previdenziale dell'Ente è di poco inferiore a quella legale (10 per cento) risultando infatti attestata al 9,09 per cento.

SEZIONE II

Gestione immobiliare e mobiliare

Nella tavola 7 sono indicate le risultanze della gestione immobiliare sulla base dei dati relativi all'entità dei valori immobiliari e dei proventi derivanti da quel patrimonio. Per l'anno 1999 si rileva un rendimento lordo pari al 3,45 per cento sugli immobili da reddito, locati a terzi, costituiti da immobili ad uso abitativo e commerciale per un valore in bilancio di 2 miliardi e 900 milioni. Risulta infine ancora non significativa l'incidenza dei costi imputabili alla gestione del patrimonio immobiliare.

Nella tavola 8 viene esaminata la gestione mobiliare, con l'analisi delle attività finanziarie, della relativa composizione e dei proventi realizzati. Le attività finanziarie detenute dall'Ente sono costituite in prevalenza da titoli per 117 miliardi e 500 milioni e da «altri investimenti» per 28 miliardi e 900 milioni (comprendendosi in questa voce i titoli di Stato). Il rendimento netto di tale portafoglio finanziario è stato del 2,13 per cento, in calo rispetto al 1998. Il dato, nel periodo 1995-1999, è in costante decremento, infatti il rendimento del patrimonio mobiliare nel 1996 era pari al 4,55 per cento.

SEZIONE III

Situazione patrimoniale – Riserve

Nella tavola 9 vengono evidenziate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale con particolare attenzione all'entità delle riserve obbligatorie e alle assegnazioni delle quote dell'esercizio alle riserve medesime, determinate in base ai principi civilistici di bilancio. Con riferimento al triennio 1997-1999 si segnala un costante risultato economico pari a 16 miliardi, per gli anni 1997-1998, e a 17 miliardi per l'anno 1999, peraltro in calo rispetto agli anni precedenti (era superiore ai 43 miliardi nel 1995). L'incremento, per l'anno in corso, di tale risultato è dovuto all'aumento delle entrate contributive rispetto alle spese per prestazioni. Il risultato positivo del triennio considerato è stato interamente girato a patrimonio netto che, nel 1999, ha raggiunto i 194 miliardi.

SEZIONE IV

Efficienza dell'Ente

Con riferimento ai costi di gestione, direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente, l'indice di costo amministrativo, determinato in base al rapporto fra spese di gestione complessive e spesa per pre-

stazioni istituzionali per l'anno 1999, è pari al 15 per cento, dato questo, che, messo in relazione all'efficienza di altri enti esaminati, appare leggermente superiore alla media.

Sulla gestione del personale in servizio (tavola 11) deve rivelarsi che, rispetto ad un organico di 48 unità, operano in effetti 29 unità nel 1999, con un indice di occupazione pari a 0,60, stabile rispetto al 1998 (0,58).

D'altra parte, l'indice di produttività, che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, assume valori relativamente elevati se confrontati con il valore medio calcolato per il complesso degli enti monitorati.

Quanto alle gestioni delle pratiche e allo stato dei ricorsi relativi a domande di prestazioni il grado di evasione delle pratiche è in linea con gli anni pregressi, mentre il grado di risoluzione dei ricorsi, pari a 0,40 per il 1998, si eleva ad 1,67 per il 1999.

Infine, come emerge dalla tavola 14, i tempi di liquidazione delle pensioni sono pari a 60 giorni per la pensione IVS di vecchiaia, 120 giorni per l'invalidità e 75 giorni per la reversibilità. I dati messi a confronto con gli altri enti sono in linea almeno per le pensioni di vecchiaia, mentre si mostrano in aumento nel caso dei trattamenti di reversibilità.

Osservazioni conclusive

Con riferimento alla gestione entrate contributive-spese per prestazioni, l'Ente, relativamente all'esercizio 1999, presenta un rapporto demografico (numero assicurati-numero prestazioni) in crescita, da 2,68 a 2,78, con un coefficiente di copertura delle entrate rispetto alle prestazioni di 1,58.

La situazione economico-patrimoniale dell'Ente registra, come si è già osservato, un incremento di utile, da 16 miliardi per il 1998 a 17 miliardi per il 1999. Girato a patrimonio netto, tale risultato irrobustisce l'Ente che oggi presenta un patrimonio netto di 194 miliardi.

In definitiva l'Enpav presenta una gestione dinamica, caratterizzata da un elevato numero di iscritti rispetto alle prestazioni erogate.

È peraltro opportuno il costante controllo dei fattori demografici e di meccanismi del sistema che agiscono sulla dinamica delle spese e delle entrate contributive, in modo tale da poter intervenire sul mantenimento dell'equilibrio finanziario di lungo periodo.

ALLEGATO 2

Relazione del senatore Loris Giuseppe Maconi

su

**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
DEI MEDICI (ENPAM)**

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici provvede (tav. 1) alla copertura delle prestazioni previdenziali IVS, con la relativa gestione di quattro fondi di previdenza e all'erogazione di altre prestazioni, come la liquidazione di capitali per la ricongiunzione dei periodi contributivi e di altre indennità di liquidazione, nonché di altre tipologie di prestazioni a carattere assistenziale, quali le indennità di maternità.

L'Ente eroga anche altri trattamenti, che assumono la forma di assegni temporanei di invalidità, di gestione di crediti e di sovvenzioni straordinarie.

Inoltre, fra i compiti istituzionali dell'Enpam rientrano altre prestazioni di carattere sociale riconducibili a sussidi sia ordinari che straordinari (borse e assegni di studio).

SEZIONE I

Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

Nella tavola 2 sono evidenziate le risultanze della gestione finanziaria (di competenza e di cassa), attraverso i saldi di parte corrente e in conto capitale che concorrono alla determinazione del saldo complessivo di gestione.

Con riferimento alla gestione finanziaria di cassa, nel periodo 1997-1999, si rileva il passaggio da un saldo positivo di 314 miliardi nel 1997 ad uno negativo, nel 1998, di -23 miliardi e ad uno ancora negativo di -291 miliardi per effetto di un forte disavanzo in conto capitale di -730 miliardi rispetto ad un saldo positivo di parte corrente di 439 miliardi.

Quanto alla gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali, vengono esaminati i diversi fattori (demografici, normativi) che, agendo sull'andamento del gettito contributivo e dell'onere per prestazioni, consentono di esprimere valutazioni di tipo finanziario.

Dal complesso delle prestazioni erogate, riferite alle prestazioni IVS relative al Fondo generale, al Fondo generici, al Fondo ambulatoriali e al Fondo specialisti esterni, risulta un saldo positivo di 420 miliardi fra entrate contributive e oneri per prestazioni, con un coefficiente di copertura delle entrate, rispetto alle uscite, molto diverso da Fondo a Fondo: 2,51

per il Fondo generale, 0,96 per il Fondo generici, di 1,11 per il Fondo ambulatoriali e 0,50 per il Fondo specialisti esterni.

La tavola 4, relativa alla gestione dei trattamenti pensionistici IVS, si compone di due parti, dedicate, rispettivamente, all'analisi della contribuzione e all'analisi delle prestazioni.

L'aumento moderato della spesa per le prestazioni (tavola 4, sez. B), è riconducibile all'aumento del numero dei pensionati e all'aumento dell'importo medio delle pensioni, rilevabili in tutti i Fondi gestiti dall'Enpam.

In relazione alla contribuzione si nota come, per il Fondo generale, vi sia un moderato incremento delle entrate che passano da 732 miliardi, nel 1998, a 736 miliardi nel 1999, a fronte di un monte retributivo che – si ricorda – è variabile a seconda delle fasce di reddito: per i redditi fino a 8.064.000, la contribuzione è pari a 269.000 lire fino al trentesimo anno di età; a 537.000 lire fino al trentacinquesimo anno di età e a 1.026.000 lire fino al quarantesimo anno di età, mentre, per i redditi superiori a 8.064.000, è prevista un'aliquota del 12,5 per cento fino a 73 milioni.

SEZIONE II

Gestione immobiliare e mobiliare

Nella tavola 7 sono indicate le risultanze della gestione immobiliare: sulla base dei dati relativi all'entità dei valori immobiliari e ai proventi derivanti da quel patrimonio, è stata calcolata la redditività in termini lordi e netti.

Nel 1999, a fronte di un rendimento lordo pari a 3,85 per cento sul valore in bilancio e a 5,04 per cento sul prezzo di acquisto, vi è un rendimento netto dello 0,03 per cento per entrambi.

È interessante notare come la redditività netta diminuisca rispetto a quella del 1998 rispettivamente pari a 1,03 per cento sul valore di bilancio e a 1,35 per cento sul prezzo di acquisto.

Risultano in bilancio i seguenti valori: 5.801 miliardi e 801 milioni (per gli immobili locati a terzi), 58 miliardi e 400 milioni (per immobili strumentali ad uso diretto) e 59 miliardi e 300 milioni (per immobili in corso di costruzione) e 700 milioni (per terreni edificabili).

Nella tavola 8 è esaminato l'andamento della gestione mobiliare, tramite l'evidenziazione delle attività finanziarie, delle relative composizioni e dei proventi realizzati su tali investimenti. Le attività finanziarie dell'Ente comprendono 676 miliardi e 200 milioni di «attività liquide», 635 miliardi e 300 milioni di titoli, 16 miliardi di azioni e partecipazioni, 36 miliardi e 500 milioni di crediti.

Nel periodo 1997-1999 il rendimento netto riferito al complesso delle attività finanziarie rimane pressoché costante, pari al 2,26 per cento per il 1997, al 2,95 per cento per il 1998 e al 2,25 per cento per il 1999. In particolare, con riferimento ai redditi sui titoli, azioni ed altri investimenti, si registra un aumento dall'1,77 per cento nel 1998 al 2,77 per cento nel 1999.

SEZIONE III

Situazione patrimoniale – Riserve

Nella tavola 9 sono collocate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale, con particolare attenzione all'entità delle riserve che vengono girate a patrimonio netto in base alle disposizioni di legge.

È altresì evidenziato il risultato economico di esercizio, determinato sulla base del saldo dei movimenti finanziari di parte corrente e del saldo partite strettamente di natura economica. Si registra un decremento dai 435 miliardi del 1998 ai 386 miliardi del 1999. Tale riduzione è imputabile ad una diminuzione delle entrate contributive e ad un costante incremento delle spese per prestazioni nel biennio 1998-1999. Il risultato d'esercizio, sempre positivo nel biennio considerato, è interamente portato ad incrementare il patrimonio netto che, nel 1999, raggiunge l'importo di 7.124 miliardi.

SEZIONE IV

Efficienza dell'Ente

Le tavole 10-14 recano informazioni utili ai fini di una valutazione dell'efficienza operativa e produttiva dell'Ente.

Con riferimento ai costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Enpam, è calcolato l'indice di costo amministrativo determinato in base al rapporto fra spese di gestione complessive e spesa per prestazioni istituzionali. L'indice di costo amministrativo risulta inferiore alla media rispetto al complesso degli enti monitorati e, in particolare per l'anno 1999, l'incidenza dei costi di gestione sulla spesa per prestazioni si è attestata al 4 per cento, a fronte di un dato medio attorno al 9 per cento.

Circa la gestione del personale in servizio (tavola 11), si rileva che, rispetto ad un organico di 537 unità, operano, in effetti, 473 unità nel 1999, con un indice di occupazione pari allo 0,88, che risulta nella media dei valori registrati per gli altri enti. L'indice di produttività che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, assume valori relativamente elevati, se posto in relazione con gli altri enti, pur passando da 264,7 nel 1998 a 255,4 nel 1999.

Quanto alla gestione dei crediti contributivi, si può osservare un dato abbastanza significativo: il rapporto tra crediti contributivi recuperati e crediti contributivi risultanti in bilancio a fine esercizio è pari al 118,15 per cento, un dato particolarmente positivo che, se messo in relazione con quello del 1998 ma anche degli altri enti monitorati, indica una buona attività di recupero dei crediti.

Come risulta dalla tavola 14, i tempi di liquidazione delle prestazioni sono pari in media a 60 giorni per il Fondo generici e a 90 giorni per gli altri Fondi nel settore delle pensioni di vecchiaia e reversibilità, e rispettivamente a 210 e a 90 giorni nel settore delle pensioni di invalidità. Ad eccezione del dato riferito alle pensioni di invalidità per il Fondo generici, gli altri risultano in media con gli altri enti monitorati.

Osservazioni conclusive

Con riferimento alla gestione entrate contributive-spese per prestazioni, la Cassa presenta un rapporto demografico numero assicurati-numero prestazioni, riferito alle sole prestazioni previdenziali, pari a 3,75 per il Fondo generale, a 2,71 per il Fondo generici, a 1,42 per il Fondo ambulatoriali e a 0,20 per il Fondo specialisti esterni, con coefficienti di copertura delle entrate rispetto alla spesa, di 2,73, di 0,97, di 1,12 e di 0,50.

Il risultato economico, comunque positivo per l'anno 1999 (386 miliardi), segnala un decremento di 49 miliardi rispetto al 1998 e questo per effetto di una diminuzione delle entrate contributive rispetto ad un costante aumento delle spese per prestazioni. Dal punto di vista dei fattori demografici (base assicurativa e *stock* di pensioni), l'Enpam si configura ancora come una gestione dinamica, caratterizzata da un numero elevato di nuovi iscritti, fatta eccezione per il Fondo specialisti esterni che presenta dati in controtendenza rispetto agli altri Fondi: infatti, nel solo anno 1999, il numero di posizioni cessate ammonta a 817 rispetto a 83 nuove unità.

Se l'Ente presenta un sostanziale equilibrio di lungo periodo, deve tuttavia esercitarsi un attento controllo nella dinamica dei flussi di entrata rispetto a quelli di uscita.

ALLEGATO 3

Relazione del senatore Loris Giuseppe Maconi

su

FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI CORRIERI (FASC)

Come emerge dalla tavola 1, il Fondo Agenti Spedizionieri Corrieri non opera nell'ambito delle prestazioni pensionistiche IVS, ma provvede a fornire altre prestazioni previdenziali: erogazione di trattamenti in forma capitale, come la liquidazione di capitali.

SEZIONE I

Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

Nella tavola 2 sono evidenziate le risultanze della gestione finanziaria, attraverso i saldi di parte corrente e in conto capitale che concorrono alla determinazione del saldo complessivo di gestione.

Quanto ai dati relativi alla gestione di cassa, si evidenzia, nel biennio 1998-1999, un saldo crescente positivo di 4 miliardi nel 1998 e di 12 miliardi nel 1999.

Circa la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali, la tavola 3, relativamente alle «Altre prestazioni previdenziali», mostra un saldo di 13 miliardi e un coefficiente di copertura delle entrate contributive, rispetto alla spesa per prestazioni, pari a 1,23.

Questi dati, messi a confronto con la gestione 1998, indicano un aumento sia del saldo tra entrate ed uscite - dai 5 miliardi del 1998 ai 13 miliardi del 1999 - sia dell'indice di copertura, da 1,08 del 1998 a 1,23 del 1999.

Il rapporto tra numero di assicurati e numero delle prestazioni è in controtendenza rispetto al 1998; infatti, nel 1999, l'indice è pari al 12,89 mentre nel 1998 era pari al 13,60. D'altra parte, nell'anno 1999, il numero di iscritti al Fondo scende a 38.177 unità rispetto al numero di iscritti nel 1998, pari a 38.639 unità.

SEZIONE II

Gestione immobiliare e mobiliare

Nella tavola 7 sono indicate le risultanze della gestione immobiliare sulla base dei dati relativi all'entità dei valori immobiliari e ai proventi derivanti da quel patrimonio, in termini di redditività lorda e netta.

Il Fasc possiede esclusivamente immobili da reddito, locati a terzi, adibiti ad uso abitativo e ad uso commerciale, per un valore complessivo di bilancio di 485 miliardi e 346 milioni. Nel 1999, a fronte di un rendimento lordo globale pari al 2,64 per cento, il rendimento netto si riduce all'1,34 per cento, con un'incidenza di costi, direttamente imputabili alla gestione immobiliare, del 49,24 per cento.

Dal confronto con i valori medi di redditività calcolati per il complesso degli enti esaminati si rileva che i rendimenti lordi e quelli netti sono inferiori ai valori medi degli altri enti, tanto per i valori di bilancio quanto per i valori al prezzo d'acquisto nel caso di quelli lordi e solo in riferimento al valore in bilancio per quelli netti.

Nella tavola 8 è esaminato l'andamento della gestione mobiliare: si evidenziano le attività finanziarie, la relativa composizione e i proventi realizzati (e/o maturati) su tali investimenti. Le attività finanziarie del Fasc sono costituite da «attività liquide» per 31 miliardi e 79 milioni, da titoli per 4 miliardi e 930 milioni e da altri investimenti per 145 miliardi e 200 milioni.

Nel 1999 il rendimento lordo, su un attivo finanziario di 181 miliardi e 209 milioni, è stato di 5 miliardi e 39 milioni e quello netto di 4 miliardi e 663 milioni.

I rendimenti, sia lordi che netti, del patrimonio mobiliare, denunciano livelli inferiori all'esercizio precedente, tanto più se messi in relazione alla maggiore consistenza del patrimonio complessivo che, nel 1999, è di 181 miliardi e 209 milioni, mentre nel 1998 era di 118 miliardi e 435 milioni.

SEZIONE III

Situazione patrimoniale – Riserve

Nella tavola 9 vengono evidenziate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale con riferimento al conto economico. Il risultato economico d'esercizio, per l'anno 1999, è pari a 3 miliardi: sono invariati i valori totali sia delle attività che delle passività, con un saldo zero del patrimonio netto.

Per il biennio 1998-1999 non sono indicati dati relativi alla consistenza delle riserve obbligatorie e alla loro assegnazione.

SEZIONE IV

Efficienza dell'Ente

Le tavole 10-14 contengono informazioni utili ai fini di una valutazione dell'efficienza operativa e produttiva dell'Ente.

Con riferimento ai costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente (tavola 10), è stato calcolato l'indice di costo amministrativo, determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali. Per il Fasc, l'indice di costo amministrativo, per l'anno 1999, ammonta al 14 per cento, dato che,

se correlato all'anno precedente, pari al 17 per cento, registra un aumento in termini di efficienza del 3 per cento.

Il totale dei costi ammonta a 8 miliardi e 25 milioni per il 1999, di cui 2 miliardi e 117 milioni (26 per cento) per personale in servizio, 4 miliardi e 501 milioni (56 per cento) per l'acquisto di beni di consumo e servizi e 1 miliardo e 407 milioni (18 per cento) per altri oneri.

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tav. 11), rispetto ad un organico di 24 unità, nel 1999 hanno operato in effetti 26 unità.

L'indice di produttività, che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, assume un valore discreto, pari cioè al 113,9 per cento che, anche se in aumento rispetto al 1998, si colloca leggermente al di sotto della media degli enti monitorati.

In riferimento alla gestione di crediti contributivi, il dato del 1999 sembra in linea con gli anni precedenti. Ciò che colpisce è l'incremento in valore assoluto dei crediti in contenzioso, passato da 919 milioni nel 1998 a 2 miliardi e 401 milioni nel 1999. Ciò nonostante, per attività diretta del Fasc, in via amministrativa sono stati recuperati 9 miliardi e 666 milioni di crediti. Il totale delle spese di recupero ammonta a 323 milioni, valore che, rispetto al 1998, indica una diminuzione di 160 milioni.

Osservazioni conclusive

Con riferimento alla gestione entrate contributive e spesa per prestazioni istituzionali, si evidenzia un saldo positivo di 13 miliardi con un coefficiente di copertura pari ad 1,23 volte il rapporto tra entrate ed uscite.

Si registra, da un lato, una situazione finanziaria in miglioramento e, dall'altro, una inversione del dato relativo al rapporto demografico tra il numero di assicurati e il numero di prestazioni.

In considerazione di quanto esposto si auspica, comunque, il continuo controllo dei fattori demografici e dei meccanismi di funzionamento del sistema che agiscono nella dinamica delle spese e delle entrate contributive, in modo da poter stabilizzare gli equilibri finanziari economici e patrimoniali nel breve e nel lungo periodo.

ALLEGATO 4

Relazione del senatore Michele De Luca

su

**OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI
ITALIANI (ONAOI)**

L'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani si occupa esclusivamente delle altre prestazioni per attività sociali con l'assegnazione ai propri assistiti di borse e assegni di studio e la fruizione di soggiorni, case di riposo, convitti.

SEZIONE I

Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

Nella tavola 2 sono evidenziate le risultanze della gestione finanziaria (di competenza e di cassa), attraverso i saldi di parte corrente e in conto capitale che concorrono alla determinazione del saldo complessivo di gestione.

Con riferimento alla gestione finanziaria di competenza, il saldo complessivo registra, nel triennio 1997-1999, un andamento oscillante passando da -2 miliardi nel 1997 a +16 miliardi nel 1998 e a -39 miliardi nel 1999. Va fondamentalemente rilevata una progressiva crescita del disavanzo in conto capitale che, dal 1997 al 1999, è passato da -41 miliardi a -62 miliardi.

La gestione finanziaria di cassa mostra, per l'anno 1999, un saldo complessivo di -11 miliardi, dovuto alla consistente crescita del disavanzo in conto capitale che dal 1997 al 1999 è passato da -40 miliardi a -74 miliardi con il contestuale diminuire del saldo attivo di parte corrente: da 48 miliardi nel 1997 a 34 miliardi nel 1999.

Con riferimento alla tavola 3, che riporta il numero assicurati, nonché gli indicatori dell'equilibrio finanziario definito dal rapporto entrate contributive - spesa per prestazioni istituzionali, si osserva che l'analisi si riferisce alla sola voce complessiva «Altre prestazioni per attività sociali», dato la natura e l'oggetto dell'attività dell'ente. Ne emerge, per il 1999, un saldo positivo tra entrate contributive e spesa per prestazioni istituzionali pari a 8 miliardi, con un coefficiente di copertura delle entrate, rispetto alle uscite, pari a 1,13. Nel periodo precedente il saldo tra entrate e uscite era nettamente superiore e ammontava a 31 miliardi con un coefficiente di copertura pari a 1,63. In effetti nel biennio 1998-1999 si è verificato, in modo combinato, un decremento delle entrate da 80 miliardi nel 1998 a 64 miliardi nel 1999 ed un incremento della spesa da 49 miliardi nel

1998 a 56 miliardi nel 1999. Tale andamento deve collegarsi all'aumento del numero degli assistiti che, pari a 127.300 nel 1998, risultano essere 130.000 nel 1999.

SEZIONE II

Gestione immobiliare e mobiliare

Nella tavola 7 sono indicate le risultanze della gestione immobiliare: sulla base dei dati relativi all'entità dei valori immobiliari e ai proventi derivanti da quel patrimonio, è stata calcolata la redditività in termini lordi e netti.

Nel 1999, a fronte di un rendimento lordo pari a 4,15 per cento calcolato sul valore in bilancio, il rendimento netto si riduce al 3,69 per cento. Nel biennio 1998-1999 la redditività sia lorda che netta risulta dunque variata, se si pensa che nel 1998 il rendimento lordo, calcolato sui valori in bilancio era pari al 4,82 per cento e la redditività netta era pari al 4,32 per cento. La gestione del patrimonio immobiliare registra dunque un calo di redditività lorda e netta.

Nella tavola 8 viene esaminato l'andamento della gestione mobiliare, con l'analisi delle attività finanziarie e della relativa composizione dei proventi realizzati (e/o maturati) su tali investimenti. Le attività detenute dall'Onaosi sono costituite da attività liquide e da titoli. Ai fini della determinazione della redditività annua del patrimonio mobiliare sono stati considerati sia i redditi di capitale sia i guadagni in conto capitale realizzati o anche solo maturati.

Nel periodo 1997-1999, il rendimento riferito al complesso delle attività detenute diminuisce passando dal 6,75 per cento nel 1997 al 4,41 per cento nel 1999 in termini netti, più o meno in linea con i rendimenti degli altri enti monitorati, anche in considerazione della generalizzata riduzione dei tassi di interessi.

SEZIONE III

Situazione patrimoniale – Riserve

Nella tavola 9 sono indicate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale, con particolare attenzione all'entità delle riserve obbligatorie determinate in base alle specifiche disposizioni di legge.

Con riferimento al conto economico, si delinea il risultato di esercizio, determinato sulla base del saldo dei movimenti finanziari di parte corrente e del saldo riferito alle partite di natura strettamente economica. L'andamento oscillante dell'avanzo economico rilevabile nel periodo 1995-1997 è seguito da una tendenza decrescente per gli anni 1998-1999: da un utile di 46 miliardi si passa ad un utile di 29 miliardi nel 1999.

La situazione patrimoniale generale presenta un avanzo patrimoniale netto che nel biennio 1998-1999 aumenta da 459 miliardi a 487 miliardi.

Le riserve obbligatorie rimangono costanti, ammontando, nel 1999, a 204 miliardi (stesso livello del 1998).

SEZIONE IV

Efficienza dell'Ente

Le tavole 10-14 contengono informazioni utili ai fini di una valutazione dell'efficienza operativa e produttiva dell'Ente.

Con riferimento ai costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente (tav. 10), è stato calcolato l'indice di costo amministrativo, determinato in base al rapporto tra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali. Per l'Onaosi, l'indice di costo amministrativo risulta costantemente pari all'8 per cento.

I costi sono così ripartiti:

3 miliardi e 17 milioni (71 per cento) per il personale, 570 milioni (13 per cento) per l'acquisto di beni di consumo e servizi e 691 milioni (16 per cento) per altri oneri.

Si rileva dunque che la spesa di gran lunga più consistente è quella riguardante il personale.

La consistenza numerica del personale in servizio (tav. 11) si riduce a 176 unità, con un decremento, rispetto al 1998, di 35 unità. L'indice di produttività che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, assume valori crescenti, infatti nel 1998 l'indice era pari al 18,9 per cento mentre nel 1999 l'indice è passato al 22,6 per cento registrando un incremento in termine di produttività del 3,7 per cento.

In riferimento alla gestione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di presentazioni (tav. 12) si segnala che il numero di pratiche definite nel 1999 è superiore al numero di pratiche pervenute con conseguente diminuzione di pratiche giacenti - 33 a fine anno 1999, rispetto alle 47 del 1998 - in linea con il dato relativo all'indice di produttività del personale.

Quanto alla gestione dei crediti contributivi (tav. 13) si esaminano i dati relativi alla gestione del contenzioso e al recupero crediti per l'attività diretta dall'ente e in via legale, al fine di valutarne l'efficienza operativa. L'ammontare dei crediti contributivi, nell'anno 1999, è pari a circa 10 miliardi, in aumento rispetto al 1998 (8,6 miliardi). L'entità del recupero dei crediti è stata oscillante nel periodo 1997-1999, passando da 10 miliardi nel 1997 a 14 miliardi nel 1998 a 12 miliardi nel 1999. Nel 1999 il recupero avviene prevalentemente per intervento diretto dell'Ente e soltanto per l'importo di 1 miliardo per via legale.

Infine si segnala che i costi sostenuti per il recupero crediti sono via via crescenti nel periodo 1997-1999; si passa infatti dai 185 milioni nel 1997 ai 235 milioni nel 1999.

Osservazioni conclusive

Con riferimento all'equilibrio finanziario della gestione entrate contributive - spese per prestazioni emerge per il 1999 un saldo positivo di

8 miliardi, con un coefficiente di copertura delle entrate rispetto alle uscite di 1,13.

In definitiva, pur sussistendo un certo equilibrio finanziario, si auspica tuttavia un continuo controllo dei fattori demografici e dei meccanismi di funzionamento del sistema, tali da consentire nel medio e lungo periodo il mantenimento della stabilità finanziaria.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2000

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione di Walter Ganapini, presidente, di Roberto Mezzanotte e Giuseppe Onufrio, rappresentanti dell'ANPA

Massimo SCALIA, *presidente*, invita i rappresentanti dell'ANPA a fornire informazioni sulle problematiche connesse alla sicurezza delle scorie radioattive, soprattutto dopo la recente alluvione, riguardo ai siti nucleari di Saluggia e Trino Vercellese.

Chiede anche informazioni sugli interramenti di materiali radioattivi operati negli anni sessanta e settanta utilizzando criteri attualmente ritenuti obsoleti. Chiede infine in cosa consista il monitoraggio effettuato finora e quali siano le proposte per avviare a soluzione tali problematiche.

Walter GANAPINI, *presidente dell'ANPA*, ritiene che, considerata la materia estremamente tecnica, le informazioni potranno essere integrate con gli interventi dell'ingegner Mezzanotte e del dottor Onufrio.

Ripercorre brevemente le vicende relative alla recente alluvione nel Piemonte, che hanno causato pericoli per il sito nucleare di Saluggia, in cui sono contenuti rifiuti di materiale radioattivo: l'ANPA ha richiesto ai competenti Ministeri l'emanazione di prescrizioni cogenti per evitare che in futuro, di fronte ad accadimenti atmosferici del tutto eccezionali, possano ripetersi simili pericoli.

Massimo SCALIA, *presidente*, si sofferma sui parametri di riferimento ipotizzati nel rapporto di sicurezza dell'impianto di Saluggia riguardo ad eventuali esondazioni del fiume Dora Baltea, sulla base dei quali sono stati approntati i lavori di difesa idraulica del sito; svolge considerazioni anche sui valori di frequenza di possibili accadimenti negativi. Ricorda che il 16 ottobre scorso si è verificato un allagamento del sito ed in particolare del sistema di filtrazione ed espulsione dell'aria dell'impianto, la cosiddetta «fossa filtri».

Domanda quindi se, tenendo anche conto dell'esperienza di altri Paesi, siano stati valutati tali dati nelle attività conseguenti alla recente alluvione, al fine di aumentare i livelli di sicurezza.

Roberto MEZZANOTTE, *rappresentante dell'ANPA*, precisa che dal 1993 ai giorni scorsi si sono verificati tre eventi atmosferici alquanto eccezionali, non compresi nei possibili accadimenti di cui si tenne conto al momento della predisposizione del progetto per la messa in sicurezza dei materiali radioattivi nel sito di Saluggia: esso, pur nell'estrema disomogeneità della situazione presente sull'intero territorio nazionale, può essere considerato quello maggiormente critico nel panorama dei siti nucleari italiani.

Fornite dettagliate notizie sul progetto di impianto volto alla vetrificazione dei materiali radioattivi presentato circa tre anni fa, fa presente che l'ANPA ha inoltrato una richiesta al Ministero dell'industria perché siano riveduti i criteri che hanno finora informato la politica seguita in materia.

Massimo SCALIA, *presidente*, osserva che, essendo stato finora accumulato molto ritardo, non appare opportuno avviare sperimentazioni su tecnologie ideate da altri Paesi.

Auspica che il procedimento utilizzato nel centro ENEA della Trisaia possa essere riprodotto anche nel caso di Saluggia.

Roberto MEZZANOTTE fornisce innanzitutto delucidazioni sulle modifiche recentemente apportate al processo di vetrificazione dei rifiuti radioattivi.

Quanto all'esperienza della Trisaia, ritiene che possa essere trasposta anche a Saluggia. Fa poi presente che la recente alluvione non ha provocato problemi di infiltrazioni nel sito di Trino Vercellese e che l'attività ispettiva dell'ANPA si concreta in visite ripetute sul sito con precise cadenze temporali.

Sottolinea che l'ANPA ha presentato, nell'ambito del complesso di Saluggia, un piano per la bonifica del sito Sorin, un insieme diversificato di proprietà di cui alcune fanno capo alla FIAT: all'interno di tale sito è presente peraltro una diffusa radioattività risalente ad un accadimento svoltosi più di un decennio fa.

Giuseppe ONUFRIO, *rappresentante dell'ANPA*, precisa alcuni aspetti tecnici del processo di solidificazione dei rifiuti radioattivi.

Giuseppe SPECCHIA (AN) esprime innanzitutto preoccupazione per le possibili conseguenze sull'ambiente e sulla salute della popolazione a causa dei recenti eventi meteorologici nel Piemonte: chiede se, in particolare per il sito di Saluggia, siano stati nei giorni scorsi predisposti interventi di emergenza che possano scongiurare pericoli simili a quelli verificatisi, in attesa dell'attuazione dei progetti di messa in sicurezza, che richiederà naturalmente un congruo lasso di tempo.

Massimo SCALIA, *presidente*, auspica che i risultati dell'attività ispettiva dell'ANPA siano portati con tempestività a conoscenza della Commissione, in modo che potranno essere eventualmente sollecitati il Governo ed il Parlamento per favorire la soluzione di problematiche così rilevanti.

Roberto MEZZANOTTE risponde ai quesiti formulati, precisando che l'ANPA fin dai primi momenti si è attivata per predisporre ogni possibile piano di emergenza in presenza di una ripetizione dei fatti verificatisi, ed in questo ha avuto la piena collaborazione dell'intera struttura della prefettura di Vercelli; vi sono poi stati rapporti molto stretti con il Genio civile, per la messa in cantiere di opere riguardanti in generale il bacino del fiume Dora Baltea.

Si sofferma dettagliatamente in seguito sui tre siti che presentano rifiuti radioattivi interrati: Trisaia, Garigliano ed Ispra. Elenca le caratteristiche di ognuno ed i criteri seguiti riguardo all'interramento dei materiali nucleari, ad alta, media e bassa attività.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e li congeda, invitandoli a rendere noti alla Commissione gli aggiornamenti che si renderanno disponibili.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 6 dicembre 2000, alle ore 13.30, per il seguito dell'esame della proposta di documento sull'istituto del commissariamento per l'emergenza rifiuti e per il seguito dell'esame della proposta di documento sui traffici transfrontalieri di rifiuti.

La seduta termina alle ore 14,40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTATI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,40 alle ore 16,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2000

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 15,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2000

211^a seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 19,40.

(4903) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 ottobre 2000, n. 295, recante disposizioni urgenti a sostegno del processo di stabilizzazione e sviluppo della Repubblica Federale di Jugoslavia, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PASTORE, illustrato il provvedimento in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo segnalando l'opportunità di meglio precisare la destinazione del contributo previsto dall'articolo 1.

Conviene la Sottocommissione.

(4895) Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, recante interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua (Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI illustra il disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(4843) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica degli articoli 706 e 708 del codice di procedura civile in materia di separazione personale dei coniugi

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore PASTORE ricorda il contenuto del provvedimento in titolo e propone la formulazione di un parere favorevole, rilevando l'inopportunità di prevedere una immediata entrata in vigore della disciplina.

Prende quindi la parola il senatore PINGGERA che avanza perplessità sulla formulazione dell'articolo 1 laddove sembra escludere la possibilità, per i coniugi residenti all'estero di ricorrere all'autorità consolare ovvero all'autorità giudiziaria locale. Osserva quindi che la possibile decadenza prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 3 comprime oltre misura il diritto di difesa in una materia particolarmente delicata, oggetto di una specifica tutela costituzionale.

La Sottocommissione conviene quindi con la proposta di parere favorevole integrato dalle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

(4762) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica degli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di compensabilità, da parte dei contribuenti, dei propri crediti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore PINGGERA che propone la formulazione di un parere non ostativo, richiamando l'attenzione della Commissione di merito sulla opportunità della compensazione tra spese legali e obbligazioni tributarie prevista dall'articolo 2.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 20.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 6 dicembre 2000, ore 14

- I. Comunicazioni del Presidente in ordine alla costituzione in giudizio del Senato per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in relazione alla dichiarazione dell'insindacabilità di comportamenti tenuti dal senatore Angelo Giorgianni.
- II. Esame di questioni relative alla possibilità di sottoporre ad ispezione personale un senatore.
- III. Comunicazioni del Presidente in ordine alla costituzione in giudizio del Senato per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma in relazione alla dichiarazione dell'insindacabilità di comportamenti tenuti dal senatore Roberto Centaro.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 6 dicembre 2000, ore 8,30 e 14,30

AFFARE ASSEGNATO

- Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:
- Proposta di direttiva del Regolamento (CE) N. /2000 del Consiglio dell'Unione Europea che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (n. 142).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvate con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del regolamento di esecuzione regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché del procedimento per il riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 43 del Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 (n. 782).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del documento:

- Programma quinquennale di progressiva attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, concernente il riordino dei cicli di istruzione.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- LA LOGGIA ed altri. – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica (290).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).

- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- SPERONI. – Elezione del Senato della Repubblica su base regionale (3636).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (3688).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783)
- Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (3811).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- GASPERINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (3989).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
- DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
- D'ONOFRIO. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4624).
- CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4655).

- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

V. Seguito dell’esame del disegno di legge:

- Deputato CERULLI IRELLI – Norme generali sull’attività amministrativa (4860) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VI. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell’articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- BUCCIERO ed altri – Concessione ai Ministri dell’interno e degli affari esteri della facoltà di autorizzare Emanuele Filiberto di Savoia al transito nel territorio della Repubblica (4689) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VII. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l’interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni (4870).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 6 dicembre 2000, ore 8,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame di emendamenti relativi al disegno di legge:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione (1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Fassone ed altri; La Loggia ed altri; Occhipinti ed altri; Salvato ed altri; Fassone ed altri; Di Pietro ed altri; Calvi ed altri; Senese ed altri; Follieri; Fassone ed altri; Centaro, modificato dalla Camera dei deputati previa unificazione con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Simeone; Armosino ed altri; Carrara ed altri; Pisanu ed altri; Olivieri ed altri; Pecorella ed altri; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Contento e Trantino; Pisapia; Pecorella; Pecorella ed altri; Carotti; Biondi e Costa*).
- SCOPELLITI – Norme in materia di garanzie del cittadino imputato. Modifiche agli articoli 192, 195, 210, 500, 512-bis e 513 del codice di procedura penale (4383).

II. Discussione del disegno di legge:

- Antonino CARUSO ed altri – Modifica degli articoli 706 e 708 del codice di procedura civile in materia di separazione personale dei coniugi (4843).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà (3776).
- SALVATO ed altri. – Modifiche all'ordinamento penitenziario in tema di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti (4163).

- Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela dei diritti dei detenuti e degli internati (4172).
- Norme in materia di applicazione ai detenuti dei regimi di massima sicurezza e di speciale sicurezza (4834).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa a misure dirette a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale (n. 792).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 6 dicembre 2000, ore 9,30, 16 e 21

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 (4886) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 (*limitatamente alle parti di competenza*) (*Tabb. 1 e 2*).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - e della petizione n. 828 e del voto regionale n. 272 ad essi attinenti.
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 6 dicembre 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112 concernenti il riordino della disciplina relativa alla riscossione» (n. 781).
 - Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nel 2001 (n. 785).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla alienazione di beni mobili dello Stato» (n. 788).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 6 dicembre 2000, ore 15

AFFARI ASSEGNATI

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, del documento:
- Programma quinquennale di progressiva attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, concernente il riordino dei cicli di istruzione.
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:
- Mancato rinnovo delle sezioni delle Commissioni per la revisione cinematografica, ai fini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati JERVOLINO RUSSO ed altri. – Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari (4864) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BEVILACQUA ed altri. – Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accesso ai corsi universitari» (4631).
- BERGONZI. – Norme per gli accessi universitari (4645).
- ASCIUTTI. – Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» (4874).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento di semplificazione recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola (n. 789).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 6 dicembre 2000, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Napoli (n. 161).
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Salerno (n. 162).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni» (n. 784).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disciplina degli uffici di diretta collaborazione con l'Organo di direzione politica del Ministero dei lavori pubblici (n. 790).
 - Piano generale dei trasporti e della logistica (n. 794).
 - Schema di decreto interministeriale concernente la trasformazione dell'Ente nazionale per l'Assistenza al voto in società per azioni (n. 798).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 6 dicembre 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti per la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attività produttive (n. 783).
 - Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti per la concessione di contributi per la promozione degli investimenti esteri in Italia (n. 787).
 - Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti pilota nel settore agro-alimentare in Paesi non appartenenti all'Unione Europea (n. 796).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 6 dicembre 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, recante interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua (4895).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 6 dicembre 2000, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonchè a favore

delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000 (4835-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente in ordine al conflitto di competenza sollevato dalla 7^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 4851

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

– Piano generale dei trasporti e della logistica (n. 794).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario**

Mercoledì 6 dicembre 2000, ore 8,30

- I. Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 7 e 8 novembre 2000 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'azienda sanitaria locale n. 6 di Palermo, nell'ambito dei settori di indagine sul funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
- II. Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato l'8 e 9 novembre 2000 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'azienda ospedaliera Sant'Antonio Abate di Erice (TP), nell'ambito dei settori di indagine sul funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 6 dicembre 2000, ore 14

ORE 14

Audizione del sindacato USIGRAI.

ORE 14,30

Audizione del sindacato SNATER.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Mercoledì 6 dicembre 2000, ore 14

Seguito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 6 dicembre 2000, ore 14

Esame della relazione sul «caso Impastato».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 6 dicembre 2000, ore 13

- Seguito dell'esame della proposta di documento sull'istituto del commissariamento per l'emergenza rifiuti.
 - Seguito dell'esame della proposta di documento sui traffici transfrontalieri di rifiuti.
-

COMITATO PARLAMENTARE

**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol**

Mercoledì 6 dicembre 2000, ore 13,30

Indagine conoscitiva sulla tratta degli esseri umani:

- Audizione del ministro della giustizia Piero Fassino.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Mercoledì 6 dicembre 2000, ore 13,30

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al
Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- Audizione del Presidente della società Sviluppo Italia, ingegner Umberto Di Capua e dell'amministratore delegato, dottor Carlo Borgomeo, in ordine allo stato di attuazione del decreto legislativo 11 gennaio 1999, n. 7, recante riordino degli enti e della società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia».

Atti del Governo:

- Seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ANAS ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

Mercoledì 6 dicembre 2000, ore 10 e 14

ORE 10

Audizione dell'onorevole Salvatore Cuffaro, assessore all'agricoltura e foreste della Regione Sicilia, e dei dottori Domenico Caccamo e Giuseppe Venezia.

ORE 14

Audizione del dottor Umberto Apice e della dottoressa Giovanna De Virgiliis, componenti, nel 1991, del Collegio giudicante della procedura di concordato preventivo della Federconsorzi.
